

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ABELLI: Ricezione televisiva nella Val d'Osola. (13169)	5935	BONEA: Importazione di vasche da bagno in ghisa dalla Germania. (12969) . .	5945
ABENANTE: Licenziamenti nella azienda trasporti Schiano di Napoli. (12791) .	5935	BONTADE MARGHERITA: Interventi della Cassa per il Mezzogiorno in favore dell'artigianato e della pesca. (13363) . .	5946
ABENANTE: Avvicendamento del personale della decima O. R. A. di Napoli. (13408)	5936	BOVA: Approvvigionamento idrico di Jacurso (Catanzaro). (13316)	5946
ABENANTE: Passaggio alla categoria superiore di dipendenti civili della difesa. (13409)	5936	BOZZI: Compensi per lavoro straordinario al personale civile dello Stato. (9898) . .	5946
ALBA: Distribuzione di valori bollati da parte delle rivendite di generi di monopolio. (13597)	5936	BRANDI: Atteggiamiento del Banco di Napoli e del Banco di Roma nei confronti di situazioni aziendali delle province di Salerno e Avellino. (7594)	5947
ARMANI: Provvidenze per danni da maltempo nel Friuli-Venezia Giulia. (12162) .	5937	BUFFONE: Centro di distretto telefonico in San Marco Argentano (Cosenza) (13201)	5948
AVOLIO: Situazione del personale dell'ex società A. G. I. T. A. di Napoli. (13184) .	5938	BUFFONE: Determinazione del comprensorio di sviluppo turistico del golfo di Squillace (Catanzaro). (13385)	5948
BASILE GUIDO: Ricostruzione di fabbricati distrutti dal terremoto di Messina (8999)	5939	BUSETTO: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Padova. (12194)	5948
BERLINGUER LUIGI: Validità del biennio svolto alla facoltà d'architettura presso l'università di Genova. (8249)	5939	CACCIATORE: Magazzini granari nelle province di Napoli, Salerno, Caserta e Foggia. (13277).	5949
BERLINGUER LUIGI: Edificio per la scuola media in Castelsardo (Sassari). (9207)	5940	CARIOTA FERRARA: Fitto degli alloggi di cooperative mutualitarie della Cassa depositi e prestiti. (12153)	5950
BERLINGUER MARIO: Servizio del piroscafo collegante Santa Teresa (Sassari) a Bonifacio. (12818)	5940	CASSANDRO: Crisi nel settore oleario (13278)	5951
BERNETIC MARIA: Situazione economico-finanziaria dell'Azienda portuale magazzini generali di Trieste. (12290)	5940	COCCIA: Amministrazione ordinaria dei beni di uso civico di Vazia (Rieti). (13353)	5951
BERTÈ: Passaggio anticipato di insegnanti alla quarta classe di stipendio. (12954)	5942	COLASANTO: Consorzio nazionale canapa. (4602)	5951
BIAGGI FRANCAANTONIO: Edificio per la scuola media in Tione di Trento. (13257)	5942	CROCCO: Poligono di tiro di Nettuno (Roma). (12761)	5952
BIGNARDI: Allacciamento telefonico di Marano di Castenaso (Bologna). (13332)	5942	CRUCIANI: Fornitura energia elettrica alle aziende municipalizzate di Terni e di Spoleto. (12501)	5952
BISANTIS: Approvvigionamento idrico di Sellia Marina, Cropani, Marina, Tiriolo, Gimigliano, Settingiano e Marcellinara (Catanzaro). (13282, 13283, 13284 e 13285)	5942	DE MARZI: Provvidenze per danni da maltempo nella Val Padana. (12174) . . .	5952
BO: Irregolarità nella gestione della Cooperativa consociazione cantine sociali Astinord. (9066)	5943	DE ZAN: Provvidenze per danni da maltempo nel bresciano. (12203)	5954
BOLOGNA: Situazione economico-finanziaria dell'Azienda portuale magazzini generali di Trieste. (12243).	5944	DI LORENZO: Servizio trasporto merci e persone nel porto di Augusta (Siracusa). (12870)	5954
		DI LORENZO: Assicurazione contro gli infortuni degli alunni della scuola media. (13193)	5955

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

	PAG.		PAG.
DURAND DE LA PENNE: Costruzione di un edificio a Punta Chiappa di Camogli (Genova). (11883)	5955	MAROTTA MICHELE: Situazione giuridico-economica del personale addetto al servizio danni di guerra presso le intendenze di finanza. (11116)	5971
FIUMANÒ: Condotta ostetrica in Roccella Jonica (Reggio Calabria). (12015)	5956	MARTINO EDOARDO: Provvidenze per danni da maltempo nella Val Padana. (12161)	5971
FIUMANÒ: Impianto di riscaldamento nell'ospedale neuropsichiatrico di Reggio Calabria. (13246)	5956	MAULINI: Secondo canale TV. in Cusio (Novara). (13307).	5972
FRANCHI: Nomina insegnanti ordinari di educazione fisica vincitori di concorso. (13360)	5956	MELIS: Ripetitori televisivi in alcune zone della Sardegna. (13333)	5973
FRANCHI: Commesse ferroviarie alla Simmel di Castelfranco Veneto (Treviso). (13544)	5957	MERENDA: Ripetitore televisivo in Pietrapertosa e Castelmezzano (Potenza). (13271)	5973
FRANCO RAFFAELE: Licenziamenti nel Cottonificio triestino a Gorizia e a Ronchi dei Legionari. (10869)	5957	MONASTERIO: Incidente al passaggio a livello di San Pancrazio Salentino (Brindisi). (12898)	5973
GAGLIARDI: Rivalutazione pensioni di guerra. (5094)	5958	ORLANDI: Ruoli speciali transitori presso la Ragioneria generale dello Stato. (7074)	5974
GAGLIARDI: Finanziamenti alberghieri (5570)	5959	PAGLIARANI: Prestito estero da parte dell'amministrazione comunale di Rimini (Forlì). (10788)	5974
GAGLIARDI: Provvidenze a favore dell'artigianato. (9182)	5959	PAGLIARANI: Calendari manifestazioni fieristiche di Genova e Rimini (Forlì) (13258)	5974
GAGLIARDI: Utilizzazione personale delle soppresse scuole dell'E. N. E. M. (9632)	5963	PICCIOTTO: Cantieri di rimboschimento a Castrovillari (Cosenza). (12661)	5975
GAGLIARDI: Contributi agli E. C. A. (9781)	5963	PICCIOTTO: Studi archeologici in provincia di Cosenza. (12662)	5975
GAGLIARDI: Finanziamenti agevolati alle imprese artigiane. (11680)	5964	PICCIOTTO: Potenziamento servizio autobus sulla linea Aprigliano-Cosenza. (12855)	5976
GAGLIARDI: Contributi per ampliamento esercizi commerciali. (13029)	5964	PIGNI: Comportamento della giunta della camera di commercio e agricoltura di Firenze nei confronti del personale dipendente. (13049)	5976
GALDO: Provvidenze per danni da maltempo sul litorale delle province di Napoli, Caserta e Salerno. (12735)	5964	PIRASTU: Rete idrica e fognante in San Vito (Cagliari). (3094, già orale)	5976
GORRERI: Trasferimento personale dell'« Enel » di Parma. (12927)	5965	PIRASTU: Nomina presidente della camera di commercio di Nuoro. (13007)	5976
GREGGI: Fermata di treni veloci nelle stazioni secondarie di Roma. (13614)	5965	PIRASTU: Indennità di rischio ai carabinieri della provincia di Nuoro. (13009)	5977
GREGGI: Potenziamento servizio viaggiatori sulla linea ferroviaria Roma-Fiumicino. (13615)	5966	PIRASTU: Gestione commissariale del gruppo portuale di Arbatax (Nuoro) (13452)	5977
GRILLI: Ricorso dell'insegnante di ruolo di scuola media Maranci Miceli Giulia. (13099)	5966	QUARANTA: Posizione previdenziale di Angelo Cotignola custode del cimitero di Teggiano (Salerno). (6629)	5977
GRIMALDI: Soppressione ferrovia Piazza Armerina-Valguarnera-Dittaino (Enna) (13566)	5966	QUARANTA: Costruzione sede municipale in San Pietro al Tanagro (Salerno). (9697)	5978
GUARIENTO: Pensione di guerra di reversibilità a Visentin Anna (2238, già orale)	5967	REALE GIUSEPPE: Finanziamenti alla società S. O. C. I. B. di Reggio Calabria. (10855)	5978
JACAZZI: Costruzione in zona inidonea di un edificio scolastico in Alife (Caserta). (11720)	5967	REALE GIUSEPPE: Distribuzione territoriale degli interventi della Cassa del mezzogiorno per il settore turistico. (13492)	5978
JACAZZI: Filovia Napoli-Aversa-Casal di Principe. (13154)	5968	ROBERTI: Detrazione dal congedo straordinario dei giorni di malattia dei dipendenti del Ministero dell'interno. (12516)	5979
JACAZZI: Servizio di teleselezione tra Caserta e Roma. (13157)	5968	SANTAGATI: Campagna denigratoria della produzione agrumicola italiana nei paesi del M. E. C. e nei paesi terzi. (13190)	5979
LA BELLA: Attività dell'ente provinciale per il turismo di Viterbo. (11682)	5969		
LENTI: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Alessandria. (12227)	5969		
MALAGODI: Elezioni comunali a Montesarchio (Benevento). (13510)	5971		

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

	PAG.
SANTI: Denunzia dei redditi di Mario Belloni. (12509)	5979
SERONI: Liberalizzazione dell'esportazione di oggetti d'arte. (12914)	5980
SERVELO: Irregolarità amministrative nell'ospedale psichiatrico di Voghera (Pavia). (13167)	5980
SERVELO: Valorizzazione della caserma Zanardi Bonfiglio di Voghera (Pavia). (13168)	5980
SGARLATA: Determinazione dei prezzi di riferimento degli agrumi in sede comunitaria. (13123, 13125 e 13126)	5981
SINESIO: Collegamento zona Eraclea Minoa (Agrigento)-strada statale n. 115 (13066)	5982
SPADOLA: Approvazione piano regolatore del nucleo di industrializzazione di Ragusa. (13650)	5982
SPADOLA: Spostamento della stazione ferroviaria di Ragusa. (13652)	5982
SPINELLI: Stazione ferroviaria in Africo Nuovo (Reggio Calabria). (13532)	5983
SPONZIELLO: Situazione giuridica di Naim Clementina ex dipendente del governo della Libia. (11768)	5983
SPONZIELLO: Perequazione delle progressioni in carriera per i sottufficiali dell'aeronautica e dell'esercito. (12925)	5984
TAMBRONI: Costituzione comitato di gestione del fondo centrale di garanzia presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane. (11551)	5985
VALORI: Collegamento ferroviario Orte-Civitavecchia (Roma). (13465)	5985
ZOBOLI: Restauro del palazzo Gabrielli in Fano (Pesaro). (11830)	5986

ABELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a sua conoscenza la più che giustificata protesta degli utenti ossolani della R.A.I.-TV, i quali lamentano di essere tuttora privi della possibilità di vedere i programmi del secondo canale e di essere costretti ad una pessima ricezione del primo canale.

L'interrogante chiede quali urgenti provvedimenti il ministro voglia prendere al riguardo anche per evitare che in questa zona del Piemonte, arrivino, prima dei programmi del secondo canale italiano, quelli della televisione della Svizzera italiana che presto metterà in funzione l'idoneo ripetitore di Besso. (13169)

RISPOSTA. — La R.A.I., interessata in proposito, ha fatto presente che la città di Domodossola (Novara) è servita, per quanto concerne il programma nazionale televisivo, da due impianti ripetitori, installati sulle mon-

tagne circostanti e denominati rispettivamente Domodossola e Pian di Mozzo.

Circa la lamentata irregolare ricezione del programma anzidetto, la concessionaria R.A.I. ha riconosciuto che effettivamente in passato si sono verificate alcune anomalie nel funzionamento dei suddetti ripetitori, principalmente a causa della complessità della catena di impianti necessari per portare il segnale televisivo in una zona di particolare configurazione orografica come la Val d'Ossola. I provvedimenti adottati hanno, però, ovviato a tali inconvenienti e, negli ultimi tempi, la ricezione è divenuta regolare.

Per quanto concerne, infine, il problema della ricezione del secondo programma TV nella zona sopraccitata, si fa presente che nel piano dei lavori in corso di esecuzione che dovrà essere completato entro il 31 dicembre 1966, è prevista anche la sistemazione dell'impianto di Pian di Mozzo.

Non è possibile attualmente precisare quando tale impianto potrà essere attivato, ma si può comunque assicurare che i lavori relativi all'intero programma stanno procedendo regolarmente, e vien fatto il possibile perché gli stessi possano essere completati nel più breve tempo.

Il Ministro: Russo.

ABENANTE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dell'azienda di pubblici trasporti Schiano di Napoli, ove, in aperta violazione del regio decreto n. 148, applicabile anche a parere dell'ispettorato della motorizzazione, si procede a licenziamenti in tronco del personale dipendente. (12791)

RISPOSTA. — Il provvedimento con cui questo Ministero riconobbe l'applicabilità, al personale della ditta Schiano di Monte di Procida, delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è stato impugnato dalla concessionaria con ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, il quale ha anche accolto la richiesta per la sospensione della esecuzione del provvedimento medesimo.

Pertanto, allo stato, il trattamento giuridico del predetto personale è soggetto alle norme generali del codice civile ed a quelle dei contratti collettivi di categoria, che non prevedono la stabilità di impiego.

I licenziamenti recentemente disposti dalla ditta Schiano riguardano cinque lavoratori che erano stati assunti in via precaria per le esigenze della trascorsa stagione estiva.

Il Ministro: JERVOLINO.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

ABENANTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponda a verità che presso la decima O.R.A. di Napoli il personale civile e militare (ed in particolare l'ufficio personale civile) non si è mai avvicinato da circa un ventennio con altri uffici, se ravvisi la necessità di procedere ad un radicale avvicendamento, anche per sradicare eventuali situazioni di comodo che si protraggono da molti anni. (13408)

RISPOSTA. — Su un totale di 80 dipendenti civili in servizio presso la decima O.R.A. di Napoli soltanto 9, appartenenti alla carriera esecutiva ed ausiliaria e di cui uno addetto alla sezione personale civile, non sono stati avvicinati nell'ultimo ventennio. Non risulta che ciò abbia costituito motivo di disservizio o di altri inconvenienti.

Quanto al personale militare, la destinazione risale a data relativamente recente, con l'unica eccezione di un sottufficiale che sta per essere collocato a riposo per limiti di età.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ABENANTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti di quel personale non fornito del titolo di studio necessario, ma che espleta mansioni della categoria superiore, nel caso che in sede di riordinamento degli organici, non venga a questi riconosciuto il diritto al passaggio alla carriera di concetto. (13409)

RISPOSTA. — In sede di attuazione della legge di delega 9 ottobre 1964, n. 1058, dati i criteri da essa stabiliti, non si è potuto prevedere il passaggio a carriera superiore di quei dipendenti civili che, pur esercitandone i compiti, sono sforniti dell'occorrente titolo di studio.

Il problema, riferito non solo ai dipendenti civili della difesa ma a tutti gli impiegati dello Stato, potrebbe quindi essere ripreso in esame soltanto nel quadro di una eventuale revisione dello statuto degli impiegati suddetti.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ALBA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se fra gli enti ai quali fa riferimento nella risposta alla interrogazione n. 12799 (allegato al resoconto della seduta del 29 ottobre 1965), ritenga debbano rientrare anche le rivendite che sono tenute, in forza di precise disposizioni di legge (articolo 73 del regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074) alla distribuzione dei valori bollati

e postali, e che, esercitando funzioni di pubblico interesse, in possesso di specifici, rigorosi requisiti, dovrebbero usufruire altresì della facoltà di cui all'articolo 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 22, sull'impiego di macchine elettriche bollatrici ai fini della corresponsione dell'imposta di bollo, considerando che esse rivendite hanno sempre rappresentato una delle attività distributive essenziali in favore dell'erario.

Poiché non sembra, a parere dell'interrogante, che le iniziative adottate dal ministro possano praticamente semplificare i servizi fiscali con congrue agevolazioni per l'erario e per il contribuente, data la capillarità del servizio cui possono provvedere le rivendite, sparse ovunque in tutto il paese, ed accessibili, pertanto, alle esigenze del pubblico, per conoscere se alla irrisoria differenza dell'aggio sulla vendita dei valori bollati, che si ridurrebbe a risultati finanziari insignificanti, ritenga di dover considerare la situazione di 54 mila famiglie, quante, cioè, sono le gestioni delle rivendite operanti in funzione di premiati interessi dell'erario, attraverso la vendita dei generi di monopolio e alle quali si fa obbligo di distribuire valori bollati e postali, nell'intento di non rendere più difficili le loro precarie condizioni economiche già scosse con l'entrata in vigore della legge 26 dicembre 1962, n. 1744, in materia di marche I.G.E., nonché con l'adozione delle macchine bollatrici, di cui alla legge 24 gennaio 1962, n. 22, esposte altresì come noto, agli aumentati oneri delle gestioni e a quelli fiscali per le funzioni proprie loro demandate dalla legge.

Se ritenga di considerare, pertanto, la situazione di 54 mila rivendite esistenti e funzionanti a gestione familiare, per ogni possibile attenuazione del disagio in cui si trovano, adeguando almeno l'aggio sui valori bollati, tuttora nella percentuale al lordo del 2 per cento sulle vendite superiori ai quindici milioni e del 3 per cento sino a tale limite, promuovendo, altresì, opportune disposizioni per agevolare le rivendite, autorizzate alla distribuzione delle marche per patenti di guida, all'annullamento diretto, con apposito timbro a secco, prescrivendo data e numero della rivendita, o stabilendo di far indicare nelle marche stesse il corrispondente anno di validità, venendo così a semplificare, in forma concreta, i servizi fiscali anche nell'interesse del contribuente. (13597)

RISPOSTA. — L'articolo 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 22, stabilisce che gli enti pubblici, le società per azioni e quelle a re-

sponsabilità limitata, le aziende ed istituti di credito, gli esattori delle imposte dirette e gli appaltatori delle imposte di consumo, nonché i pubblici ufficiali, possono essere autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo, dovuta sugli atti e scritti per i quali sia previsto come modo di pagamento l'impiego esclusivo o alternativo della carta bollata, delle marche e del punzone, mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine elettriche bollatrici.

Da tale disposizione e dal testo delle norme recate dalla legge anzidetta regolanti l'usc delle macchine bollatrici in parola, deriva che l'autorizzazione di cui trattasi può essere concessa soltanto ai soggetti passivi del tributo ed esclusivamente per gli atti e scritti che promanano dai soggetti medesimi od emessi per lo svolgimento della propria attività.

Poiché i rivenditori di generi di monopolio non possono essere qualificati soggetti passivi del tributo, ne consegue l'impossibilità di concedere agli stessi l'autorizzazione ad usare macchine elettriche bollatrici.

Il Ministero del tesoro competente ha più volte espresso l'avviso che non possa trovare favorevole considerazione la proposta, che ha già formato oggetto di varie precedenti interrogazioni ed interpellanze parlamentari e che ora cortesemente ripropone l'interrogante di adeguare a favore dei rivenditori di generi di monopolio l'aggio loro spettante sulla vendita dei valori bollati. Si deve considerare infatti a tale proposito, che adeguate maggiori entrate a titolo di aggio risultano essere state conseguite dalla categoria anzidetta a seguito del notevole incremento verificatosi in questi ultimi anni nelle vendite dei valori bollati, dovuto all'espansione del volume degli affari, agli aumenti tariffari che sono stati apportati ai tributi indiretti sugli affari e specie alle imposte di bollo, tra cui il raddoppio del valore della carta bollata di cui alla legge 5 dicembre 1964, n. 1267.

Spiace, infine, dover esprimere avviso contrario in ordine alla proposta di autorizzare le rivendite di generi di monopolio all'annullamento delle marche sulle patenti di guida con un timbro a secco, non risultando possibile affidare a privati, perché di competenza esclusiva della pubblica amministrazione, lo espletamento di particolari formalità alle quali è connesso l'esercizio di una pubblica funzione, come l'annullamento delle marche per concessioni governative, da cui consegue, come nella fattispecie, il rinnovo del relativo titolo amministrativo (passaporto o patente di guida autoveicoli).

Va considerato, per altro, che la disposizione a suo tempo impartita agli uffici periferici dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Automobile club d'Italia di provvedere ugualmente all'annullamento delle marche e, quindi, al rinnovo del titolo, anche quando le marche stesse vengano presentate direttamente dagli interessati perché acquistate presso le rivendite, nel mentre agevola il cittadino nell'adempimento dei propri doveri tributari, consente ai rivenditori di valori bollati un congruo smercio delle marche in dotazione. Non si ritiene, infine, accoglibile la proposta che le marche di concessione governativa per patenti rechino l'indicazione dell'anno di validità perché è evidente che ciò si tradurrebbe in un maggiore onere che lo Stato verrebbe a sopportare per l'approntamento di tali nuovi tipi di marche e per la distribuzione delle scorte eventualmente inutilizzate alla fine di ciascun anno, senza adeguati apprezzabili benefici per il cittadino.

Il Ministro: TREMELLONI.

ARMANI, BIASUTTI, BRESSANI E TOROS. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano adottare per venire incontro alle numerose aziende agricole — in particolare di piccoli produttori coltivatori diretti, coloni e mezzadri — gravemente danneggiati dai rovinosi tornadi, grandinate e temporali di eccezionale violenza che si sono abbattuti nei giorni scorsi su vaste zone della regione Friuli-Venezia Giulia. (12162)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda i danni provocati dal nubifragio del 4 luglio 1965 nelle province di Trieste, Gorizia ed Udine e i conseguenti provvedimenti di primo soccorso si richiamano le comunicazioni fatte al riguardo dal Governo nella seduta del 9 luglio 1965 in sede di discussione di analoghe interpellanze e interrogazioni a risposta orale.

Questo Ministero assegnò alle prefetture di Trieste e di Udine contributi rispettivamente di lire 15 milioni e per lire 5 milioni da ripartirsi tra gli E.C.A. dei comuni maggiormente colpiti per l'attuazione dell'assistenza ai sinistrati più bisognosi. Inoltre concesse lire 27 milioni a favore delle amministrazioni comunali della provincia di Gorizia per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate.

Agli E.C.A. dei comuni maggiormente colpiti di quest'ultima provincia, la prefettura con i fondi messi a disposizione da questo Ministero concesse lire 5 milioni per i contri-

buti da erogare a piccoli coltivatori diretti, mezzadri e braccianti in condizioni di bisogno.

Per quanto riguarda i danni nel settore agricolo la legge 26 luglio 1965, n. 969, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* il 17 agosto 1965, ha autorizzato — come è noto — la spesa di lire 8 miliardi per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio nazionale dal 14 maggio 1965 alla data di entrata in vigore della legge stessa, ed ha esteso a dette aziende le agevolazioni creditizie previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1954, n. 38.

Lo stesso provvedimento legislativo reca l'autorizzazione alla spesa occorrente per gli interventi da parte del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 9 aprile 1955, n. 279, e per la costruzione, a totale carico dello Stato, di case a carattere economico per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto.

I provveditorati per le opere pubbliche sono stati interessati per la sollecita applicazione di dette norme, ai fini della riparazione o ricostruzione di abitazioni e della esecuzione delle altre opere per consentire senza indugi l'inizio dei relativi lavori.

A seguito della entrata in vigore della citata legge n. 969, sono stati disposti, per lo svolgimento di attività assistenziali in favore dei sinistrati, ulteriori contributi alle prefetture di Gorizia e di Udine rispettivamente di lire 10 milioni e di lire 25 milioni.

Inoltre con decreti del ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 1° ottobre 1965 sono state delimitate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 738, le zone agrarie delle province di Trieste, Gorizia ed Udine in conto capitale a favore delle aziende agricole danneggiate.

Dal canto suo il Ministero delle finanze, in attesa dell'ultimazione della istruttoria in corso, da parte delle intendenze di finanza, per gli accertamenti sull'entità dei danni nelle varie province ai fini dell'eventuale adozione delle provvidenze di natura fiscale di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, ha disposto la sospensione della riscossione della decorsa rata di agosto per le imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali a favore dei comuni delle suindicate province maggiormente colpiti dal ripetuto nubifragio.

Nelle zone che a detti fini verranno delimitate saranno estesi, da parte del Ministero

del lavoro e della previdenza sociale, analoghi benefici in materia di contributi agricoli unificati.

Infine, nelle province per le quali verrà riconosciuto carattere di pubblica calamità ai danni provocati dal ripetuto nubifragio, il Ministero dell'industria e commercio potrà dare esecuzione alle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende industriali, commerciali ed artigiane.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: MAZZA.

AVOLIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere la reale posizione del personale appartenente alla società ex A.G.I.T.A. attualmente alle dipendenze delle S.S.F.M. di Napoli.

L'interrogante chiede di conoscere, in particolare, se corrispondano al vero le notizie in base alle quali i dipendenti dell'ex società A.G.I.T.A. vengano considerati dalla società S.S.F.M. nuovi assunti, e come tali valutati anche ai fini del trattamento economico.

L'interrogante chiede di conoscere, altresì, se il ministro ritenga che tale situazione sia da considerare in netto contrasto con gli impegni assunti a suo tempo in sede di accordo, secondo i quali non ci sarebbe stata soluzione di continuità nel rapporto di lavoro per coloro che venivano assorbiti dalla S.S.F.M.

L'interrogante chiede di conoscere, infine, il pensiero del ministro su tale questione nel suo complesso, al fine di assicurare la necessaria tranquillità e sicurezza del rapporto di lavoro ai 150 lavoratori interessati che, è doveroso sottolineare, non hanno cessato, neanche per un minuto, di prestare la propria attività nei modi stabiliti dall'accordo. (13184)

RISPOSTA. — A seguito del fallimento della società A.G.I.T.A. le concessioni, come è noto, sono state assentite *ex novo* a seguito di regolare istruttoria alla società per la ferrovia Circumvesuviana e perciò non vi è stata né cessione né subingresso di quest'ultima nelle concessioni della precedente cessata esercente.

Questa amministrazione si è preoccupata di assicurare il reimpiego presso la nuova concessionaria degli agenti ex A.G.I.T.A. addetti alle suindicate autolinee. Ma la legge 22 settembre 1960, n. 1054, articolo 5, prevede la conservazione dei diritti acquisiti solo nella ipotesi di cessione di autolinee e poiché nel caso si è trattato di nuova concessione, questo Ministero non poteva obbligare la Circumvesuviana a mantenere gli utilizzati nel precedente rapporto di lavoro.

Pertanto gli interessati sono stati dalla Circumvesuviana assunti *ex novo* salvo il loro diritto ad ottenere da parte della precedente esercente le spettanze loro dovute per la liquidazione del precedente servizio.

Non risulta in proposito alcuna altra diversa determinazione né del Ministero né dell'ispettorato compartimentale M.C.T.C. per la Campania; va anzi precisato che in sede di riassetto concessionale delle autolinee anzidette, la prescrizione concernente il reimpiego del personale è stata disposta con la precisazione del carattere novativo di tale reimpiego.

Il Ministro: JERVOLINO.

BASILE GUIDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se ritenga urgente aumentare i fondi per l'erogazione dei contributi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti dal terremoto di Messina del 1908, non ancora effettuata. (8999)

RISPOSTA. — Per definire la trattazione delle pratiche relative alla concessione di contributi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1936, vennero a suo tempo, in base alle segnalazioni pervenute, disposte le assegnazioni di lire 695 milioni e di lire 295 milioni, iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, rispettivamente, per le gestioni 1959-60 e 1960-61.

Per i periodi successivi, alle esigenze di cui trattasi poteva provvedersi, gradualmente, con i fondi messi a disposizione per gli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 31 ottobre 1963, n. 1415, e dell'articolo 47 della legge 28 giugno 1964, n. 444, concernenti, rispettivamente, l'approvazione dello stato di previsione dello stesso Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1963-64 e del bilancio di previsione dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, fra i quali sono compresi quelli relativi alla concessione dei sussidi in parola (esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168, e 18 luglio 1962, n. 1101).

Poiché analoga disposizione è prevista per l'anno finanziario 1965, dall'articolo 51 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per detto anno, sembra che il problema cui si riferisce l'interrogante possa essere avviato a soluzione

senza l'adozione di altri particolari provvedimenti.

Con l'occasione, per quanto riguarda la eliminazione delle baracche, si fa presente che con la legge 28 luglio 1961, n. 705, è stata, tra l'altro, autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per la costruzione in Calabria, ai fini della legge 9 agosto 1954, n. 640, di alloggi per accogliere le famiglie alloggiate in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili.

Inoltre, per eliminare le baracche esistenti nel comune di Messina, con la legge 25 gennaio 1962, n. 25, è stato autorizzato il limite d'impegno complessivo di lire 200 milioni, in ragione di lire 50 milioni annui dal 1961-62.

Con tali assegnazioni si è inteso appunto provvedere alla totale eliminazione delle baracche ancora esistenti nelle località di cui trattasi.

Quest'ultima legge ha autorizzato, inoltre, la spesa complessiva di lire 2 miliardi, in ragione di lire 500 milioni annui dal 1961-62, per il completamento delle opere relative sull'attuazione dei piani regolatori dei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi danneggiati dal terremoto del 1908.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: BELOTTI.

BERLINGUER LUIGI, D'ALEMA, NATTA, SERBANDINI, FASOLI, NAPOLITANO LUIGI e AMASIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore degli studenti che hanno seguito i corsi e superati gli esami del biennio propedeutico di studi di architettura, svolto di fatto presso l'università degli studi di Genova.

In considerazione del fatto che i suddetti studenti non possono subire le conseguenze della mancata regolarità giuridica — loro non imputabile — di detto biennio, né possono essere esposti al rischio di perdere irrimediabilmente due anni di studi, gli interroganti chiedono al ministro se intenda intervenire con gli strumenti che crederà opportuni presso altre università italiane, perché gli stessi studenti vengano ammessi al secondo e al terzo anno di architettura, in attesa che il Parlamento affronti responsabilmente il problema della nuova facoltà di architettura dell'università di Genova nel contesto della programmazione scolastica e della riforma universitaria. (8249)

RISPOSTA. — A decorrere dall'anno accademico 1963-64 è stata istituita presso l'uni-

versità di Genova la facoltà di architettura, limitatamente al biennio di studi propedeutici, ed è stata riconosciuta a tutti gli effetti la validità dei corsi svolti di fatto nell'anno accademico 1962-63.

Il Ministro: GUI.

BERLINGUER LUIGI E MARRAS. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che l'edificio ora ospitante la scuola media di Castelsardo (Sassari) è stato dichiarato pericolante dal genio civile, e che il suddetto comune ha da molti anni rinnovato continuamente la domanda volta ad ottenere la promessa ministeriale di mutuo per la costruzione di nuovo caseggiato scolastico.

Gli interroganti chiedono se i ministri intendano intervenire e, particolarmente, intendano dare carattere di urgenza alla pratica del suddetto comune, consentendo così il rapido inizio dei lavori di costruzione della nuova scuola. (9207)

RISPOSTA. — È stato concesso al comune di Castelsardo, ai sensi dell'articolo 1, capoverso, della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, il contributo dello Stato sulla spesa di lire 80 milioni per la costruzione di un lotto funzionale dell'edificio della scuola media nel capoluogo.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

BERLINGUER MARIO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e della marina mercantile.* — Per conoscere se ritengano eccessiva la trascuranza continua dell'attracco del piroscafo che dovrebbe raccogliere passeggeri da Santa Teresa (Sassari) a Bonifacio e viceversa e quando praticamente sarà realizzato su tale linea il traghetto più volte promesso. (12818)

RISPOSTA. — Qualche omissione che si è verificata nel servizio del piroscafo che collega Santa Teresa a Bonifacio, è stata causata unicamente da avverse condizioni atmosferiche, esulando ogni trascuratezza da parte della società Tirrenia che gestisce il servizio.

Si informa altresì l'interrogante che la predetta società destinerà in un prossimo futuro e probabilmente entro la seconda decade del prossimo mese di dicembre, una motonave di nuova costruzione di 650 tonnellate

stazza lorda al collegamento Santa Teresa-Bonifacio.

Il Ministro della marina mercantile: SPAGNOLLI.

BERNETIC MARIA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se sia a conoscenza della gravissima situazione economico-finanziaria dell'azienda portuale dei magazzini generali di Trieste. Risulta, infatti, che tale situazione, se non venisse prontamente sanata, potrebbe gravemente danneggiare l'attività portuale.

L'interrogante, pertanto, sollecita il ministro competente ad intervenire, con urgenza, per rendere possibile il ripianamento del deficit dell'azienda, perché siano adottati tutti i provvedimenti da tempo previsti e promessi per sollevare l'azienda dagli oneri che gravano su di essa per le spese dei servizi ferroviari nell'ambito del porto, per potenziare le sue attrezzature e, soprattutto, perché sia affrettata l'attesa istituzione dell'ente portuale autonomo, prevista dalla legge costituzionale istitutiva della regione Friuli-Venezia Giulia. (12290)

RISPOSTA. — La situazione deficitaria dell'azienda portuale dei magazzini generali di Trieste risale ai tempi in cui la città giuliana faceva parte dell'impero austro-ungarico. Per colmarlo, anche allora, era necessario un contributo governativo che dalle 23.305,38 corone dell'anno 1900 arrivò alle 950.375,38 corone del 1911.

Dopo la prima guerra mondiale lo Stato italiano provvide ad erogare all'azienda un contributo annuale di lire 8.848.579,49 per lo esercizio 1919-20 e di lire 5 milioni per gli esercizi dal 1923-24 al 1929-30. Il pareggio fu raggiunto soltanto nel periodo 1935-47 in relazione alle particolari condizioni politiche, economiche e sociali dell'epoca.

Dopo la seconda guerra mondiale la frattura tra Trieste e quelle che erano state le sue tradizionali correnti di traffico diventò sempre più profonda, anche in considerazione del fatto che i porti di Fiume e Capodistria, passati sotto la sovranità dello Stato jugoslavo, erano diventati concorrenti di quello di Trieste.

La situazione attuale risente di tali circostanze storiche: in particolare a partire dall'esercizio 1961-62, si è venuto formando un disavanzo al quale non si è riusciti a far fronte col contributo del commissariato del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, contributo che si è dimostrato insufficiente ai

bisogni e alle esigenze dell'azienda. Tale disavanzo, alla chiusura dell'esercizio 1964-65, ammontava a circa un miliardo e 350 milioni di lire.

Pertanto la Banca nazionale del lavoro, che svolge il servizio di tesoreria dell'azienda, ha negato ulteriori anticipazioni, facendo presente che la propria assistenza creditizia non può non trovare un limite nella misura dell'importo del contributo del commissariato stesso, che ne costituisce la garanzia. L'anzidetto stato di cose, e la conseguente mancanza di liquidità, hanno creato una condizione di disagio nel funzionamento dell'azienda in questione.

Perciò, il commissariato del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia ha di recente prospettato la necessità di provvedere con urgenza ad assegnare all'azienda un contributo straordinario da parte dello Stato, inteso a colmare i disavanzi di bilancio non coperti da contributo commissariale (ammontanti alla cifra sopraddetta di circa 1.350.000.000).

Tanto premesso, questo Ministero ha rappresentato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero del tesoro la necessità di intervenire urgentemente, con adeguati stanziamenti. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha riconosciuto la necessità che la questione venga esaminata con la dovuta considerazione, facendo presente come essa « interessando l'attività del porto — la quale, come è noto, incide in modo rilevante sulla vita della città giuliana — riveste carattere squisitamente politico e, come tale, non può, quindi, essere esaminata unicamente alla stregua dei consueti criteri di convenienza economico-finanziaria ».

Per quanto riguarda la realizzazione delle previste opere infrastrutturali, a norma della legge 31 marzo 1958, n. 298, è stata finanziata la costruzione del molo VII, destinato ad accrescere la capacità ricettiva del porto, per un importo totale di lire 10.471.000.000.

A tale proposito si comunica che la ditta Angelo Fassura ha firmato il verbale di consegna in data 8 giugno 1965 impegnandosi ad ultimare l'opera entro 3 anni e mezzo da tale data. Allo stato è in corso di ultimazione l'approntamento del cantiere (la cui messa in opera è particolarmente complessa); l'inizio dei lavori per la costruzione vera e propria del molo avverrà presumibilmente entro la fine del 1965.

Per quanto attiene, infine, all'istituzione dell'ente autonomo del porto di Trieste, previsto dall'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (relativa allo sta-

tuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), ricordo che il problema è stato oggetto di una intensa attività legislativa: hanno infatti presentato proposte di legge in tal senso il senatore Vidali, gli onorevoli Belci-Bonacina e l'interrogante insieme agli onorevoli Franco Raffaele, Lizzero, Giachini, Golinelli, Fasoli e Bastianelli. Uno studio sul tema è stato anche predisposto dalla camera di commercio di Trieste.

Questo Ministero da parte sua ha, da tempo, elaborato uno schema di disegno di legge, che è all'esame dei vari dicasteri interessati. A tal fine hanno avuto luogo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alcune riunioni con la partecipazione dei rappresentanti delle varie amministrazioni.

Poiché devono essere ancora esaminate alcune questioni, il ministro ha chiesto recentemente che venga indetta presso la Presidenza del Consiglio una nuova riunione interministeriale per risolvere gli ultimi problemi e procedere alla stesura definitiva del testo del provvedimento.

Si desidera assicurare altresì che i problemi della città giuliana sono seguiti con la massima attenzione da questo Ministero e guardati in una visione globale allo scopo di trovare soluzioni atte a promuovere la ripresa delle varie attività. Recentemente il ministro ha richiamato su tali problemi l'attenzione del Presidente del Consiglio dei ministri, sottolineando in particolare i problemi riguardanti:

- 1) l'istituzione dell'ente autonomo del porto previsto dalla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
- 2) il riassetto dell'azienda portuale dei magazzini generali, finanziata dallo Stato;
- 3) l'integrazione del fondo incremento traffici;
- 4) la coordinazione delle opere marittime con le opere di collegamento stradale e ferroviarie;
- 5) le iniziative relative al cantiere navale San Marco e al bacino di carenaggio;
- 6) il progetto di istituire nel porto di Trieste, un grande centro di raccolta e smistamento della produzione ortofrutticola, (analogo a quello di Rivalda Scrivia) centro che potrebbe dare importante apporto alle attività economiche triestine e che potrebbe, quindi, meritare incoraggiamento e sostegno pubblico;
- 7) la costruzione dell'oleodotto transalpino, già entrata in fase esecutiva.

Questo Ministero continuerà a seguire i problemi di Trieste, specie quelli attinenti al campo marittimo, ed a spiegare tutta la propria attività per una loro completa soluzione.

Il Ministro della marina mercantile:
SPAGNOLLI.

BERTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se al concorso per merito distinto per il passaggio anticipato dal coefficiente 309 al coefficiente 402 saranno ammessi quegli insegnanti che, pure essendo nel coefficiente inferiore soltanto da cinque anni, hanno ottenuto la retrodatazione di due anni per avere vinto il concorso per il passaggio dalla seconda alla terza classe di stipendio e ritengono di trovarsi pertanto nelle condizioni previste dalla legge 13 marzo 1958, n. 165.
(12954)

RISPOSTA. — Al concorso per il passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio possono partecipare gli insegnanti che, alla data del 1° ottobre dell'anno cui il concorso si riferisce, posseggono una anzianità di almeno sette anni nella terza classe.

Pertanto, la categoria di insegnanti cui si riferisce l'interrogante, avrà diritto a partecipare al concorso in parola.

Il Ministro: GUI.

BIAGGI FRANCAANTONIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere entro quale esercizio è da prevedersi l'accoglimento della domanda, da tempo avanzata dal comune di Tione di Trento e ripetuta in data 8 marzo 1965, per contributo di lire 122.700.000 destinate alla costruzione di un edificio ad uso della scuola media e di una palestra per la esistente scuola di avviamento commerciale e per la futura scuola media.

Per questi edifici il comune di Tione ha già predisposto il progetto ed acquistato il terreno.
(13257)

RISPOSTA. — La domanda del comune di Tione di Trento, intesa ad ottenere la concessione di un ulteriore contributo statale per la costruzione dell'edificio della scuola media con annessa palestra nel capoluogo, sarà tenuta in particolare considerazione per ogni favorevole provvedimento che sarà possibile adottare in sede di elaborazione del prossimo programma di finanziamento di opere di edilizia scolastica.

Il Ministro della pubblica istruzione:
GUI.

BIGNARDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intenda urgentemente promuovere l'allacciamento telefonico da tempo richiesto da parte di un gruppo di abitanti nella frazione di Marano di Castenaso (Bologna), zona in costante sviluppo agricolo e commerciale.
(13332)

RISPOSTA. — Quest'amministrazione non può disporre la realizzazione del collegamento telefonico della frazione di Marano di Castenaso e di numerosissimi altre località che ne hanno titolo ai sensi della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, essendo la validità di detta legge scaduta il 30 giugno 1965.

Si fa presente tuttavia che recentemente il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di disegno di legge predisposto da questo Ministero inteso a prorogare i benefici previsti dalla predetta legge n. 1215. Detto provvedimento verrà quanto prima sottoposto al Parlamento.

Il Ministro: RUSSO.

BISANTIS. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per avere notizie dell'approvvigionamento idrico del comune di Sellia Marina (Catanzaro).

In particolare, l'interrogante desidera conoscere se rimanga confermata la previsione e sia ancora valido il programma di normalizzazione la situazione idrica del citato comune, con apposita diramazione del nuovo acquedotto di Catanzaro, alimentato dal fiume Melito; e se, per venire incontro alle necessità delle popolazioni interessate, sempre nel quadro dell'acquedotto del Melito, sarà dato corso anticipato alla costruzione del tronco di Santa Maria di Catanzaro e Sellia Marina, immediatamente alimentato dall'impianto sul fiume Corace, di già costruito.
(13282)

RISPOSTA. — La normalizzazione dell'approvvigionamento idrico del comune di Sellia Marina sarà assicurata dal costruendo acquedotto del Melito, del quale è già pervenuto alla Cassa per il mezzogiorno il progetto di massima delle sole opere di acquedotto, mentre è in fase di studio la progettazione della diga.

Considerata l'impossibilità di poter realizzare l'intero complesso a breve scadenza, attesi i particolari studi, le complesse indagini da eseguire il considerevole impegno finanziario, è stato già posto in istruttoria un primo lotto esecutivo di opere riguardanti la condotta litoranea a servizio, tra l'altro, del-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

l'abitato di Sellia Marina, che sarà alimentato provvisoriamente dalle batterie di pozzi già scavati nella zona.

Il Ministro: PASTORE.

BISANTIS. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per avere notizie circa l'approvvigionamento idrico della frazione Cropani Marina del comune di Cropani (Catanzaro). Per conoscere, in particolare se sia prevista ancora la normalizzazione idrica di detta frazione con apposita diramazione del nuovo acquedotto di Catanzaro alimentato dal fiume Melito, ovvero mediante diramazione dell'acquedotto Ser-sale-Cropani ed uniti. (13283)

RISPOSTA. — La frazione di Cropani Marina sarà alimentata, unitamente alla città di Catanzaro ed altri numerosi centri, dal complesso acquedottistico con derivazione dall'invaso sul fiume Melito. Il progetto generale di massima dell'acquedotto è già pervenuto alla Cassa per il mezzogiorno e attualmente sono in fase di studio quelli particolari per le opere di invaso.

Uno schema di programma esecutivo, tuttora allo studio, prevede la realizzazione anticipata della condotta litoranea del predetto complesso, che potrà essere alimentata, in via provvisoria, con altre risorse idriche della zona. Tra i centri da servirsi con la detta condotta litoranea v'è la frazione di Cropani Marina.

Il Ministro: PASTORE.

BISANTIS. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere quali interventi, negli anni passati, la Cassa per il mezzogiorno abbia spiegato al fine di migliorare l'approvvigionamento idrico del comune di Tiriolo (Catanzaro); quale sia l'attuale situazione idrica; e quale sia il programma che dovrà consentire le normalizzazioni del rifornimento idrico del comune anzidetto. (13284)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno, nelle more della definitiva normalizzazione dell'approvvigionamento idrico del comune di Tiriolo, connesse alla realizzazione del grande acquedotto del Melito, ha intanto eseguito alcune opere provvisorie con il finanziamento dei seguenti progetti:

a) acquedotto sussidiario per Tiriolo dell'importo di lire 15.800.000;

b) perizia per integrazione di detto acquedotto sussidiario dell'importo di lire 22.200.000.

Tutti i lavori previsti dai detti progetti sono stati realizzati adducendo al serbatoio cittadino, mediante sollevamento, la portata complessiva minima di 2,00 litri al secondo. Il vetusto acquedotto esistente convoglia una portata di circa 1,00 litro al secondo.

Il progetto generale di massima del citato acquedotto del Melito è già pervenuto alla Cassa ed è in corso di studio la progettazione delle opere di invaso sull'omonimo corso di acqua.

Il Ministro: PASTORE.

BISANTIS. — *Al Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno.* — Per conoscere come la Cassa per il mezzogiorno abbia previsto la soluzione del problema relativo al rifornimento idrico dei comuni di Gimigliano, di Settingiano, di Marcellinara (Catanzaro). Per conoscere altresì quali interventi la Cassa medesima abbia spiegato in detti comuni, allo scopo di predisporre la realizzazione e la costruzione dei relativi acquedotti. (13285)

RISPOSTA. — La normalizzazione dell'approvvigionamento idrico dei comuni di Gimigliano, Settingiano e Marcellinara è prevista nell'ambito del grande acquedotto del Melito, alimentato dall'invaso attualmente in corso di progettazione sull'omonimo corso di acqua.

Nelle more della realizzazione dell'invaso sopraddetto, la Cassa per il mezzogiorno ha curato la definizione del progetto generale di massima dell'acquedotto, e, in particolare per Settingiano, in considerazione del grave stato di disagio di quella popolazione, ha anticipato la costruzione del serbatoio assicurandone, altresì, il funzionamento mediante l'allacciamento all'acquedotto esistente.

Il Ministro: PASTORE.

BO, BIANCANI, SPAGNOLI, LAJOLO, LENTI, MAULINI, SCARPA E TEMPIA VALENTA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — In relazione alle presunte irregolarità denunciate pubblicamente dalla stampa in merito al passivo dichiarato di oltre 660 milioni nel bilancio della Consociazione cantine Asti-nord che interessa 6 mila famiglie contadine associate nelle dieci cantine sociali di Piovà Mas-saia, Settime, Asti-San Bartolomeo, Govone,

Cisterna, Santa Margherita di Castiglione, Colle Enomondo, Ferrere, Vinchio e Chieri.

Per conoscere:

1) la reale situazione esistente, anche in riferimento ai rilievi periodici degli organi di controllo sulle cooperative;

2) l'ammontare del credito agrario erogato a tutt'oggi — in qualsiasi forma — a favore della cosiddetta consociazione;

3) le cause del dissesto e le eventuali responsabilità personali ad esso collegate.

Per chiedere la necessaria vigilanza in difesa degli interessi delle aziende contadine aderenti alle suddette dieci cantine sociali dislocate nelle province di Asti, Cuneo e Torino ed a tutela del prestigio delle rimanenti 82 cantine sociali piemontesi, che nulla hanno a che fare con le presunte irregolarità e col dissesto della consociazione Asti-nord e che restano il più valido strumento di difesa della viticoltura dai monopoli vinicoli, dalle frodi e dalla speculazione. (9066)

RISPOSTA. — A seguito della ispezione straordinaria a suo tempo disposta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da questo Ministero, la cooperativa Consociazione cantine sociali Asti-nord, con sede in Piovà Massaia, frazione di Gallereto, è stata diffidata ad eliminare le irregolarità riscontrate.

La cooperativa nel comunicare di non poter ottemperare alla diffida, ha chiesto l'intervento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la nomina di un commissario governativo.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1965, su conforme parere del comitato centrale per le cooperative e d'intesa con questo Ministero, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della cooperativa ed è stato nominato un commissario governativo, per un periodo di sei mesi.

Il commissario, d'accordo con gli istituti creditori, sta predisponendo un piano di risanamento economico della cooperativa, con il quale potrà essere avviato a soluzione il problema della graduale eliminazione delle esposizioni in essere e della ripresa dell'attività sociale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste FERRARI-AGGRADI.

BOLOGNA. — *Ai Ministri della marina mercantile e del tesoro.* — Per sapere se, a conoscenza — come certamente sono — della allarmante e pesante situazione in cui si trova

l'Azienda portuale triestina dei magazzini generali, stiano predisponendo, in attesa della legge istitutiva dell'ente porto prevista dallo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, dei provvedimenti finanziari atti a riassetare l'azienda stessa con l'urgenza richiesta dalla lamentata grave sua situazione.

Trieste, e il suo porto, e tutti gli operatori economici che del porto si servono, hanno assoluta necessità che i magazzini generali possano continuare a offrire i loro insostituibili servizi, e sono pertanto in vivo allarme per la sorte dell'azienda portuale, la quale — oltre a tante altre difficoltà — deve far fronte alla accanita concorrenza dei porti stranieri, causa non ultima della difficile situazione finanziaria. (12243)

RISPOSTA. — La situazione deficitaria della Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste risale ai tempi in cui la città giuliana faceva parte dell'impero austro-ungarico. Per colmarlo, anche allora, era necessario un contributo governativo che dalle 23.305,38 corone dell'anno 1900 arrivò alle 950.375,38 corone del 1911.

Dopo la prima guerra mondiale lo Stato italiano provvide ad erogare all'azienda un contributo annuale di lire 8.848.597,49, per l'esercizio 1919-20 e di lire 5.000.000 per gli esercizi dal 1923-24 al 1929-30.

Il pareggio fu raggiunto soltanto nel periodo 1935-47 in relazione alle particolari condizioni politiche, economiche e sociali dell'epoca.

Dopo la seconda guerra mondiale la frattura tra Trieste e quelle che erano state le sue tradizionali correnti di traffico diventò sempre più profonda, anche in considerazione del fatto che i porti di Fiume e Capodistria, passati sotto la sovranità dello Stato jugoslavo, erano diventati concorrenti di quello di Trieste.

La situazione attuale risente di tali circostanze storiche: in particolare a partire dall'esercizio 1961-62, si è venuto formando un disavanzo cui non si è riusciti a far fronte con contributo del commissariato del Governo per la regione Friuli Venezia Giulia, contributo che si è dimostrato insufficiente ai bisogni e alle esigenze dell'azienda. Tale disavanzo alla chiusura dell'esercizio 1964-65 ammontava a circa 1.350.000.000.

Pertanto la Banca nazionale del lavoro, che svolge il servizio di tesoreria dell'azienda, ha negato ulteriori anticipazioni, facendo presente che la propria assistenza creditizia non può non trovare un limite nella misura

dell'importo del contributo del commissariato stesso, che ne costituisce la garanzia. L'anzidetto stato di cose, e la conseguente mancanza di liquidità hanno creato una condizione di disagio nel funzionamento dell'azienda in questione.

Perciò, il commissariato del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia ha di recente prospettato la necessità di provvedere con urgenza ad assegnare all'azienda un contributo straordinario da parte dello Stato, inteso a colmare i disavanzi di bilancio non coperti da contributo commissariale (ammontanti alla cifra sopraddetta di circa un miliardo e 350 milioni).

Tanto premesso, questo Ministero ha rappresentato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero del tesoro, la necessità di intervenire urgentemente, con adeguati stanziamenti.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, ha riconosciuto la necessità che la questione venga esaminata con la dovuta considerazione, facendo presente come essa « interessando l'attività del porto — la quale, come è noto, incide in modo rilevante sulla vita della città giuliana — riveste carattere squisitamente politico e, come tale, non può, quindi, essere esaminata unicamente alla stregua dei consueti criteri di convenienza economico-finanziaria ».

Per quanto attiene, all'istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste, previsto dall'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (relativa allo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), ricordo che il problema è stato oggetto di una intensa attività legislativa: hanno infatti presentato proposte di legge in tal senso il senatore Vidali, i deputati Belci-Bonacina; e Bernetic, Franco, Lizzero, Giachini, Golinelli, Fasoli e Bastianelli.

Uno studio sul tema è stato anche predisposto dalla camera di commercio di Trieste.

Questo Ministero da parte sua ha da tempo elaborato uno schema di disegno di legge, che è all'esame dei vari dicasteri interessati. A tale fine hanno avuto luogo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alcune riunioni con la partecipazione dei rappresentanti delle varie amministrazioni.

Poiché devono essere ancora esaminate alcune questioni, ho chiesto recentemente che venga indetta presso la Presidenza del Consiglio una nuova riunione interministeriale per risolvere gli ultimi problemi e procedere alla stesura definitiva del testo del provvedimento.

Si assicura che i problemi della città giuliana sono seguiti con la massima attenzione da questo Ministero e riguardati in una visione globale allo scopo di trovare soluzioni atte a promuovere una ripresa delle varie attività.

Recentemente ho richiamato su tali problemi l'attenzione del Presidente del Consiglio dei ministri, sottolineando in particolare i problemi riguardanti:

1) l'istituzione dell'ente autonomo del porto prevista dalla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

2) il riassetto dell'azienda portuale dei magazzini generali, finanziata dallo Stato;

3) l'integrazione del fondo incremento traffici;

4) la coordinazione delle opere marittime con le opere di collegamento stradale e ferroviario;

5) le iniziative relative al cantiere navale San Marco ed al bacino di carenaggio;

6) il progetto di istituire nel porto di Trieste, un grande centro di raccolta e smistamento della produzione ortofrutticola (analogo a quello di Tivalta Scrivia) centro che potrebbe dare importante apporto alle attività economiche triestine e che potrebbe, quindi, meritare incoraggiamento e sostegno pubblico;

7) la costruzione dell'oleodotto transalpino, già entrata in fase esecutiva.

Questo Ministero continuerà a seguire i problemi di Trieste, specie quelli attinenti al campo marittimo, ed a spiegare tutta la propria attività per una loro completa soluzione.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

BONEA. — *Ai Ministri del commercio con l'estero, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per fermare l'importazione dalla Germania federale di vasche da bagno in ghisa, con pratica di *dumping*, per i riflessi negativi che si producono sull'industria nazionale del settore e che possono determinare la chiusura delle fonderie A. Necchi e Campigli, Fonderie e smalterie Genovesi, Fonderie e smalterie Lombarde, Fonderie e smalterie di Savona ed O.S.V.A., con la conseguente perdita del posto di lavoro di 3.500 operai occupati nelle industrie succitate. (12969)

RISPOSTA. — Quanto segnalato dall'interrogante circa il presunto *dumping* tedesco per le vasche da bagno importate in Italia,

era già a conoscenza di questo Ministero perché prospettato direttamente dalle categorie economiche interessate.

Della questione è stato investito l'ufficio commerciale a Bonn il quale ha in corso una azione presso le autorità competenti della repubblica federale; qualora tale azione non ottenga risultato e se ve ne saranno gli estremi verrà provveduto a ricorrere alla commissione C.E.E. ai termini dell'articolo 91 del trattato di Roma, per l'adozione dei necessari provvedimenti.

Il Ministro del commercio con l'estero:
MATTARELLA.

BONTADE MARGHERITA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere se, a seguito della proroga fino al 31 dicembre 1980 dell'attività della Cassa, stabilita con la legge 26 giugno 1965, n. 717, si possono ora far conoscere alle commissioni provinciali per l'artigianato le modalità per l'inoltro delle domande raccolte fin dal 21 gennaio 1964, presentate dalle aziende artigiane, per essere ammesse a contributo. (13363)

RISPOSTA. — L'articolo 17 della legge 26 giugno 1965, n. 717, prevede che la Cassa per il mezzogiorno conceda, per un ulteriore quinquennio, contributi a fondo perduto in favore dell'artigianato e della pesca.

Trattasi, come è evidente, della prosecuzione dell'intervento già svolto in passato dalla Cassa ai sensi degli articoli 11 e 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, prosecuzione tuttavia limitata al primo quinquennio di applicazione della citata legge n. 717 del 1965.

Va anche ricordato che, a partire dal 18 gennaio 1964, a seguito dell'intervenuto esaurimento dei fondi destinati dal piano quindicennale 1950-1965 a questo specifico settore di intervento, la Cassa non ha potuto dar seguito a numerose richieste di contributo, le quali attualmente risultano pendenti, rispettivamente, presso le commissioni provinciali dell'artigianato e le capitanerie di porto.

Il cennato intervento in favore dell'artigianato e della pesca si inquadra, dunque, in quel programma di completamento del piano quindicennale alla cui esecuzione la Cassa può essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 27 della richiamata legge n. 717.

In tale quadro, la Cassa è stata recentemente autorizzata a destinare, per il cennato completamento, la somma complessiva di lire 4.200 milioni per contributi all'artigianato e alla pesca, secondo alcune indicazioni di priorità che dovranno regolare la pronta ripresa dell'intervento nei due anzidetti settori.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: PASTORE.

BOVA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per avere notizie circa la soluzione del problema relativo all'approvvigionamento idrico del comune di Jacurso (Catanzaro).

L'interrogante desidera conoscere l'attuale stato di programmazione e di progettazione dell'acquedotto del detto comune, a cui è stata assegnata l'acqua di proprie sorgenti. (13316)

RISPOSTA. — La costruzione dell'acquedotto di Jacurso rientra nell'ambito degli interventi di normalizzazione idrica, che la Cassa per il mezzogiorno sta realizzando nella zona della piana di Sant'Eufemia. Il relativo progetto è in avanzato corso di elaborazione.

Quanto al finanziamento della detta opera, si fa rilevare che lo stesso è subordinato alla definizione dei programmi esecutivi di intervento nel settore specifico, quali potranno delinearsi una volta perfezionato l'iter di formazione del primo piano di coordinamento di cui all'articolo 1 della recente legge 26 giugno 1965, n. 717.

Il Ministro: PASTORE.

BOZZI. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della riforma burocratica.* — Per conoscere — premesso che, come del resto è stato ampiamente riportato dalla stampa nazionale, i compensi mensili per lavoro straordinario al personale civile dello Stato sono stati decurtati dall'inizio del corrente anno di circa il 30 per cento, e che ciò è avvenuto per la mancata emanazione delle leggi delegate conseguenti alla legge delega sul conglobamento; considerato che l'anzidetta riduzione ha colpito il personale in questione in un momento in cui lo stesso è chiamato a far fronte al continuo aumento del costo della vita — quali provvedimenti intendano adottare per sanare, con l'urgenza del caso, la situazione che si è venuta a determinare, e che tiene in vivo allarme le famiglie dei dipendenti dello Stato la cui retribuzione men-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

sile, costituita dallo stipendio e dallo straordinario, risulta ridotta in misura variabile dal 5 al 10 per cento e che si attendevano dalla legge sul conglobamento di veder migliorata e non così gravemente peggiorata la loro situazione finanziaria. (9898)

RISPOSTA. — L'attribuzione del compenso per lavoro straordinario al personale civile dello Stato è stata effettuata, nei primi mesi del corrente anno, in base ad una liquidazione provvisoria, per la quale sono state adoperate le tariffe orarie in vigore fino al 31 dicembre 1964, in attesa delle nuove misure operanti dal 1° gennaio 1965 a seguito dell'emanazione del provvedimento per la prima fase del conglobamento, in attuazione della delega concessa al Governo con legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

Tale provvedimento si è concretato nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, e, pertanto, le amministrazioni hanno provveduto alla riliquidazione del compenso per lavoro straordinario reso dal 1° gennaio 1966 in poi.

Con l'applicazione delle nuove misure, l'importo mensile del compenso in parola è risultato non inferiore a quello mediamente fruito dagli interessati nel decorso esercizio finanziario, in rapporto alla qualifica ed alle funzioni.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: BELOTTI.

BRANDI. — *Ai Ministri del tesoro, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — a seguito di recenti atteggiamenti assunti dalle direzioni del Banco di Napoli e del Banco di Roma, nei confronti di situazioni aziendali nelle province di Salerno ed Avellino nonché di dichiarazioni di dirigenti del Banco di Napoli — le effettive direttive impartite per la concessione del credito a complessi industriali, in fase di ammodernamento o di ampliamento o di costruzione, per permettere loro di superare la situazione congiunturale o crisi temporanee, al fine di salvaguardare l'occupazione della manodopera e la conservazione di ingenti patrimoni industriali; e per sapere se ritengano opportuno (in considerazione di episodi verificatisi) di dare incarico ai prefetti, in particolari occasioni, di convocare le parti, pubbliche e private, per l'esame delle situazioni aziendali, prima che siano prese iniziative tali da provocare l'arresto delle attività aziendali e per mettere a

conoscenza il Governo delle situazioni economiche provinciali per eventuali tempestivi interventi. (7594)

RISPOSTA. — Come rilevato nelle diverse esposizioni rese al Parlamento, con precisa documentazione di cifre, si comunica che non è stata mai realizzata quella che viene definita una politica di « restrizione creditizia », ma si è attuato, invece, soltanto un oculato contenimento del ritmo di crescita degli impieghi, che si è tentato di collegare il più possibile alle reali esigenze della produzione e degli scambi.

Ora, considerato che gli orientamenti di politica creditizia a favore delle imprese industriali in fase di ammodernamento o di ampliamento o di costruzione si esprimono, attualmente, nel quadro della normativa vigente sui crediti agevolati, si fa presente che nelle più recenti iniziative adottate dal Governo con provvedimenti normativi ed amministrativi, si è realizzata una politica che, nella salvaguardia della stabilità monetaria come necessaria premessa e condizione di una politica di sviluppo, assicuri le fonti di provvista dei capitali alle imprese per una maggiore produttività, anche ai fini della stabilità del livello di occupazione.

In merito si richiamano, fra gli altri, il decreto legislativo 14 gennaio 1965, n. 1, riguardante l'istituzione di un fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123, ed il decreto legislativo 15 marzo 1965, n. 124, concernente interventi per la difesa dell'economia nazionale, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Circa l'opportunità di dare incarico ai prefetti, in particolari occasioni, di convocare le parti per l'esame delle situazioni aziendali, questo Ministero ritiene, almeno per quanto riguarda la situazione economico-finanziaria delle imprese e l'azione degli istituti di credito in favore delle medesime, che ogni valutazione in merito non possa non essere lasciata agli stessi istituti, in relazione alle disponibilità, ai rischi ed al fido da concedere.

Comunque, di fronte alle difficoltà di talune aziende segnalate alle prefetture di Salerno ed Avellino, ovvero a seguito di richieste di interessamento da parte di alcuni operatori economici, i detti uffici non hanno mancato di effettuare interventi per facilitare la concessione di crediti, invocati per la prosecuzione delle attività aziendali e per la remunerazione della manodopera. Da parte delle stesse prefetture prosegue, per quanto di com-

petenza, ogni possibile interessamento per consentire l'auspicato sviluppo delle attività economiche e sociali nelle rispettive province.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: BELOTTI.

BUFFONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se, tenuto conto dell'importanza che riveste nella zona il comune di San Marco Argentano (Cosenza) sede vescovile, della tenenza dei carabinieri, della guardia di finanza, dell'ufficio del registro, nonché zona di uffici « Enel » e di sezione territoriale « Inam », ritenga dover disporre perché San Marco Argentano venga prescelto per l'istituzione di un centro di distretto telefonico.

L'interrogante fa inoltre presente che, in conseguenza dell'automatizzazione dei telefoni, prevista per il 30 dicembre 1965, detta località sarà privata dall'attuale centro di settore telefonico. (13201)

RISPOSTA. — Per la località di San Marco Argentano, che è centro di settore del distretto telefonico di Cosenza, nessuna variazione è prevista in conseguenza dell'automatizzazione del servizio telefonico nella zona.

Ciò premesso, si fa presente che la richiesta intesa ad ottenere che tale località diventi centro di distretto, oltre a modificare il piano regolatore telefonico nazionale, non appare attualmente giustificata dalla situazione telefonica della zona, né dalla entità del traffico.

Inoltre, l'eventuale istituzione di un distretto autonomo, costringerebbe gli utenti telefonici di San Marco Argentano a corrispondere, per le loro comunicazioni telefoniche con il capoluogo di provincia (Cosenza), una tariffa maggiore rispetto a quella attualmente in vigore, in quanto nell'ambito di ciascun distretto telefonico si applica una tariffa unica (lire 105) inferiore alla misura delle tariffe praticate per comunicazioni fra località appartenenti a distretti diversi.

Il Ministro: RUSSO.

BUFFONE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se ritengano di dover accogliere l'ordine del giorno votato dal convegno dei sindaci marini e montani del golfo di Squillace, riunitosi a Soverato (Catanzaro) il 28 agosto 1965, con cui si fanno voti perché, in sede di predisposizione del primo piano quinquennale di coordinamento e di sviluppo economico, il

territorio del golfo di Squillace (costiera jonica-montagne della Sila e delle Serre), venga considerato « comprensorio di sviluppo turistico ». (13385)

RISPOSTA. — Come è noto, l'articolo 6 della legge n. 717 del 1965 demanda ai piani pluriennali di coordinamento — di cui all'articolo 1 della stessa legge — la determinazione dei comprensori di sviluppo turistico, ai fini della applicazione delle agevolazioni di cui al successivo articolo 18.

Tale individuazione, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge, dovrà avvenire sulla base di proposte formulate da una apposita commissione interministeriale, nominata con decreto di questo ministro di concerto con quello del turismo e dello spettacolo.

Si assicura che l'ordine del giorno votato nel convegno dei sindaci del golfo di Squillace, tenutosi a Soverato il 28 agosto 1965, al quale si è fatto esplicito riferimento, sarà preso in considerazione dalla predetta commissione nel corso dei propri lavori.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: PASTORE.

BUSETTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti abbiano già adottato ed intendano adottare per fronteggiare e risolvere la grave situazione in cui sono venuti a trovarsi i contadini di vaste zone della provincia di Padova e, in particolare, quelle dei Colli Euganei e del Conselvano colpite da eccezionali precipitazioni atmosferiche e da grandinate nelle giornate del 3 e 4 luglio 1965.

Poiché i danni sono rilevanti e riguardano non solo fabbricati rurali, ma in larghissima misura le colture tradizionali e in specie quelle industriali e specializzate, l'interrogante chiede di sapere se i ministri intendano predisporre le seguenti misure:

a) stanziamento straordinario di mezzi finanziari nel quadro di quelli da reperirsi per affrontare tutto il complesso delle devastazioni arrecate nella Val Padana;

b) pubblicazione dei decreti che delimitano le zone colpite;

c) attuazione urgente delle provvidenze previste dalle leggi in vigore opportunamente rifinanziate;

d) esenzione a favore dei danneggiati dal pagamento delle imposte e delle sovraimposte sui terreni ed altre imposte;

e) riduzione congrua dei canoni d'affitto per l'annata in corso;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

f) ampie proroghe per il pagamento di cambiali agrarie e di mutui con il contributo dello Stato;

g) apertura di credito agevolato e distribuzione di mezzi necessari per affrontare i nuovi cicli produttivi. (12194)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda i danni provocati dal nubifragio del 4 luglio 1965 in provincia di Padova e sulle altre province della Valle Padana e i conseguenti provvedimenti di primo soccorso si richiamano le comunicazioni fatte al riguardo dal Governo nella seduta del 9 luglio 1965 in sede di discussione di analoghe interpellanze e interrogazioni a risposta orale.

Questo Ministero assegnò in particolare alla prefettura di Padova contributi per lire 25.500.000, da ripartirsi tra gli E.C.A. dei comuni maggiormente colpiti della provincia per l'attuazione dell'assistenza ai sinistrati più bisognosi.

Inoltre concesse lire 27.700.000 a favore delle amministrazioni comunali della stessa provincia per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate.

Per quanto riguarda i danni nel settore agricolo la legge 26 luglio 1965, n. 969, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 17 agosto 1965, ha autorizzato — come è noto — la spesa di lire 8 miliardi per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio nazionale dal 14 maggio 1965 alla data di entrata in vigore della legge stessa, ed ha esteso a dette aziende le agevolazioni creditizie previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1954, n. 38.

Lo stesso provvedimento legislativo reca l'autorizzazione alla spesa occorrente per gli interventi da parte del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 9 aprile 1955, n. 279, e per la costruzione, a totale carico dello Stato, di case a carattere economico per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto.

I provveditori per le opere pubbliche sono stati interessati per la sollecita applicazione di dette norme, ai fini della riparazione o ricostruzione di abitazioni, e per la compilazione del programma di esecuzione delle altre opere per consentire senza indugi l'inizio dei relativi lavori.

A seguito della emanazione della citata legge n. 969 è stata destinata al magistrato delle acque la somma di lire 1.100.000.000.

Inoltre con decreti del ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 1° ottobre sono state delimitate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie delle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza nelle quali possono essere concessi contributi in conto capitale a favore delle aziende agricole danneggiate.

Dal canto suo il Ministero delle finanze, in attesa dell'ultimazione dell'istruttoria in corso, da parte delle intendenze di finanza, per gli accertamenti sull'entità dei danni nelle varie province ai fini dell'eventuale adozione delle provvidenze di natura fiscale di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, ha disposto la sospensione della riscossione della decorsa rata di agosto per le imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali a favore dei comuni delle suindicate province maggiormente colpite dal ripetuto nubifragio.

Nelle zone che a detti fini verranno delimitate saranno estesi, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, analoghi benefici in materia di contributi agricoli unificati.

Infine, nelle province per le quali verrà riconosciuto carattere di pubblica calamità ai danni provocati dal ripetuto nubifragio, il Ministero dell'industria e commercio potrà dare esecuzione alle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende industriali, commerciali ed artigiane.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: MAZZA.

CACCIATORE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga necessario ed urgente far ripristinare dalla Federconsorzi i magazzini granari di Pontecagnano (Salerno), Cancellino Scalo (Casserta), San Giovanni a Teduccio (Napoli), Torre del Greco (Napoli) e Foggia.

Tale chiusura non solo costringe i piccoli produttori a non avere più possibilità di scelta e quindi a sottostare al prezzo di mercato interno, ma getta nella miseria tanti e tanti lavoratori, i quali nelle zone sopra indicate non trovano possibilità di altra occupazione.

(13277)

RISPOSTA. — L'attuale situazione del mercato granario e l'entità delle vendite di prodotto all'organismo d'intervento sono tali da rendere antieconomica la riapertura dei magazzini di stoccaggio.

Infatti, le quotazioni del grano sul mercato sono abbastanza sostenute e superano, talvolta, il livello dei prezzi indicativi; in tale

situazione, è evidente che il ricorso allo stoccaggio — che, per altro, istituzionalmente costituisce l'*extrema ratio* della vigente disciplina comunitaria — risulta pressoché nullo. In provincia di Caserta sono stati venduti allo stoccaggio soltanto 2.389 quintali di grano tenero (già assorbiti dall'industria utilizzatrice) ed in quelle di Napoli, Salerno e Foggia i produttori non hanno venduto allo stoccaggio alcuna quantità di grano.

Si comprendono le ragioni di ordine sociale che sono alla base della richiesta per quanto riguarda i lavoratori precedentemente occupati presso i predetti magazzini granari, ma spiace comunicare che questo Ministero, nella sua sfera di competenza, non ha provvedimenti da adottare per risolvere i problemi. Si assicura, tuttavia, che la richiesta sarà tenuta nella dovuta considerazione per ogni favorevole eventualità.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

CARIOTA FERRARA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ritenga necessario disporre che sia presa in adeguato esame e modificata la vigente prassi della Cassa depositi e prestiti, in materia di affitti di alloggi di cooperative mutualitarie della Cassa, giusta la quale gli affittuari devono avere tutti i requisiti richiesti per divenire assegnatari degli alloggi e devono essere dipendenti o pensionati dello Stato.

La prassi suddetta sembra in contrasto con la dizione e lo spirito dell'articolo 11, comma primo, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica (regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165), il quale, rettammente interpretato, richiede i suddetti requisiti soltanto per le cessioni degli alloggi; e ciò per la considerazione che soltanto i cessionari godono dei benefici del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti, mentre gli affittuari non possono in nessun caso subentrare nell'assegnazione dell'alloggio, essendo ciò espressamente precluso dal citato articolo 111, comma ottavo, e non godono di alcun altro vantaggio.

Infatti essi, di norma, pagano la pigione corrente di mercato, rientrando nell'autonomia delle parti la determinazione di essa (articolo 111, comma terzo); ed il ministro dei lavori pubblici potrebbe non approvare il contratto, quando risultasse non vantaggioso per la cooperativa.

Inoltre contro la suddetta prassi sta anche la considerazione che, trattandosi di rapporti temporanei, normalmente ad anno, la richie-

sta dei requisiti occorrenti per gli assegnatari costituisce un grave ostacolo alla possibilità di affittare l'alloggio, sia per la limitazione di scelta dell'inquilino, sia per il lungo tempo occorrente per ottenere i non pochi certificati prescritti.

Tutto ciò con danno dell'assegnatario, che abbia necessità di dare in affitto l'alloggio, e della cooperativa.

Si chiede quindi di dare le opportune disposizioni perché, in conformità del vero contenuto della norma, gli affitti possano essere fatti anche a chi non sia dipendente o pensionato dello Stato né abbia i requisiti per diventare assegnatario, salvi soltanto il nulla osta della cooperativa ed il controllo del Ministero dei lavori pubblici sul contenuto dei patti del contratto. (12153)

RISPOSTA. — Ai sensi del primo comma dell'articolo 111 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 « l'assegnatario di alloggio di cooperativa mutualitaria della Cassa depositi e prestiti, nei casi di collocamento a riposo, di cambiamento di residenza, di mutamenti nello stato di famiglia o per altri gravi motivi, ha facoltà di affittare in tutto o in parte l'alloggio stesso o di far cessione del suo diritto a chi sia in possesso dei requisiti prescritti per diventare assegnatario ad appartenga alle categorie elencate nell'articolo 91 (sostituito dall'articolo 10 della legge 1° marzo 1952, n. 113) « sempre che concorra il nulla osta della cooperativa ed il consenso della Cassa depositi e prestiti ».

In relazione a quanto sopra, si ritiene che l'interpretazione costantemente data alla norma non solo dalla Cassa ma anche dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, sia conforme al suo contenuto.

Per altro, nei casi in cui i soci interessati abbiano comprovato di non essere riusciti a trovare inquilini in possesso dei requisiti richiesti, la Cassa depositi e prestiti, attenendosi al parere della commissione di vigilanza, all'uopo consultata dal Ministero dei lavori pubblici, non ha mancato di dare il proprio consenso alle locazioni.

Il Sottosegretario di Stato: BELOTTI.

CASSANDRO E LEOPARDI DITTAIUTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per sapere se siano al corrente delle vive preoccupazioni che agitano gli olivicoltori italiani e in particolare quelli del meridione per la prossima campa-

gna olivicolo-olearia a causa dei noti fattori di carattere economico e psicologico che hanno determinato e determinano la crisi del settore.

Per sapere in particolare se risponda a verità la notizia, che ha ulteriormente allarmato gli ambienti interessati, circa una massiccia importazione dall'estero di olio di semi, importazione che non potrà non recare gravissime conseguenze economiche e sociali al settore olivicolo nazionale.

Per conoscere quali misure e provvedimenti intendano disporre, con carattere di urgenza, per tutelare gli interessi degli olivicoltori nazionali, per mettere questi in condizioni di affrontare con serenità e fiducia la prossima campagna olivicolo-olearia. (13278)

RISPOSTA. — Questo Ministero, come in ognuna delle decorse campagne di produzione dell'olio di oliva, segue con vigile attenzione l'evoluzione del mercato oleario ed è in grado di assicurare che, essendo rimasti invariati i rapporti di abbinamento per l'importazione degli oli alimentari di origine vegetale, l'importazione degli oli stessi non è stata favorita in alcun modo.

Nel quadro degli interventi in favore del settore, questo Ministero sta predisponendo, per l'imminente campagna olearia, l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione, da attuare con i contributi dello Stato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI-AGGRADI.

COCCIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere per quali ragioni permanga l'ingiustificato regime commissariale nella amministrazione separata dei beni civici di Vazia (Rieti), malgrado la scadenza del termine di legge; e per sapere quando intenda restituire a quella comunità autonoma il diritto alla gestione democratica nell'interesse della popolazione e nel rispetto della legge. (13353)

RISPOSTA. — La permanenza in carica presso l'amministrazione separata dei beni di uso civico di Vazia del commissario prefettizio, nominato nel 1963 in seguito alla cessazione dell'organo ordinario per la perdita di oltre la metà dei componenti, si rende ancor necessaria per consentire che sia portato a termine il piano di lottizzazione dei terreni siti nelle località Pian di Rosce, Calcarone e Bocca di Prato al Monte Terminillo, al quale sono particolarmente interessati i frazionisti di Vazia.

Si assicura che la prefettura di Rieti non mancherà di seguire gli sviluppi di tale adempimento, per assicurare che la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dei beni civici di Vazia abbia luogo al più presto.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

COLASANTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se, dopo i non buoni risultati del consorzio nazionale canapa, che fra l'altro ha assorbito notevoli contributi statali, utilizzati per le spese dell'organizzazione consortile, senza apprezzabili vantaggi né per i produttori e né per il prodotto, che è andato diminuendo di anno in anno, non crede di favorire la liquidazione di detto consorzio ed incoraggiare concretamente la costituzione di cooperative e di consorzi di cooperative fra i canapicoltori per ammodernare sistemi di coltivazioni e strutture di trattamento del tiglio.

Eventuali contributi per incoraggiare tale coltivazione dovrebbero essere versati direttamente ai produttori che, a loro volta, dovrebbero essere lasciati liberi di vendere il loro prodotto all'industria nazionale od all'estero. (4602)

RISPOSTA. — I contributi statali ripartiti in tre esercizi finanziari (1956-57, 1957-58 e 1958-59) sono stati concessi al consorzio nazionale produttori canapa in applicazione della legge 1° novembre 1957, n. 1054, in corrispettivo di una riduzione del 10,82 per cento del prezzo della materia prima, disposta dal comitato interministeriale per la ricostruzione in favore dell'industria trasformatrice.

L'efficacia dell'intervento, inteso ad integrare il prezzo corrisposto ai canapicoltori, è stata per altro contenuta dal sopravvenire di particolari difficoltà, specialmente nel settore della monodopera, che hanno determinato una contrazione della superficie dei terreni investiti a canapa.

I finanziamenti concessi a favore delle gestioni di ammasso 1960-61 e 1961-62, in applicazione dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, hanno consentito di corrispondere nel 1960-61, lire 28.382 al quintale ai produttori conferenti del nord e lire 30.295 a quintale a quelli del sud; e nel 1961-62, lire 36.082 al quintale ai produttori conferenti del nord e lire 40.671 al quintale a quelli del sud.

Questi prezzi sono stati oltremodo incoraggiati, tanto che la produzione canapicola è aumentata e l'ammasso è passato da 80.500 quintali nel 1960-61 a 103.800 quintali nel 1962-63.

Comunque, è noto che la Corte costituzionale, con sentenza dell'aprile del 1963, ha posto fine all'ammasso obbligatorio e che questo Ministero, nell'interesse dei canapicoltori, ha autorizzato il consorzio ad effettuare l'ammasso volontario, per cui si è potuto anche assicurare alle maestranze addette alle operazioni di ammasso e selezione della canapa la continuazione del lavoro fino al termine del suo ciclo stagionale.

Nulla vieta, per altro, che i produttori invece di conferire la canapa all'ammasso volontario la cedano direttamente sul mercato.

Quanto, infine, alla richiesta di procedere alla soppressione del consorzio, si ritiene utile ricordare, tra l'altro, gli studi e la sperimentazione intrapresi dall'ente allo scopo di realizzare, col progresso tecnico e l'ammodernamento delle operazioni colturali una riduzione dei costi di produzione e creare, quindi, uno stimolo per l'auspicata ripresa delle colture.

Tale attività ha già raggiunto lusinghieri risultati: nel campo della genetica, con la creazione di nuove sementi capaci di generare piante con un contenuto di fibra superiore del 50 per cento al normale; nel campo degli impianti meccanici, con la progettazione di un nuovo sistema di macerazione e stigliatura della canapa a carattere industriale, che sottrarrà i canapicoltori dal pesante e costoso lavoro del macero.

Si aggiunge infine che, a cura del consorzio continua ad essere effettuato l'ammasso volontario della canapa, il quale permette di assicurare ai produttori un prezzo equo non soltanto per i conferimenti, ma anche per la commercializzazione sul libero mercato. È infatti ovvio che, se le quotazioni del mercato libero scendono al di sotto di quelle fissate per i conferimenti, i canapicoltori hanno convenienza di consegnare il loro prodotto all'ammasso volontario, il quale è gestito da un ente pubblico che, come tale, non persegue fini di lucro.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

CROCCO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali siano i motivi che non consentono lo spostamento, in zona più adatta, del poligono di tiro di Nettuno (Roma).

In subordinata, chiede di conoscere se, in attesa del successivo definitivo provvedimento, il ministro ritenga opportuno ripristinare l'uso pubblico dell'arenile confinante col poligono, così come avveniva in passato, al fine di permettere ai cittadini di Nettuno e ai villeggianti di usufruire della suddetta spiaggia, ricca fra

l'altro di sabbia ferrosa, particolarmente adatta per le cure contro artriti e reumatismi.

(12761)

RISPOSTA. — La possibilità di spostare in altra zona il poligono del centro esperienze di Nettuno ha costituito oggetto di attenta considerazione e sono state effettuate numerose ricognizioni per ricercare un'area sostitutiva idonea.

Le ricognizioni hanno dato però esito negativo, per cui non si rende possibile per il momento di far luogo all'invocato spostamento.

Quanto all'uso pubblico dell'arenile confinante con il poligono, una concessione in tal senso disposta nell'immediato dopoguerra in favore di un limitato numero di persone e nel breve tratto di arenile antistante la direzione, fu poi revocata nell'interesse della stessa popolazione civile, per motivi di sicurezza.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se risponda a verità la notizia secondo la quale l'« Enel » intenderebbe « tagliare la luce » alle aziende municipalizzate di Terni e di Spoleto per il considerevole debito maturato.

Sarebbe molto grave, se un ente di Stato dovesse paralizzare la vita produttiva di centri come Terni e Spoleto per la responsabilità di municipalizzate che trovano nella loro discutibile gestione l'approvazione dell'autorità tutoria, che di quello Stato è espressione.

(12501)

RISPOSTA. — L'« Enel » non ha ancora adottato alcuna decisione circa la sospensione della fornitura di energia elettrica delle aziende municipalizzate di Terni e di Spoleto nella considerazione che dette aziende hanno effettuato negli ultimi tempi pagamenti parziali.

Ovviamente l'ente ha fatto e farà pressioni per giungere ad un completo smobilizzo del debito maturato.

Il Ministro: LAMI STARNUTI.

DE MARZI, GUARIENTO, GIRARDIN E MIOTTI CARLI AMALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per conoscere se ritengano urgente intervenire con provvedimento legislativo straordinario per ovviare alle conseguenze eccezionali che hanno colpito popolazioni, raccolti, opifici e fab-

bricati dell'alta Italia — ivi compresi vari comuni del padovano — in seguito ai nubifragi dei giorni 3 e 4 luglio 1965.

Gli interroganti chiedono soprattutto che il provvedimento tenga conto, in via primaria, dei danni dove le colture arboree sono le uniche od hanno netta prevalenza in quanto le conseguenze si ripercuotono non solo nel presente, ma anche nel futuro; che si studi il modo di non privare i comuni delle normali entrate, date le già difficili situazioni di bisogno, come è già avvenuto nel passato in conseguenza di altre avversità atmosferiche dove a distanza di anni non hanno ancora ottenuto i mutui a sgravio di imposte come previsto dalle leggi attuali; che è indispensabile accelerare la concessione dei benefici individuali previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, affinché non avvenga quanto si lamenta attualmente per i comuni padovani dei Colli Euganei che ancora oggi attendono la liquidazione di quanto assegnato in seguito alle calamità ancora del 1962 e 1963.

(12174)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda i danni provocati dal nubifragio del 4 luglio 1965 in provincia di Padova e nelle altre province della Valle Padana e i conseguenti provvedimenti di primo soccorso si richiamano le comunicazioni fatte al riguardo dal Governo nella seduta del 9 luglio scorso in sede di discussione di analoghe interpellanze e interrogazioni a risposta orale.

Questo Ministero assegnò in particolare alla prefettura di Padova contributi per lire 25.500.000, da ripartirsi tra gli E.C.A. dei comuni maggiormente colpiti della provincia, per l'attuazione dell'assistenza ai sinistrati più bisognosi.

Inoltre concesse lire 27.700.000 a favore delle amministrazioni comunali della stessa provincia per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate.

Per quanto riguarda i danni nel settore agricolo la legge 26 luglio 1965, n. 969, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* il 17 agosto 1965, ha autorizzato — come è noto — la spesa di lire 8 miliardi per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio nazionale dal 14 maggio 1965 alla data di entrata in vigore della legge stessa, ed ha esteso a dette aziende le agevolazioni creditizie previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1954, n. 38.

Lo stesso provvedimento legislativo reca l'autorizzazione alla spesa occorrente per gli interventi da parte del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 9 aprile 1955, n. 279, e per la costruzione, a totale carico dello Stato, di case a carattere economico per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto.

I provveditori per le opere pubbliche sono stati interessati per la sollecita applicazione di dette norme, ai fini della riparazione o costruzione di abitazioni e della esecuzione di altre opere.

In particolare il magistrato delle acque del Po dispose la esecuzione di lavori di pronto soccorso (ricovero delle famiglie non abbienti rimaste senza tetto, ripristino delle opere igieniche e di argini di corsi d'acqua) nelle province di Venezia e Verona per l'ammontare di lire 180 milioni.

A seguito della emanazione della citata legge n. 969 è stata destinata al magistrato alle acque la somma di lire 1.100.000.000.

Inoltre con decreti del ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 1° ottobre sono state delimitate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie delle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza nelle quali possono essere concessi contributi in conto capitale a favore delle aziende agricole danneggiate.

Dal canto suo il Ministero delle finanze, in attesa dell'ultimazione dell'istruttoria in corso, da parte delle intendenze di finanza, per gli accertamenti sull'entità dei danni nelle varie province ai fini dell'eventuale adozione delle provvidenze di natura fiscale di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, ha disposto la sospensione della riscossione della decorsa rata di agosto per le imposte, sovrimeposte ed addizionali sui redditi dominicali a favore dei comuni delle suindicate province maggiormente colpiti dal ripetuto nubifragio.

Nelle zone che a detti fini verranno delimitate saranno estesi, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, analoghi benefici in materia di contributi agricoli unificati.

Infine, nelle province per le quali verrà riconosciuto carattere di pubblica calamità ai danni provocati dal ripetuto nubifragio, il Ministero dell'industria e commercio potrà dare esecuzione alle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende industriali, commerciali ed artigiane.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: MAZZA.

DE ZAN, FADA, GITTI, PEDINI, SALVI E ZUGNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore delle popolazioni bresciane colpite dai tremendi nubifragi del 1° e del 3 luglio 1965, che, specie nelle zone del basso Garda e della Valtenesi, hanno sconvolto numerose abitazioni civili e rurali e devastato pressoché interamente le colture che costituiscono l'unica risorsa economica: la vite e l'ulivo.

Gli interroganti, in relazione alla gravità dei danni accertati dalla prefettura di Brescia, dai comuni e dall'ispettorato dell'agricoltura, ritengono doveroso sollecitare il Governo a intervenire con la massima urgenza e con generoso spirito di solidarietà. (12203)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda i danni provocati dal nubifragio del 4 luglio 1965 in provincia di Brescia e i conseguenti provvedimenti di primo soccorso si richiamano le comunicazioni fatte al riguardo dal Governo nella seduta del 9 luglio 1965 in sede di discussione di analoghe interpellanze e interrogazioni a risposta orale.

Questo Ministero assegnò alla prefettura di Brescia contributi per lire 20 milioni da ripartirsi tra gli E.C.A. dei comuni maggiormente colpiti per l'attuazione dell'assistenza ai sinistrati più bisognosi.

Per quanto riguarda i danni nel settore agricolo la legge 26 luglio 1965, n. 969, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* il 17 agosto 1965, ha autorizzato — come è noto — la spesa di lire 8 miliardi per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio nazionale dal 14 maggio 1965 alla data di entrata in vigore della legge stessa, ed ha esteso a dette aziende le agevolazioni creditizie previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1954, n. 38.

Lo stesso provvedimento legislativo reca l'autorizzazione alla spesa occorrente per gli interventi da parte del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 279, e per la costruzione, a totale carico dello Stato, di case a carattere economico per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto.

Detto dicastero dispose in provincia di Brescia interventi di pronto soccorso per lire 5 milioni.

I provveditori per le opere pubbliche sono stati poi interessati per la sollecita applica-

zione di dette norme, ai fini della riparazione o ricostruzione di abitazioni, e della esecuzione delle altre opere.

Si soggiunge che a carico dello stanziamento autorizzato dalla legge n. 969, il Ministero dei lavori pubblici ha destinato alla Lombardia la somma di lire 60 milioni.

Inoltre con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 1° ottobre sono state delimitate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Brescia nelle quali possono essere concessi contributi in conto capitale a favore delle aziende agricole danneggiate.

Dal canto suo il Ministero delle finanze, in attesa della ultimazione della istruttoria in corso, da parte delle intendenze di finanza, per gli accertamenti sull'entità dei danni nelle varie province ai fini dell'eventuale adozione delle provvidenze di natura fiscale di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, ha disposto la sospensione della riscossione della decorsa rata di agosto per le imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali a favore dei comuni delle suindicate province maggiormente colpiti dal ripetuto nubifragio.

Nelle zone che a detti fini verranno delimitate saranno estesi, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, analoghi benefici in materia di contributi agricoli unificati.

Infine, nelle province per le quali verrà riconosciuto carattere di pubblica calamità ai danni provocati dal ripetuto nubifragio, il Ministero dell'industria e commercio potrà dare esecuzione alle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende industriali, commerciali ed artigiane.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: MAZZA.

DI LORENZO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere le ragioni per cui la cooperativa Unione Marinara di Augusta, debitamente iscritta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e alla camera di commercio di Siracusa, avente per funzione trasporto merci, di persone e pulizia delle acque, non è autorizzata a lavorare nel porto di Augusta dalla locale capitaneria che invece concede, in esclusiva, tale diritto al Gruppo barcaioi.

Per sapere se reputi doveroso intervenire urgentemente dato che, non solo il Gruppo barcaioi guadagna cifre più che che bastevoli alla propria remunerazione lavorativa, ma anche perché la sopradetta cooperativa

Unione Marinara ha affrontato notevoli spese per le attrezzature.

Per sapere se reputi doveroso intervenire per eliminare la condizione di monopolio che, agli occhi dell'opinione pubblica, appare ingiustificata e discriminante.

Per sapere, infine, se, nel porto di Augusta, riconosciuto come uno dei principali d'Italia, possa essere considerato legittimo l'aver concesso il lavoro al solo gruppo barcaioli. (12870)

RISPOSTA. — Nel porto di Augusta esiste un gruppo di barcaioli regolarmente costituito con decreto n. 18 in data 9 giugno 1959 della capitaneria di porto di Siracusa. Salvo alcune eccezioni previste dal locale « Regolamento per la circolazione e il trasporto delle persone e delle cose con mezzi nautici » approvata con ordinanza n. 4/1963 dal locale Circomare, al trasporto delle persone e delle cose sono adibiti i mezzi nautici del gruppo suddetto giusto il disposto dell'articolo 245 del regolamento marittimo che riserva ai barcaioli la condotta dei mezzi nautici adibiti ai servizi attinenti al traffico nell'ambito del porto presso il cui ufficio essi sono iscritti.

Pertanto la richiesta della cooperativa Unione marinara intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare il trasporto di persone o cose non è accoglibile in quanto contrastante con il sopraccitato regolamento locale.

Per quanto concerne il servizio di pulizia degli specchi acquei portuali si informa l'interrogante che il relativo onere incombe sulle società che hanno impianti *in loco*, per cui queste possono provvedervi direttamente e dare l'appalto a ditte di loro gradimento.

L'autorità marittima locale pertanto non può imporre alle predette società di affidare il servizio alla cooperativa Unione marinara, ma deve limitarsi ad esigere che il servizio stesso venga eseguito in maniera efficiente e con mezzi e personale adeguati.

Ciò nonostante l'ufficio circondariale marittimo di Augusta si è già premurato di portare a conoscenza delle suddette società che la cooperativa in questione è attrezzata per la pulizia degli specchi acquei dai residui oleosi e che, pertanto, deve essere tenuta presente come idonea per tale servizio.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

DI LORENZO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se reputi opportuno impartire disposizioni perché gli alunni della scuola media unica frequentanti le applicazioni tecniche e i loro insegnanti

vengano assicurati contro gli infortuni che eventualmente accadessero alla stessa stregua, comunque, di quanto accade per l'educazione fisica. (13193)

RISPOSTA. — L'assicurazione degli alunni delle scuole medie, come di quelli delle altre scuole secondarie, per gli infortuni che possono verificarsi durante l'orario scolastico, è stata disciplinata per la prima volta con la legge 29 luglio 1941, n. 1092, e confermata con la legge 19 gennaio 1963, n. 15.

Quest'ultima legge, tra l'altro, ha equiparato l'entità delle prestazioni da corrispondere agli alunni e agli insegnanti in caso di infortunio, a quelle previste per i lavoratori in genere.

In attesa della definizione con il Ministero del tesoro e con quello del lavoro e previdenza sociale della questione inerente al procedimento di contribuzione per l'assicurazione contro gli infortuni che possano verificarsi durante l'orario scolastico in attuazione della citata legge 19 gennaio 1963, n. 15, il Ministero ha diramato la circolare n. 447 del 7 dicembre 1964, con la quale sono state fornite istruzioni alle autorità scolastiche per i casi di infortunio.

Il Ministro: GUI.

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia informato che nel promontorio di Portofino, nel comune di Camogli, a Punta Chiappa, in località Scogli Grossi, zona nona cioè di rispetto assoluto del piano territoriale paesistico del monte di Portofino, è sorta una nuova costruzione ed è stato modificato un edificio esistente senza il parere favorevole del Consiglio superiore delle antichità e belle arti e senza l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione in violazione all'articolo 17 delle norme di applicazione del piano sopra segnato che così stabilisce: « non sono consentite costruzioni nuove né modifiche di quelle esistenti, salvo casi eccezionali approvati dal Ministero della pubblica istruzione su parere favorevole del Consiglio superiore delle antichità e belle arti. (11883)

RISPOSTA. — La nuova costruzione nel comune di Camogli Punta Chiappa — in località Scogli Grossi — rientra nel tipo di edifici consentiti dall'articolo 39 delle norme di applicazione del piano territoriale paesistico del promontorio di Portofino.

Per quanto riguarda, invece, le trasformazioni esistenti in zona nona, si fa presente che, trattandosi di modifiche che com-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

portavano un notevole vantaggio nei riguardi dell'incremento degli edifici nell'ambiente senza alterare l'entità volumetrica esistente a quel tempo, il competente soprintendente si è avvalso dell'articolo 53 delle norme di applicazione del piano territoriale paesistico del promontorio di Portofino, e ha inviato gli elaborati al Ministero soltanto per conoscenza.

Il Ministro: GUI.

FIUMANÒ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire in adesione all'esposto circostanziato del consigliere comunale Antonio Candido di Roccella Ionica (Reggio Calabria) inviato per conoscenza anche al Ministero dell'interno in data 1° giugno 1965, per normalizzare la posizione della signora Cappelleri Elisabetta, ostetrica condotta presso il comune di Roccella Ionica.

La suddetta ostetrica non esercita di fatto il suo incarico, ma il comune corrisponde i relativi emolumenti, senza alcun giovamento per l'importante settore dell'assistenza ostetrica a favore delle famiglie povere. (12015)

RISPOSTA. — L'ostetrica condotta Cappelleri Elisabetta è stata assunta alle dipendenze del comune di Roccella Ionica sin dal 10 aprile 1939.

Essendo stata colpita da emorragia cerebrale, nel 1960, ottenne da allora vari periodi di aspettativa per motivi di salute.

L'interessata ha sempre percepito le competenze dovutele ed ha altresì usufruito dei congedi ordinari di giorni 30 spettanti annualmente.

Durante i periodi di aspettativa e di congedo è stata sostituita dall'ostetrica Ginfroni Maria, assunta di volta in volta dal comune con funzioni di interina e regolarmente retribuita.

Per quanto sopra nessuna lamentela circa il funzionamento del servizio ostetrico è mai pervenuta al comune o all'ufficio del medico provinciale, per mancate prestazioni.

Secondo quanto fatto presente dal sindaco del comune, l'ostetrica Cappelleri risulta in atto in attività di servizio, avendo ultimato in data 2 gennaio 1965 l'ultimo periodo di aspettativa concessole per motivi di salute.

Su richiesta del medico provinciale, l'amministrazione comunale di Roccella Ionica ha recentemente sottoposto l'ostetrica condotta Cappelleri Elisabetta a visita sanitaria, in base alla quale l'ha riconosciuta fisicamente idonea a prestare servizio.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

FIUMANÒ. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere i motivi per cui (a distanza di circa otto anni dalla decisione del consiglio provinciale, che ha iscritto le somme in bilancio) le amministrazioni provinciali succedutesi non hanno ancora provveduto a fare installare l'impianto di riscaldamento presso l'ospedale neuropsichiatrico provinciale di Reggio Calabria, reclamato dal corpo medico, da parte dei sindacati e dei poveri ammalati; quali iniziative intendano adottare per far giungere la pratica fino alla stipula del contratto con la ditta appaltatrice e alla effettiva sollecita esecuzione dei suddetti lavori. (13246)

RISPOSTA. — Con deliberazione consiliare del 24 settembre 1963, n. 211, l'amministrazione provinciale di Reggio Calabria stabiliva di provvedere, mediante appalto-concorso, alla fornitura ed alla installazione di un impianto di riscaldamento in quell'ospedale neuropsichiatrico, e nominava, nel contempo, apposita commissione di consiglieri provinciali per l'esame dei progetti che sarebbero stati presentati dalle ditte di fiducia invitate alla gara.

Tale deliberazione veniva restituita per ricevuta da quella prefettura — che autorizzava l'appalto-concorso — col n. 65402 del 2 ottobre 1963.

La commissione ultimava i propri lavori il 27 dicembre 1963, e la giunta provinciale, accogliendo la proposta formulata dalla suddetta commissione, con atto deliberativo del 16 gennaio 1964, n. 128, restituito per ricevuta il 22 gennaio 1964, n. 4187, affidava per lire 71 milioni alla ditta Bergamini e C. di Roma l'appalto delle opere in parola, con esclusione dei lavori murari.

Successivamente, con deliberazione di giunta del 25 giugno 1965, n. 1097/1, approvata dalla giunta provinciale amministrativa nella seduta del 22 luglio 1965 e previa autorizzazione alla trattativa privata, veniva affidata alla stessa ditta Bergamini, per l'importo di lire 53.294.200 come da progetto predisposto dall'ufficio tecnico provinciale, anche l'esecuzione delle opere murarie, ed è ora in corso di stipula il relativo contratto che verrebbe definito nel corrente mese.

L'amministrazione ha fatto presente che detto impianto sarà funzionante entro il primo trimestre dell'anno venturo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: MAZZA.

FRANCHI E GRILLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi

che, ad un anno di distanza, ancora ostano all'emanazione dei decreti di promozione ad « ordinario » dei professori di ruolo straordinario di educazione fisica vincitori del concorso per titoli n. 2 a 563 cattedre di educazione fisica indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1960 e nominati in ruolo con decorrenza dal 1° ottobre 1962. (13360)

RISPOSTA. — I decreti di nomina e di passaggio ad « ordinario » degli insegnanti di educazione fisica vincitori del concorso n. 2, bandito il 15 marzo 1960, sono in corso di registrazione.

Tale adempimento, tempestivamente predisposto, ha avuto corso in un tempo maggiore del previsto, in quanto si è dovuto necessariamente subordinare alla registrazione del decreto presidenziale 15 aprile 1965, n. 725, concernente l'organico delle cattedre al 1° ottobre 1962, decreto che è stato registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1965 e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 2 luglio 1965, n. 161.

Il Ministro: GUI.

FRANCHI E SANTAGATI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se, di fronte alle gravi difficoltà in cui si dibatte la società « Simmel » di Castelfranco Veneto (Treviso), difficoltà che pongono in serio ed imminente pericolo il lavoro delle maestranze del reparto riparazione carri ferroviari, ritenga opportuno assegnare alla predetta società un congruo numero di commesse per la riparazione di carri delle ferrovie dello Stato, tenendo conto che con il prossimo 30 ottobre 1965 la stessa « Simmel » ultimerà i lavori delle precedenti commesse; se ritenga di poter provvedere a tale concreta necessità assegnando alla « Simmel » parte dei numerosi carri che risulterebbero in riparazione presso il deposito delle ferrovie dello Stato di Verona. (13544)

RISPOSTA. — In conseguenza della recessione del traffico ferroviario e della graduale riqualificazione del parco ferroviario conseguente alla immissione in servizio di veicoli di nuova costruzione, si è determinata una grave carenza di veicoli riparandi, particolarmente sentita nel settore dei carri, e pertanto tutte le ditte riparatrici, aventi con le ferrovie contratti di riparazione, si trovano in condizioni di disagio. Le condizioni della « Simmel » di Castelfranco Veneto non sono dissimili da quelle delle altre ditte del settore: infatti, sulla base delle più recenti rilevazioni statistiche disponibili (fine di settembre

1965) risulta che la « Simmel » ha potuto espletare circa il 71 per cento dell'impegno contrattuale minimo relativo ai primi tre mesi del periodo contrattuale in corso e, cioè, in misura conforme alla media generale della intera rete.

L'azienda ferroviaria sta facendo il possibile per cercare di alleviare le condizioni di disagio delle ditte riparatrici, anche ricorrendo a onerosi spostamenti di veicoli riparandi da una regione all'altra. Nel caso in oggetto, però, non si può disporre, come segnalato dagli interroganti, lo spostamento a Castelfranco Veneto dei carri in riparazione presso la squadra rialzo delle ferrovie di Verona, sia perché i carri colà giacenti sono strettamente necessari per una proficua utilizzazione del personale ferroviario addetto a quell'impianto, sia perché i carri destinati alle squadre rialzo sono abbisognevole di riparazioni di piccola entità e, quindi, di tutt'altro genere di quelle che vengono effettuate dalle officine riparatrici che provvedono, di norma, solo a riparazioni comportanti una spesa, in ore tariffarie, superiore a 50.

Il Ministro: JERVOLINO.

FRANCO RAFFAELE, LIZZERO, BERNETIC MARIA E FIBBI GIULIETTA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se ritengano opportuno intervenire — con l'urgenza che il caso richiede — presso la direzione del Cotonificio triestino di Gorizia e Ronchi dei Legionari, al fine di evitare i licenziamenti di altri 545 dipendenti, dopo i 277 già effettuati, e di impedire che sia dato questo nuovo colpo alla situazione economica già tanto grave della provincia isontina.

Tale intervento è stato sollecitato dal consiglio provinciale di Gorizia con il voto di un ordine del giorno, approvato all'unanimità in data 2 aprile 1965, anche in considerazione del fatto che tutti i tentativi precedentemente esperiti dalle autorità locali e regionali sono risultati infruttuosi.

Gli interroganti rilevano come l'intervento dei ministri interrogati sia opportuno in quanto l'azienda in parola ha goduto e continua a godere di incentivazioni pubbliche, quali quelle relative alla legge di zona franca per la città di Gorizia, e si prepara a godere delle agevolazioni previste dal superdecreto in discussione in questi giorni alla Camera.

Tali notevoli incentivazioni — pagate dal contribuente italiano a sostegno dell'occupazione — non solo non sono servite ad evitare

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

i licenziamenti, ma nemmeno ad indurre la azienda ad un atteggiamento umanamente e socialmente più sensibile, tanto che, per i 545 lavoratori già sospesi ed in procinto di essere licenziati, si è rifiutata addirittura di attendere la scadenza dei sei mesi di cassa integrazione salari previsti dalla legge e ciò per non dover corrispondere ai dipendenti licenziandi l'indennità di anzianità prevista dal contratto collettivo di lavoro per tutti coloro che mantengono il rapporto di lavoro alla data del 30 aprile 1965. (10869)

RISPOSTA. — La ditta Cotonificio triestino opera in provincia di Gorizia con uno stabilimento a Gorizia stessa e uno a Ronchi dei Legionari.

Il complesso è di gran lunga il più importante ed occupava anteriormente alla stasi produttiva del settore tessile, circa 3.200 dipendenti, mentre il personale impiegato nel cotonificio di Ronchi ammontava a circa 400 unità. Nonostante gli ammodernamenti degli impianti attuati negli ultimi tempi con notevoli investimenti di capitale, l'azienda ha attraversato recentemente gravi difficoltà ed ha dovuto procedere a riduzione del personale mediante licenziamento, effettuato nel marzo scorso, di circa 800 dipendenti dei quali circa 600 appartenenti allo stabilimento di Gorizia e circa 200 a quello di Ronchi dei Legionari.

Successivamente, al fine di realizzare una riduzione delle spese generali che consenta una migliore gestione aziendale, la ditta stessa ha deciso di concentrare tutte le proprie attività nello stabilimento di Gorizia.

Il 7 agosto 1965 è stata sospesa l'attività del reparto filatura dello stabilimento di Ronchi dei Legionari, mentre quella del reparto tessitura, già notevolmente ridotta, è proseguita fino alla fine del mese di settembre. Con il 1° ottobre anche quest'ultimo reparto ha sospeso la propria attività in cui erano impiegati ancora solo 50 unità lavorative femminili. Il personale che lo chiederà sarà assorbito dallo stabilimento di Gorizia; il rimanente sarà posto in Cassa integrazione o licenziato.

A tutto il 20 settembre hanno optato per il trasferimento 72 unità lavorative.

La situazione complessiva dell'azienda negli ultimi due mesi ha manifestato qualche confortante sintomo di ripresa concretizzatasi in un aumento della produzione sia dei filati che dei tessuti di cotone, che ha reso possibile l'assorbimento delle 72 unità resesi disponibili a Ronchi nonché di una parte del personale già licenziato.

Le scorte di materie prime sono in aumento mentre le giacenze a magazzino hanno segnato un lieve alleggerimento a seguito di una modesta ripresa delle richieste di particolari tipi di filati e di tessuti di cotone dai centri di consumo del meridione.

Nella seconda metà del mese di luglio 1965 il cotonificio ha ottenuto dall'Istituto mobiliare italiano un finanziamento di due miliardi, che saranno destinati principalmente ad un ammodernamento degli impianti e alla conversione del macchinario al fine di specializzare la produzione di tessuti verso tipi di alta qualità, eliminando contemporaneamente gli articoli meno redditizi.

Il Ministro dell'industria e del commercio: LAMI STARNUTI.

GAGLIARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere, di fronte alle ripetute richieste dei mutilati ed invalidi di guerra, le intenzioni del Governo circa l'ormai indispensabile rivalutazione delle pensioni che l'aumento del costo della vita ha reso ancor più insufficienti.

L'interrogante confida nella sensibilità del Governo, di fronte ad una richiesta che riguarda una benemerita categoria di cittadini che hanno servito con sacrificio la patria.

(5094)

RISPOSTA. — Le pensioni di guerra, sia dirette che indirette, sono state di recente rivalutate, rispettivamente, con le leggi 9 novembre 1961, n. 1240, e 25 gennaio 1962, n. 12, le quali hanno comportato nuove spese per il bilancio statale di circa 60 miliardi annui.

Nonostante l'attuale difficile situazione, il problema relativo alle pensioni di guerra è ben presente all'attenzione del Governo, il quale ha predisposto apposito provvedimento, concretatosi nella legge 25 novembre 1964, n. 1266, riguardante la concessione di miglioramenti in favore degli invalidi maggiormente meritevoli di considerazione ovvero che necessitano di una migliore assistenza, con un ulteriore onere di circa 15 miliardi all'anno.

In relazione a quanto sopra, e tenuto conto che la spesa per le pensioni di guerra si aggirerà, nel corrente esercizio, intorno al rilevante importo di 265 miliardi, è agevole constatare come il bilancio statale — per altro impegnato nella politica anticongiunturale seguita dal Governo — già sostiene oneri ingenti in favore della benemerita categoria dei mutilati e degli invalidi di guerra e dei familiari dei caduti.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

È intenzione del Governo, non appena il miglioramento delle condizioni del bilancio lo consentirà, di procedere con gradualità al soddisfacimento delle esigenze più urgenti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
BELOTTI.

GAGLIARDI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza che gli operatori turistici, i quali hanno ottenuto il contributo dello Stato per la costruzione di attrezzature ricettive (alberghi, ostelli, ecc.), non sono in grado di fruirne per il fatto che gli istituti di credito negano la concessione dei mutui relativi.

L'interrogante chiede come si concili tale stato di cose con l'evidente intendimento dello Stato di favorire il turismo italiano e se si intenda, quindi, nel quadro della politica di selezione del credito, disporre affinché detti mutui vengano concessi con priorità rispetto ad altri.

(5570)

RISPOSTA. — Gli istituti di credito autorizzati a concedere i finanziamenti alberghieri previsti dalla legge 15 febbraio 1963, n. 68, col beneficio del contributo statale, operano con fondi provenienti principalmente dalla emissione di obbligazioni, per cui la concessione dei finanziamenti stessi è condizionata dalle possibilità di provvista di fondi sul mercato.

Tali possibilità, in questi ultimi tempi, sono notevolmente migliorate.

Circa l'adozione, da parte degli istituti, di criteri di priorità nell'erogazione dei mutui alle aziende alberghiere, si osserva che essa implica valutazioni e scelte di ordine politico-economico che attualmente si esprimono nel quadro della normativa vigente sui crediti agevolati, e che potranno essere meglio definite, nell'avvenire, in sede di programmazione, anche ai fini del necessario coordinamento con le esigenze degli altri settori.

L'importo dei contributi concessi dal Ministero del turismo e dello spettacolo, ai sensi della richiamata legge n. 68, ascende ad oltre 646 miliardi, corrispondenti ad una cifra globale di mutui superiore a 21.500 milioni; l'ammontare dei contratti stipulati dai privati con istituti di credito supera i 4.100 milioni, con un importo di contributi di oltre 123 milioni.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
BELOTTI.

GAGLIARDI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, del commercio con l'estero, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative intendano assumere per venire incontro alle esigenze ormai indifferibili dei benemeriti artigiani italiani recentemente sintetizzate in un convegno dell'artigianato veneto, nei seguenti punti:

1) sul piano giuridico ed economico:

a) l'assegnazione alle commissioni provinciali regionali dell'artigianato dei mezzi indispensabili per quell'azione di rilevazione statistica e di documentazione sulla attività artigiane che, prevista dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, è condizione indispensabile per una esatta valutazione del ruolo che compete all'artigianato nei piani della programmazione economica;

b) l'istituzione della patente di mestiere per la tutela della capacità professionale (in alcuni settori anche per fini di sicurezza pubblica) e per il coordinamento della nostra legislazione con quella di altri paesi europei;

c) il potenziamento del credito di impianto e di esercizio attraverso l'aumento a dieci milioni dell'importo massimo delle operazioni artigiancassa, a dieci anni dal termine di ammortamento, ed il ripristino delle agevolazioni fiscali precedenti alla legge del 1962, n. 1229;

d) iniziative atte a potenziare l'exportazione e ad assicurare una più efficace tutela dell'avviamento aziendale;

e) riduzione del costo della forza motrice attraverso una ristrutturazione tariffaria che ne agevoli il consumo da parte delle imprese artigiane;

f) il varo di un piano edilizio idoneo a facilitare agli artigiani, a condizioni sopportabili, l'accesso alla proprietà sia della bottega sia dell'abitazione;

2) sul piano sindacale:

a) nuovi provvedimenti in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali quale mezzo per una più equa e razionale distribuzione del carico contributivo che, attualmente, costituisce un grave ostacolo allo sviluppo produttivistico delle minori aziende;

b) la riforma della legge sull'apprendistato col riconoscimento della funzione preminente dell'artigianato nella istruzione professionale e la concessione, agli apprendisti dipendenti dalle botteghe artigiane, specie nel settore artistico, di premi e di integrazioni salariali, per la salvaguardia di una

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

tradizione che tanta parte ha avuto nella storia d'Italia;

3) sul piano tributario:

a) una riforma tributaria seria che assicuri sia sul piano della finanza erariale sia su quello della finanza locale, il rispetto del precetto costituzionale, stimoli la produzione e permetta al cittadino di conoscere esattamente i propri doveri ed i propri diritti;

b) il riconoscimento della categoria C-I ricchezza mobile con aliquote progressive, a tutte le imprese artigiane riconosciute tali dalla legge n. 860, quale primo concreto atto di giustizia verso il settore in materia tributaria;

4) sul piano mutualistico-provvidenziale:

a) l'aumento del contributo dello Stato per l'assistenza di malattia agli artigiani, al fine di ripristinare il primitivo rapporto tra il contributo predetto e quello a carico del mutuato;

b) l'equiparazione del trattamento pensionistico per gli artigiani a quello in atto per i lavoratori subordinati, soprattutto per quanto riguarda i minimi, l'età di pensionamento ed il coefficiente di rivalutazione;

c) la riforma in senso mutualistico delle norme riguardanti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli artigiani e la sollecita approvazione dei progetti di legge già presentati in materia. (9182)

RISPOSTA. — Si risponde in ordine alle specifiche iniziative sollecitate dall'interrogante a favore del settore artigiano:

1) sul piano giuridico ed economico:

a) assegnazione alle commissioni provinciali dell'artigianato dei mezzi indispensabili per l'azione di rilevazione statistica e di documentazione sulle attività artigiane.

Questo Ministero, pienamente favorevole all'assegnazione di adeguati mezzi finanziari dello Stato per lo scopo sopra indicato, in aggiunta ai mezzi ora forniti dalle camere di commercio, industria e agricoltura per il funzionamento delle commissioni provinciali dell'artigianato, ha predisposto un apposito progetto di legge per istituire un capitolo di bilancio « per l'ammmodernamento e la propaganda dei prodotti artigiani ». Con tale provvedimento si intende consentire, tra l'altro, le spese ritenute necessarie per studi ed indagini dirette a colmare la grave carenza di elementi conoscitivi certi sulla situazione del settore.

Lo schema è stato trasmesso al Ministero del tesoro per il necessario concerto;

b) istituzione della patente di mestiere per la tutela della capacità professionale.

L'argomento è all'esame dell'apposita commissione di studio, nominata con decreto ministeriale 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina delle imprese artigiane;

c) potenziamento del credito di impianto: richiesta di aumentare a 10 milioni l'importo massimo delle operazioni artigiancassa e a 10 anni il termine di ammortamento.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane, per svolgere l'attività creditizia agevolata a favore del settore, dispone di due distinti fondi: il fondo di dotazione (elevato a lire 5.500 milioni con l'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a lire 10.500 milioni con l'articolo 1 della legge 8 marzo 1958, n. 232; a lire 15.500 milioni con l'articolo 1 della legge 14 aprile 1959, n. 200, ed ultimamente a lire 45.500 milioni con l'articolo 2 della legge 5 luglio 1956, n. 619), è destinato al risconto delle operazioni creditizie poste in essere dalle banche primarie; il fondo contributi interessi (istituito dall'articolo 37 della legge 25 aprile 1952, n. 949), per la corresponsione della differenza tra l'interesse che occorre assicurare alle banche (6 per cento se l'operazione è riscontata, 6,5 per cento se non vi è risconto) e la quota a carico dell'artigiano (3 per cento). Tale fondo presenta attualmente una situazione di grave insufficienza, nonostante le integrazioni apportate con vari provvedimenti.

L'importo massimo delle operazioni di credito è fissato in lire 5 milioni con delibera del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, al fine di consentire una maggiore rotazione delle disponibilità del fondo di dotazione della Cassa.

Possono tuttavia essere ammesse al risconto eccezionalmente (con il parere favorevole del collegio sindacale dell'artigiancassa) operazioni fino a 10 milioni di lire, fermo però restando il contributo per gli interessi solo per l'importo fino a cinque milioni. Data l'accennata attuale carenza delle disponibilità del fondo contributi interessi non si ritiene possibile aumentare l'importo da cinque a dieci milioni di lire.

La durata delle operazioni di risconto è fissata in cinque anni dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, sempre al fine di consentire una maggiore rotazione delle disponibilità del fondo di dotazione della Cassa. Ovviamente l'elevazione della du-

rata del risconto fino a 10 anni non può essere che disposta con altra norma di legge.

Nel frattempo, tuttavia, le banche possono effettuare le operazioni anche fino a dieci anni, ricorrendo al risconto solo per i primi cinque anni e usufruendo del contributo statale per gli interessi, per tutta la durata dell'operazione, sempre limitatamente all'importo di lire 5 milioni per operazione;

d) potenziamento del credito di esercizio.

Il problema è ormai parzialmente risolto sia mediante le iniziative assunte dalle camere di commercio industria ed agricoltura per la costituzione di appositi fondi di garanzia, sia mediante il funzionamento delle apposite cooperative di garanzia che gli artigiani possono volontariamente costituire.

Questo Ministero, nell'intento di stimolare maggiormente la costituzione di queste cooperative, con circolare del 29 dicembre 1965 ha elevato dal 50 per cento al 100 per cento la misura del contributo che viene concesso ad integrazione del capitale costituito dai soci;

e) ripristino delle agevolazioni fiscali precedenti alla legge n. 1228 (e non 1229) del 27 luglio 1962.

Il competente Ministero delle finanze ha fatto presente che il ripristino delle agevolazioni finanziarie anteriori alla legge n. 1228 non sembra opportuno perché contrasterebbe con le finalità della legge stessa che ha voluto disciplinare in modo organico ed uniforme il trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine per porre fine alla frammentarietà e alla diversità di trattamento che caratterizzavano la legislazione precedente a tale provvedimento.

Comunque fa osservare che il legislatore ha già tenuto presente l'importanza e la delicatezza del settore del credito artigiano e, in considerazione di esse, ha mitigato la portata della legge n. 1228 nei confronti di tale settore.

Infatti il comma quarto dell'articolo 1 della legge stessa stabilisce che nei confronti di alcuni istituti di credito, tra i quali è compresa la Cassa per il credito alle imprese artigiane, l'imposta di abbonamento di 15 centesimi per ogni 100 lire è sostitutiva anche delle tasse e delle imposte indirette sugli affari relative agli atti da essi compiuti in conformità delle norme legislative che li reggono e degli statuti ed è ridotta a 10 centesimi per un periodo transitorio di 10 anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge;

f) iniziative atte a potenziare l'esportazione e ad assicurare una più efficace tutela dell'avviamento aziendale.

Il Ministero del commercio estero ha comunicato che il settore artigiano viene tenuto presente in tutte le iniziative di « *promotion* » intese a favorire le nostre esportazioni.

Quanto ad una più efficace tutela dell'avviamento aziendale, si rileva che la generica formulazione della richiesta non consente di ritenere insufficienti le norme di legge approvate dal Parlamento appunto per tutelare sia l'avviamento degli esercizi commerciali sia quello aziendale delle imprese artigiane (legge 27 gennaio 1963, n. 19);

g) riduzione del costo della forza motrice attraverso una ristrutturazione tariffaria che ne agevoli il consumo da parte delle imprese artigiane.

La politica tariffaria che l'« Enel » deve seguire è di competenza del Comitato dei ministri, previsto dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643. La questione, potrà pertanto, unitamente a quelle analoghe interessanti altri settori dell'economia, formare oggetto di esame da parte del Comitato anzidetto per eventuali direttive circa la politica tariffaria dell'Ente;

h) varo di un piano edilizio idoneo a facilitare agli artigiani l'accesso alla proprietà sia della bottega sia dell'abitazione.

Per la proprietà della bottega è possibile il ricorso al credito agevolato secondo le norme di cui al capitolo sesto della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.

Per la proprietà dell'abitazione, agli artigiani sono applicabili le provvidenze di carattere generale o in molti casi quelle particolari adottate per i lavoratori subordinati;

2) sul piano sindacale e sul piano mutualistico provvidenziale.

La materia rientra nella specifica competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ha fatto presente quanto segue:

a) richiesta di particolari provvedimenti a favore degli artigiani in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali.

Il vigente sistema previdenziale non consente, in via generale, la riduzione di contributi in relazione alla importanza dell'impresa. Tuttavia è da notare che gli artigiani in forza delle disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 23 della legge 7 ottobre 1961, n. 1083, fruiscono di una speciale disciplina che consente loro di versare un contributo relativo alla gestione assegni familiari, sulla retribuzione lorda, fino ad un massimale di lire 2.000 giornaliere, per altro

ridotto, di volta in volta, di una quota variabile, in relazione all'effettivo ammontare della retribuzione stessa.

Gli stessi titolari di imprese artigiane fruiscono, poi, del provvedimento di fiscalizzazione di alcuni oneri sociali disposto in via generale dal decreto legislativo 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, la cui validità è stata prorogata per tutto l'anno 1965 con decreto legislativo 23 dicembre 1964, n. 1353, e del recente decreto legislativo 15 marzo 1965, n. 124, attualmente in fase di conversione in legge;

b) riforma della legge sull'apprendistato.

Quanto auspicato nell'interrogazione è già espressamente previsto dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, che, ai fini della formazione professionale, obbliga l'imprenditore artigiano sia ad impartire o far impartire agli apprendisti dipendenti l'istruzione pratica nell'ambito della propria azienda, sia a dare la possibilità all'apprendista di frequentare corsi tecnico-complementari, necessari per la acquisizione della piena capacità professionale.

Non si ritiene invece, di condividere la iniziativa di disciplinare per legge la concessione di premi agli apprendisti poiché al di fuori del trattamento economico stabilito dal contratto collettivo di categoria è opportuno che ogni altro beneficio sia conseguito attraverso l'azione sindacale e contrattuale;

c) aumento contributo dello Stato per l'assistenza di malattia agli artigiani.

L'assunzione da parte dello Stato di ulteriori oneri per la sola categoria degli artigiani contrasterebbe con le finalità di carattere generale del citato decreto legislativo del 1964, n. 706. D'altra parte, un maggior concorso da parte dello Stato al finanziamento della gestione delle Casse mutue di malattia della categoria comporterebbe la soluzione di problemi di copertura finanziaria particolarmente delicati nel momento attuale;

d) equiparazione del trattamento pensionistico degli artigiani a quello in atto per i lavoratori subordinati.

Tale richiesta pone problemi di maggiori oneri che la categoria dovrebbe essere chiamata a fronteggiare.

È noto, infatti, che il contributo base che gli artigiani versano ai fini del calcolo della pensione (lire 44 mensili) è quello previsto per la terza classe di retribuzione mensile dei lavoratori subordinati. In relazione a tale classe di retribuzione, mentre gli artigiani

versano un contributo di adeguamento di sole lire 600, per i lavoratori subordinati il corrispondente contributo di adeguamento è di gran lunga superiore. Quest'ultimo infatti per una retribuzione media tra i due estremi della terza classe predetta pari, rispettivamente, a lire 23 mila e lire 36 mila, risulta all'incirca di lire 6 mila.

Ciò stante il problema in questione rimane subordinato alla capacità contributiva della categoria.

Per quanto riguarda il limite di età pensionabile, fissato dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, a 65 anni per gli uomini, si osserva che esso è giustificato dalla ben nota disparità di condizioni in cui viene a trovarsi il lavoratore subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro rispetto all'artigiano che, invece, resta titolare della sua impresa.

Per quanto concerne, infine, l'aumento del coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base e la sua equiparazione al livello del medesimo coefficiente in vigore nell'ordinamento pensionistico dei lavoratori dipendenti, si fa presente che tale problema sarà esaminato in sede di riordinamento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale.

Non va, tra l'altro, trascurato l'atteggiamento assunto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, in tema di pensioni di invalidità e vecchiaia, perché il finanziamento delle gestioni per lavoratori autonomi, in nessun caso gravi sugli altri lavoratori;

e) riforma in senso mutualistico delle norme riguardanti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli artigiani.

Si ritiene che la richiesta, così come ripetutamente auspicato dalla categoria artigiana, postuli un intervento dello Stato nel carico contributivo relativo all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni, sancito nei confronti degli artigiani dalla legge 19 gennaio 1963, n. 15. Al riguardo, si osserva che un siffatto intervento dovrebbe essere preso in esame nel quadro del già ampio finanziamento a favore della categoria pur restando condizionato alle possibilità del bilancio dello Stato;

3) sul piano tributario.

Il competente Ministero delle finanze ha comunicato quanto segue:

a) per quanto attiene alla riforma tributaria, si può osservare che le prospettate esigenze in materia hanno già formato oggetto di attento esame da parte di apposita commissione di studio la quale ha già preci-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

sato gli obiettivi da raggiungere, identificandoli nei seguenti:

- 1) esigenza di chiarezza e semplicità;
- 2) progressività del sistema tributario;
- 3) adeguamento del sistema fiscale alle esigenze della programmazione;
- 4) predisposizione dello strumento fiscale come mezzo per assicurare la stabilità del reddito nazionale, eliminando le fluttuazioni congiunturali;
- 5) elasticità del sistema tributario;
- 6) adeguamento del trattamento tributario al trattato della C.E.E.

Tali obiettivi, fra i quali sono compresi anche quelli indicati nella interrogazione, costituiscono la direttrice degli ulteriori lavori della commissione per la attuazione dell'auspicata riforma.

b) circa il proposto riconoscimento della categoria C-1, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, con aliquote progressive, a tutte le imprese artigiane considerate tali dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, si esprime parere nettamente contrario alla richiesta, in quanto, con la indiscriminata estensione della classificazione in categoria C-1 ai redditi mobiliari di tutte le imprese artigiane riconosciute tali dalla richiamata legge n. 860, si verrebbe a rendere inoperante la riserva contenuta nell'articolo 20 della stessa legge, intesa a non turbare con disposizioni affrettate l'equilibrio esistente in materia tributaria tra la tassazione del reddito delle imprese artigiane e quello delle imprese similari.

Il Ministro del commercio con l'estero:
LAMI STARNUTI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quando riterrà di provvedere alla utilizzazione in posti delle carriere di concetto od esecutive degli istituti di istruzione secondaria ed artistica degli insegnanti di materie non previste nelle scuole medie, già in servizio, non di ruolo, nelle scuole secondarie di primo grado.

L'interrogante fa presente, in modo particolare, la grave delicata situazione in cui si trova numeroso personale dell'Ente nazionale per l'educazione marinara. (9632)

RISPOSTA. — La legge 3 novembre 1964, n. 1122, ha previsto la nomina, in ciascuno degli anni scolastici dal 1964-65 al 1966-67, in posti di segreteria presso gli istituti e le scuole di istruzione secondaria ed artistica, degli insegnanti di alcune discipline delle soppresse scuole d'avviamento professionale, rimasti privi d'impiego nell'insegnamento.

A norma della citata legge e delle relative ordinanze di attuazione, numerosi insegnanti sono stati o saranno utilizzati nei posti delle carriere di concetto ed esecutive.

Per quanto riguarda la sistemazione del personale già in servizio nelle scuole professionali gestite dall'E.N.E.M., si fa presente che anche per l'anno scolastico 1965-66, con circolare del 27 marzo 1965, n. 142, sono state impartite istruzioni per l'utilizzazione negli istituti professionali di Stato per le attività marinare degli insegnanti che appartenevano alle predette scuole; inoltre, in virtù di altre apposite disposizioni ministeriali, è stato quasi totalmente sistemato nei predetti istituti il personale non insegnante già in servizio nelle stesse scuole professionali.

Per altro, i problemi relativi al personale di tali scuole saranno riesaminati in sede di sistemazione giuridica dell'E.N.E.M. e di tutta la materia relativa all'istruzione professionale, per la quale è stato predisposto uno schema di disegno di legge, attualmente all'esame dei Ministeri competenti per il concerto.

Il Ministro: GUI.

GAGLIARDI. — *Ai Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio.* — Per conoscere i provvedimenti che intendano adottare per far fronte alla gravità della situazione assistenziale pubblica e, in particolare, dell'assistenza economica attuata dagli Enti comunali di assistenza.

Infatti, rispetto all'esercizio 1963-64, gli E.C.A. hanno avuto a disposizione circa sei miliardi in meno dell'esercizio 1962-63, mentre, per l'esercizio 1965, gli stessi enti disporranno di due miliardi e mezzo in meno dell'esercizio precedente.

Ove si consideri, d'altra parte, sia la sfavorevole congiuntura economica, sia la sempre più diffusa esigenza di migliori prestazioni, risulta ancora più evidente ed urgente la necessità di provvedere con ulteriori contributi straordinari. (9781)

RISPOSTA. — A seguito della legge 18 febbraio 1963, n. 67, l'abolizione del Fondo nazionale per il soccorso invernale è stata in parte compensata con lo stanziamento di lire 5 miliardi disposto dalla legge stessa in aumento del fondo per l'integrazione dei bilanci E.C.A.

Non si è mancato, nei due ultimi esercizi, di venire incontro, per quanto possibile, alle più pressanti esigenze funzionali degli E.C.A., mediante provvedimenti di varia-

ne degli appositi stanziamenti nel bilancio del Ministero dell'interno.

In totale, quindi, per l'esercizio finanziario 1963-64, i detti stanziamenti hanno raggiunto l'importo di lire 21.600.000.000; è vero che nel precedente esercizio 1962-63 si era potuto disporre, complessivamente di lire 26.142.108.599, ma a formare tale cifra, più che il soccorso invernale, il cui gettito era già sceso a lire 5.992.108.599, concorsero gli interventi straordinari disposti con apposite leggi, nel corso di quell'esercizio, per l'assistenza ai terremotati dell'Irpinia, ai profughi di Africa e per altre eccezionali esigenze.

Per quanto riguarda l'esercizio 1965, l'apposito fondo di bilancio — già aumentato dalla legge 18 febbraio 1963, n. 67, da lire 14.600.000.000 a lire 19.600.000.000, è stato successivamente integrato dalla somma complessiva di lire due miliardi e 500 milioni in base a vari provvedimenti, tra cui da ultimo la legge 26 luglio 1965, n. 969, che hanno disposto provvidenze in relazione alle avversità atmosferiche che nel corso dell'anno hanno colpito in più parti il territorio nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: MAZZA.

GAGLIARDI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se corrisponda a verità che il fondo di garanzia costituito in base alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, relativo ai finanziamenti a tasso agevolato in favore delle aziende artigiane, non è ancora stato costituito, con gravi inconvenienti per la benemerita categoria, la quale incontra notevoli difficoltà per ottenere i finanziamenti necessari al proprio sviluppo. (11680)

RISPOSTA. — Il fondo centrale di garanzia istituito con legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane è alimentato anche da un contributo statale dell'importo, per il decorso periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 100 milioni e per l'anno finanziario 1965 di lire 200 milioni.

Detti importi sono prelevati dagli stanziamenti di bilancio di questo Ministero per il settore artigiano (capitolo 39 del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e capitolo 5131 dell'anno finanziario in corso) con la corrispettiva istituzione di capitoli aggiunti.

I relativi atti amministrativi di variazione di bilancio sono adottati dal competente Ministero del tesoro. Non appena intervenuta la

registrazione da parte della Corte dei conti, questa amministrazione, in data 29 luglio 1965, ha provveduto all'emissione dei relativi mandati di pagamento e all'invio dei medesimi alla Ragioneria centrale per i successivi adempimenti.

Risulta che l'Artigiancassa ha riscosso l'importo dei mandati suddetti.

Il Ministro: LAMI STARNUTI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se corrisponda a verità che i finanziamenti concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, per « opere di adattamento dei locali adibiti all'esercizio commerciale » non possano essere riferiti all'eventuale ampliamento degli esercizi stessi.

L'interrogante fa presente l'assurdità di tale distinzione (ove corrispondesse a verità) che non appare per nulla congrua rispetto alle esigenze ed all'evoluzione del settore commerciale.

L'interrogante chiede pertanto che siano date precise disposizioni affinché i contributi abbiano ad essere concessi in ogni caso. (13029)

RISPOSTA. — Secondo l'interpretazione data dal Comitato interministeriale per i finanziamenti alle medie e piccole industrie all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, gli ampliamenti degli esercizi commerciali sono ammessi a finanziamento, tranne che per la parte relativa alla costruzione di nuove opere.

Il Ministro: LAMI STARNUTI.

GALDO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se siano informati dei gravi danni che i violenti fortunali, abbattutisi nei giorni 23 e 24 agosto e 1° e 2 settembre 1965 sul litorale delle province di Napoli, Caserta e Salerno, hanno prodotto agli stabilimenti balneari esistenti sul detto litorale; e nell'affermativa, quali misure intendano adottare per alleviare gli ingenti danni, che sono stati aggravati dal fatto che il persistere delle avverse condizioni atmosferiche ha abbreviato la stagione balneare, con negativi riflessi economici sulle aziende turistiche e balneari delle indicate province. (12735)

RISPOSTA. — Sulla base della vigente legislazione l'unica provvidenza adottabile da questo Ministero a favore degli esercenti di

stabilimenti balneari danneggiati da nubifragi o altre calamità naturali è la eventuale riduzione dei canoni demaniali, ai sensi dell'articolo 45 del Codice navale.

Detta riduzione si attua ricorrendone gli estremi, su domanda del concessionario che si trovi in regola nel pagamento dei canoni e nel godimento della concessione, presupposti per altro che non sempre ricorrono a causa delle resistenze degli stessi concessionari a metterli in regola.

Per quanto riguarda poi l'applicazione delle provvidenze di carattere eccezionale previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende dei settori industriali (in cui rientrano gli stabilimenti balneari), si informa l'interrogante che il ministro dell'industria e commercio ha fatto presente che nessuna segnalazione di danni è pervenuta dalle autorità periferiche di Napoli, Salerno e Caserta, relativa ai fenomeni atmosferici cui si riferisce l'interrogante.

Il Ministro della marina mercantile:
SPAGNOLLI.

GORRERI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano a conoscenza del trattamento usato dalla direzione del compartimento « Enel » di Firenze nel disporre al personale impiegatizio dell'« Enel » di Parma, ex Emiliana, il trasferimento collettivo senza osservare gli accordi del 10 giugno 1964 evitando pure di motivare le nuove mansioni di lavoro, il trattamento economico e le prospettive di carriera degli interessati.

L'interrogante chiede tempestivo intervento con provvedimento adeguato che imponga il rispetto delle norme che regolano i rapporti di lavoro fra personale e direzione specialmente in un ente istituito con precisi fini sociali e in difesa della dignità del lavoratore. (12927)

RISPOSTA. — L'« Enel », interessato in merito alla questione posta dall'interrogante ha fatto presente che il trasferimento del personale di Parma è stato disposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti e, inoltre è stato preceduto da numerose riunioni nelle quali rappresentanti qualificati dell'ente hanno lungamente discusso con le commissioni interne e le organizzazioni dei lavoratori tutti gli aspetti e le modalità del trasferimento stesso.

Tutti i ricorsi presentati in proposito sono stati discussi, a' termine di contratto, dalla direzione compartimentale di Firenze con i

lavoratori dipendenti, assistiti dalle commissioni interne e si è pervenuti a soluzioni che hanno soddisfatto i singoli interessati.

Il Ministro dell'industria e del commercio: LAMI STARNUTI.

GREGGI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se, nell'evidente interesse di molti viaggiatori e nell'interesse generale del traffico cittadino, la amministrazione delle ferrovie dello Stato ritenga finalmente di accogliere i voti espressi da più parti perché soprattutto i treni più veloci e provenienti da maggiori distanze, facciano fermate anche nelle secondarie di Roma, ed in particolare nelle stazioni Tiburtina, Tuscolana e Trastevere, decentrando così, con risparmio notevolissimo di tempo e su un raggio amplissimo, una notevole parte del traffico viaggiatori. (13614)

RISPOSTA. — Per collegare più celermente i grandi centri della penisola, le ferrovie dello Stato tendono a ridurre al massimo i tempi di percorrenza dei treni a lungo percorso di categoria più elevata (rapidi, direttissimi e diretti), che meglio si prestano a questo scopo, cercando, fra l'altro, di limitare il numero delle fermate intermedie (in quanto comportano perditempi, oltre che per la durata vera e propria delle soste, anche per l'arresto e la partenza dei convogli) e dando la preferenza, nel caso dei centri maggiori, generalmente alla sola stazione più importante fra le varie esistenti nella località medesima.

Ciò stante, va considerato anzitutto che l'accettazione della proposta avanzata dall'interrogante comporterebbe l'estensione di analoghi provvedimenti a tutti i grandi centri che dispongono di più stazioni ferroviarie e che hanno un intenso traffico cittadino, con il conseguente inevitabile peggioramento della celerità dei treni a lungo percorso di cui si è fatto sopra cenno. E, per di più, si verrebbero a creare notevoli intralci nella circolazione intorno ai maggiori nodi ferroviari.

Infatti, i treni locali, che specie in alcune ore della giornata hanno l'importantissima funzione di consentire l'afflusso ed il deflusso di grandi masse di viaggiatori (lavoratori, impiegati, studenti), sono talvolta vincolati alla circolazione dei treni più importanti: per cui, rallentando la marcia di questi ultimi con l'assegnazione di nuove fermate, anche i treni per lavoratori potrebbero, indirettamente, subire onerose modifiche d'orario.

Infine non si può trascurare il fatto che, sul piano pratico, i benefici derivanti dal

provvedimento auspicato dall'interrogante potrebbero risultare assai limitati, considerato che la maggior parte del traffico viaggiatori a lunga distanza continuerebbe a far capo alle stazioni più importanti dei grandi centri, stazioni nelle quali sussistono le coincidenze da e per le varie direzioni, il passaggio delle vetture in servizio diretto da un treno all'altro ed ove sono ubicati uffici e servizi, anche estranei alla ferrovia, dei quali sono soliti servirsi i viaggiatori, specie a lungo percorso.

Il Ministro: JERVOLINO.

GREGGI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere per quale ragione all'opportuno raddoppio del binario ed alla sistemazione delle stazioni terminali non abbia corrisposto, dal 1960 ad oggi, un opportuno potenziamento del servizio viaggiatori tra Roma e Fiumicino, particolarmente in relazione alle esigenze dell'aeroporto ed alla possibilità, attraverso la linea ferroviaria, di una penetrazione rapida e senza vincoli stradali dall'aeroporto stesso fino al centro della città di Roma. (13615)

RISPOSTA. — Dopo la sistemazione dell'aeroporto di Fiumicino e l'inizio della sua attività, in previsione di un aumento del traffico viaggiatori sulla Roma-Fiumicino dovuto alle esigenze degli utenti delle linee aeree e dei lavoratori addetti all'aeroporto stesso, le ferrovie dello Stato provvidero ad una intensificazione del servizio ferroviario tra le due località.

Ma non avendo, il provvedimento stesso, portato a favorevoli risultati, a decorrere dall'orario 1963-64 l'azienda ferroviaria operò un ridimensionamento del servizio, sopprimendo quelle corse che risultavano più scarsamente utilizzate.

Va soggiunto che, nonostante tale ridimensionamento, l'utilizzazione di gran parte dei treni viaggiatori tra Roma e Fiumicino continua ad essere assai bassa ed economicamente sfavorevole.

Di conseguenza, stanti le note condizioni in atto del bilancio ferroviario, non si può accogliere la richiesta di intensificazione dei servizi in argomento, in quanto ciò apporterebbe alle ferrovie gravosi oneri non giustificati da effettive necessità. La situazione non mancherà di essere riesaminata ove, in prosieguo di tempo, si determinino nuove circostanze che lascino fondatamente prevedere una più intensa utilizzazione della ferrovia

da parte di quanti sono interessati alle comunicazioni con l'aeroporto.

Il Ministro: JERVOLINO.

GRILLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, dopo quattro anni, ritenga sia giunto il momento di prendere in esame il ricorso presentato dalla signora Maranci Miceli Giulia, insegnante di ruolo presso la scuola media di Grottammare (Ascoli Piceno).

Il ricorso fu presentato nel 1961 in seguito all'abbassamento della qualifica dell'insegnante da parte della preside della scuola media di San Benedetto del Tronto. (13099)

RISPOSTA. — Il Ministero ha già predisposto il provvedimento con il quale viene deciso il ricorso presentato dalla professoressa Maranci Giulia nata Miceli avverso la qualifica di « buono » attribuitale nell'anno scolastico 1961-62 per il servizio prestato nella scuola media G. Sacconi di San Benedetto del Tronto. Il provvedimento stesso verrà notificato all'interessata, tramite il provveditore agli studi di Ascoli Piceno.

Si fa presente che l'amministrazione si è trovata nella necessità di rinviare la propria decisione fino a quando non ha potuto acquisire agli atti una più esauriente documentazione, anche con riferimento alla circostanza che la ricorrente aveva denunciato all'autorità giudiziaria la preside per il reato previsto dall'articolo 341 del codice penale.

La preside è stata assolta, perché il fatto non sussiste, con sentenza istruttoria in data 20 febbraio 1963.

Il Ministro: GUI.

GRIMALDI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se intenda soprassedere alla preannunziata soppressione della linea ferrata Piazza Armerina-Valguarnera-Dittaino (Enna), disponendone i necessari lavori di ammodernamento; se intenda comunque subordinare il provvedimento soppresivo alla costruzione di una strada a scorrimento veloce Piazza Armerina-Valguarnera-Dittaino per la cui progettazione l'amministrazione provinciale di Enna ha già deliberato lo studio, che potrebbe, se realizzata, ovviare ai danni che deriveranno all'economia dei comuni interessati dalla soppressione della linea ferroviaria in questione e rappresentare una premessa indispensabile per il piano di sviluppo della provincia di Enna. (13566)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

RISPOSTA. — La soppressione dei servizi ferroviari sulla Dittaino-Piazza Armerina-Caltagirone, è stata decisa con decreto ministeriale del 15 dicembre 1964, n. 4141.

Detta soppressione, già attuata per causa di forza maggiore sul tratto Caltagirone-Piazza Armerina e temporaneamente sospesa sul rimanente percorso, risulta necessaria non solo per la situazione fortemente deficitaria della linea, che presenta un coefficiente di esercizio (rapporto fra spese ed entrate) superiore a 13, ma anche per i gravi dissesti tecnici che essa ha subito in questi ultimi anni, la cui eliminazione richiederebbe ingenti spese in atto non finanziabili, e che risulterebbero d'altronde del tutto improduttive e non giustificate da una effettiva utilità della linea stessa. In base alle medesime considerazioni è a maggior ragione da escludere la possibilità di far luogo ad un ammodernamento della ferrovia in parola, come da proposta dell'insegnante.

Per quanto concerne la situazione della viabilità ordinaria nella zona interessata va fatto presente che questo Ministero si è già premurato di prendere contatti con quello dei lavori pubblici affinché si proceda ad una sollecita sistemazione delle strade in corrispondenza della linea da sopprimere, tenendo presenti anche gli studi svolti al riguardo dall'amministrazione provinciale di Enna.

Il Ministro: JERVOLINO.

GUARIENTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ritenga di provvedere per la sollecita definizione della pratica di pensione indiretta di guerra relativa a Visentin Anna, vedova dell'ex militare Bagno Mario della classe 1908, deceduto il 20 dicembre 1962, pratica iniziata con istanza del militare medesimo in data 27 novembre 1960, respinta in un primo tempo dal Ministero con decreto del 15 marzo 1964, n. 1384211, e successivamente — in seguito a ricorso — accolta favorevolmente dalla Corte dei conti a distanza di dieci anni (decisione del 28 gennaio 1964, numero 51357).

L'interrogante fa osservare che un ritardo così rilevante (circa 15 anni di cui 10 presso la Corte dei conti) ha determinato in questo, come del resto in altri casi, sensibili danni ai richiedenti e chiede di conoscere se ritenga equo introdurre nella legislazione pensionistica una norma che dia diritto ai beneficiari delle pensioni a percepire gli interessi legali nei casi di eccessivi ed ingiustificati ri-

tardi, allorquando siano escluse negligenze o responsabilità degli interessati.

(2238, già orale)

RISPOSTA. — Le trattazioni concernenti la concessione agli eredi dell'ex militare Mario Bagno dei ratei di pensione di guerra maturati fino al 20 dicembre 1962 — data di morte del dante causa — nonché della pensione indiretta in favore della vedova signora Anna Visentin, a decorrere dal 21 dicembre 1962, sono state definite, con l'emanazione di provvedimenti ministeriali del 24 aprile 1965.

Il tempo intercorso fra l'epoca (2 maggio 1964) in cui la Corte dei conti ha comunicato la propria decisione in merito al ricorso a suo tempo proposto dal predetto e la data di emissione dei provvedimenti, trova giustificazione nella necessità di effettuare accertamenti, previsti dalle vigenti disposizioni, per la classifica della infermità dell'interessato e, conseguentemente, per stabilire il trattamento pensionistico spettantegli.

Circa il problema della liquidazione delle pensioni di guerra, questo Ministero, per quanto di competenza, ha già adottato opportune iniziative per riorganizzare gli uffici, per renderli maggiormente efficienti per corrispondere, con le dovute premure, alle legittime aspettative delle categorie interessate.

In merito alla proposta di concedere, in favore degli aventi diritto, interessi di mora, si osserva che una disposizione del genere non ha alcun precedente nell'ordinamento giuridico e finanziario, e che la stessa avrebbe gravi conseguenze d'ordine finanziario che, al momento, neppure è possibile prevedere.

Il Sottosegretario di Stato: BELOTTI.

JACAZZI. — *Ai Ministri delle finanze e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se siano informati del fatto che per la costruzione dell'edificio scolastico della scuola elementare di Alife (Caserta) è stato scelto un terreno ubicato in zona assolutamente inidonea (senza accesso stradale, circondato da case coloniche con stalle ed allevamenti di polli, con un attraversamento elettrico di 20 mila volts, alla periferia della città); e del fatto che l'ufficio tecnico erariale di Caserta ha valutato, ancora nel 1962, detto terreno al valore di lire 2.500 al metro quadrato, assolutamente sproporzionato ed assurdo.

Per sapere se ritengano intervenire per far rivedere le decisioni adottate, le quali hanno ingenerato nella popolazione di Alife gravi malumori e sospetti.

(11720)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, il giudizio sulla idoneità delle aree prescelte dagli enti locali per la costruzione di opere di edilizia scolastica, spetta ad una commissione provinciale (istituita presso l'ufficio del genio civile e composta dall'ingegnere capo dello stesso ufficio che la presiede, dal provveditore agli studi e dal medico provinciale) in ordine alla determinazione della quale non ha possibilità di intervenire né l'amministrazione finanziaria né il Ministero della pubblica istruzione.

Per quanto attiene, poi, all'approvazione dei relativi progetti, la competenza è attribuita, com'è noto, agli organi dell'amministrazione dei lavori pubblici e, per i progetti che non superino l'importo di 100 milioni, alla commissione anzidetta, a' sensi dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 75.

Ciò premesso si fa presente che la competente commissione, prevista dall'articolo 2 della richiamata legge n. 17, presa in esame in data 7 novembre 1962 la domanda del comune di Alife per la costruzione di un edificio per la scuola elementare, ha riconosciuto idonea l'area prescelta dallo stesso comune — alla quale si riferisce l'interrogante — a condizione che venisse costruita la strada di accesso, fossero eliminate le stalle viciniori e venisse coperto il canale di irrigazione. La stessa commissione non ha rilevato l'attraversamento elettrico di cui è cenno nell'interrogazione in oggetto.

Per quanto riguarda il valore di lire 2.500 al metro quadrato attribuito all'area in questione, si fa presente che l'ufficio tecnico erariale di Caserta ebbe a riconoscere la congruità nel novembre 1964, e non nel 1962, in quanto su analoghi livelli erano le quotazioni di altre aree ubicate nella stessa zona ed aventi analoghe caratteristiche e, di conseguenza, il parere tecnico non poteva non essere in armonia con le altre valutazioni effettuate nell'epoca.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

JACAZZI E ABENANTE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere — anche sulla base della risposta all'interrogazione n. 1760 (allegato al resoconto della seduta del 14 ottobre 1963) — quali ulteriori difficoltà ritardino il completamento dei lavori della filovia Napoli-Aversa-Casal di Principe e per sapere quali interventi abbiano compiuto il Ministero e le prefetture di Napoli e Caserta per il superamento di alcuni ostacoli, eliminati i quali, già due anni fa, si

doveva « far entrare in funzione tale servizio al più presto », nonché per conoscere quando il Ministero ritenga che abbiano termine i lavori e la filovia possa funzionare. (13154)

RISPOSTA. — L'impianto della filovia Napoli-Aversa è pressoché ultimato, mentre il materiale rotabile è già approvvigionato da circa un anno. Per poter attivare il servizio manca soltanto la costruzione degli attraversamenti negli abitati di Melito e Sant'Antimo per i quali non si è ancora riusciti a superare le difficoltà frapposte, malgrado i frequenti incontri con le amministrazioni comunali, lo intervento delle autorità tutorie e l'interessamento dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione. Questo Ministero sta attualmente svolgendo una più energica azione in sede superiore al fine di poter attivare nel più breve tempo possibile la filovia in questione.

Si assicura tuttavia che il servizio di trasporto dei viaggiatori è regolarmente effettuato per mezzo di autobus della stessa azienda delle tranvie provinciali di Napoli.

Il Ministro: JERVOLINO.

JACAZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi che ostacolano l'entrata in funzione della teleselezione nelle conversazioni telefoniche tra Caserta e Roma. (13157)

RISPOSTA. — Nell'affrontare il problema dell'estensione del servizio in teleselezione da utente su scala nazionale, data la sua vastità e il notevole sforzo finanziario connesso, si è dovuta programmare l'estensione del servizio stabilendo un ordine di priorità nella sua realizzazione in base all'intensità del traffico ed alla importanza dei centri da collegare.

Il programma prevede in un primo tempo il collegamento dei principali centri nazionali (ossia dei centri compartimentali previsti dal piano regolatore telefonico nazionale) con particolare riguardo ai collegamenti tra i centri del settentrione e del meridione.

Anche in questa parte del programma, attualmente in corso di realizzazione, è stato stabilito un ordine di precedenza, che prevede, fra l'altro, il collegamento in teleselezione da utente fra Napoli (centro compartimentale della Campania) e Bari, Catanzaro, Pescara, Potenza e Venezia.

In un secondo tempo si procederà all'estensione graduale del servizio stesso a tutti i centri rimanenti ed in particolare alla relazione tra Roma e Caserta che, date le caratteri-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

stiche del traffico, rientra nella seconda parte del programma, che sarà presumibilmente condotto a termine entro un biennio.

In attesa che ciò avvenga e per venire incontro alle crescenti esigenze del traffico si è tuttavia previsto, a breve scadenza, un potenziamento dei circuiti adibiti al servizio da operatrice, al fine di permettere un ulteriore snellimento del traffico telefonico tra Caserta e la capitale, abolendo in pratica i tempi di attesa.

Il Ministro: Russo.

LA BELLA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere a quale conclusione sia pervenuta l'inchiesta promossa dal suo dicastero, pubblicamente annunciata nell'agosto 1962, nei confronti dell'ente provinciale del turismo di Viterbo e più precisamente:

1) se siano emerse responsabilità per una illegittima attività commerciale, svoltasi per molti anni nei locali dell'ente in questione e con personale di questo, per vendita di biglietti di viaggio; attività mascherata prima sotto l'egida di una fantomatica *pro-Viterbo*, poi sotto quella di « Agenzia turistica Faul » i cui proventi sarebbero stati intascati da un consigliere e dal direttore dell'ente, mentre l'ente provinciale per il turismo ne sopportava le spese per il personale e per i locali;

2) se tali fatti, denunciati all'epoca da una vigorosa campagna di stampa, siano risultati veri, come mai non ne sia stata investita l'autorità giudiziaria e nulla sia stato fatto per recuperare all'ente provinciale per il turismo gli oneri fattigli sostenere nella misura — affermò un periodico locale — di circa un milione di lire l'anno;

3) se corrisponda a verità che il presidente dell'ente provinciale del turismo di che trattasi ha percepito e continua a percepire, in virtù di una deliberazione presidenziale, una indennità mensile di carica non prevista dalla legge;

4) se le « spese di rappresentanza », previste nel bilancio 1963 nella misura complessiva di lire 3.080.000 lire di cui 720 mila a favore del presidente e 360 mila del direttore, siano state ratificate dal Ministero e percepite dai nominati e se tali stanziamenti si siano ripetuti per gli anni seguenti;

5) se risulti vero che a spese dell'ente provinciale del turismo di Viterbo siano stati distribuiti in regalo, in occasione di un convegno dei cinque enti del turismo del Lazio

svoltosi a Bagnaia, a tutti i convenuti (esclusivamente funzionari e amministratori), accendini a gas per una spesa di 250 mila lire e se altri doni del genere siano stati elargiti in occasioni consimili;

6) se corrisponda a verità che le contabilità del « concorso ippico » e altre manifestazioni promosse dall'ente provinciale per il turismo di Viterbo, almeno sino al 1960, figurano sui libri contabili solo con i saldi anziché con tutte le operazioni di entrata e di uscita e se gli importi indicati in entrata per vendita biglietti d'ingresso siano uguali all'ammontare risultante, per lo stesso titolo, a quelli che figurano sul *borderaux* della S.I.A.E.;

7) infine, se corrisponda al vero che da alcuni mesi è stato chiamato a prestare servizio retribuito alle dipendenze dell'ente provinciale del turismo di Viterbo, con mansioni non specificate, uno stretto congiunto del direttore dell'ente in spregio alla norma della incompatibilità tanto più grave in quanto lo organico dell'ente conta solo sei dipendenti.

(11682)

RISPOSTA. — Su taluni aspetti inerenti alle iniziative promosse dall'ente provinciale per il turismo di Viterbo sono in corso indagini da parte dell'autorità giudiziaria.

Sulla base delle risultanze che emergeranno a seguito di tali accertamenti, questa amministrazione si riserva di adottare gli eventuali opportuni provvedimenti.

Si fa, per altro, presente che a seguito di un sopralluogo effettuato da un funzionario di questa amministrazione, fin dal mese di marzo del 1961 è stata disposta la chiusura dell'« ufficio turistico Faul », di cui è cenno nel punto primo della interrogazione.

In ordine al successivo punto 7), si precisa che, effettivamente, presso il predetto ente presta servizio il dottor Vincenzo Ceniti, figlio del direttore, assunto nei ruoli dell'ente provinciale per il turismo di Firenze sin dal 1° gennaio 1962, a seguito di pubblico concorso per esami, e trasferito all'ente provinciale per il turismo di Viterbo ai sensi dell'articolo 22 del nuovo regolamento organico del personale, previo assenso dei due enti interessati.

Sulla base delle norme del ricordato regolamento organico, la posizione del dottor Ceniti non presenta elementi di incompatibilità.

Il Ministro: CORONA.

LENTI, BO E BIANCANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'in-*

terno. — Per conoscere quali provvedimenti abbiano adottato per fornire il doveroso tempestivo soccorso alle popolazioni gravemente colpite alle eccezionali calamità atmosferiche, culminate nel ciclone di domenica 4 luglio 1965, che in vaste zone della valle padana ed in comuni dell'alessandrino quali Mornese, Bosio, Bandita di Cassinelle, San Luca di Molare, ha provocato danni il cui carattere è di vero disastro, se si considera che per i soli comuni di Bosio e di Mornese, di meno di 2 mila abitanti complessivamente, i danni alle abitazioni, alle strutture produttive, all'agricoltura, superano il miliardo.

Gli interroganti chiedono, in particolare, se ritengano necessario predisporre con carattere di assoluta urgenza un piano organico di intervento a favore dei summenzionati comuni della provincia di Alessandria, che consenta il ripristino delle abitazioni e delle opere murarie distrutte; l'indennizzo dei danni subiti dai coltivatori diretti alle attrezzature aziendali ed ai prodotti, nonché mutui a lungo termine per il ripristino delle coltivazioni; la sospensione della riscossione dei contributi mutualistici e delle imposte e sovrainposte fondiari; l'esenzione da tali imposte e contributi per un periodo di almeno tre anni; interventi straordinari e congrui per garantire la pronta ripresa delle attività produttive artigianali e piccolo-commerciali nelle località colpite. (12227)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda i danni provocati dal nubifragio del 4 luglio 1965 nella provincia di Alessandria e i conseguenti provvedimenti di primo soccorso si richiamano le comunicazioni fatte al riguardo dal Governo nella seduta del 9 luglio 1965 alla Camera dei deputati in sede di discussione di analoghe interpellanze e interrogazioni a risposta orale.

Questo Ministero assegnò alla prefettura di Alessandria contributi per lire 22 milioni da ripartirsi tra gli E.C.A. dei comuni maggiormente colpiti per l'attuazione dell'assistenza ai sinistrati più bisognosi.

Inoltre concesse lire 1.500.000 a favore delle amministrazioni comunali per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate.

Per quanto riguarda i danni nel settore agricolo la legge 26 luglio 1965, n. 969, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* il 17 agosto 1965, ha autorizzato — come è noto — la spesa di lire 8 miliardi per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 789 a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o

da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio nazionale dal 14 maggio 1965 alla data di entrata in vigore della legge stessa, ed ha esteso a dette aziende le agevolazioni creditizie previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1954, n. 38.

Lo stesso provvedimento legislativo reca l'autorizzazione alla spesa occorrente per gli interventi da parte del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 9 aprile 1955, n. 279, e per la costruzione, a totale carico dello Stato, di case a carattere economico per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto.

I provveditori alle opere pubbliche sono stati interessati per la più sollecita applicazione di dette norme, ai fini della riparazione o ricostruzione di abitazioni, e della esecuzione delle altre opere.

Nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Novara vennero disposti dal Ministero dei lavori pubblici vari interventi di pronto soccorso per complessive lire 42 milioni.

A carico dello stanziamento autorizzato dalla legge n. 969 al Piemonte è stata poi destinata la somma di lire 300 milioni.

Inoltre con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 1° ottobre 1965 sono state delimitate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 le zone agricole della provincia di Alessandria nelle quali possono essere concessi contributi in conto capitale a favore delle aziende agricole danneggiate.

Dal canto suo il Ministero delle finanze, in attesa della ultimazione dell'istruttoria in corso, da parte delle intendenze di finanza, per gli accertamenti sull'entità dei danni nelle varie province ai fini dell'eventuale adozione delle provvidenze di natura fiscale di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739 ha disposto la sospensione della riscossione della decorsa rata di agosto per le imposte, sovrimeposte ed addizionali sui redditi dominicali a favore dei comuni delle suindicate province maggiormente colpiti dal ripetuto nubifragio.

Nelle zone che a detti fini verranno delimitate saranno estesi, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, analoghi benefici in materia di contributi agricoli unificati.

Infine, nelle province per le quali verrà riconosciuto carattere di pubblica calamità ai danni provocati dal ripetuto nubifragio, il Ministero dell'industria e commercio potrà dare esecuzione alle provvidenze previste dalla leg-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

ge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende industriali, commerciali ed artigiane.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
MAZZA.

MALAGODI. — *Al Ministero dell'interno.* — Per sapere se, considerata la situazione locale e la viva aspirazione in tal senso di gran parte della popolazione, ritenga di dover fare indire al più presto le elezioni nel comune di Montesarchio (Benevento), retto già da troppi mesi a regime commissariale. (13510)

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di Montesarchio venne sciolto una prima volta, per l'assoluta impossibilità di funzionare, con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1964. Il 22 novembre dello stesso anno venne eletto il nuovo consiglio comunale, che però non fu in grado di eleggere il sindaco e la giunta ed, in conseguenza, con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 1965, fu nuovamente sciolto.

Poiché il predetto consiglio è stato sciolto per due volte nel periodo di due anni, la gestione commissariale, a norma dell'articolo 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, può avere la durata di un anno: di tale facoltà ha ritenuto di avvalersi il prefetto di Benevento.

I comizi elettorali per la rinnovazione del consiglio comunale di Montesarchio saranno comunque convocati in occasione del ciclo di elezioni amministrative che si svolgeranno nella prossima primavera.

Il Sottosegretario di Stato: AMAREI.

MAROTTA MICHELE. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza della situazione di disagio in cui versano gli impiegati degli uffici provinciali del tesoro distaccati presso le intendenze di finanza (danni di guerra), ai quali non vengono riconosciuti e non vengono accordati nella stessa misura i benefici di cui fruiscono i loro colleghi dipendenti sia dal tesoro sia dalle finanze (premi in deroga, orario di straordinario ecc.) forse a causa della posizione di comando in cui si trovano, per cui ognuna delle due amministrazioni ritiene che tocchi all'altra l'onere dei predetti benefici. (11116)

RISPOSTA. — Nessuna incertezza esiste sulla posizione giuridica ed amministrativa del personale addetto al servizio danni di guerra

presso le intendenze di finanza, personale che è stato assunto specificamente per tale servizio e destinato (non comandato) agli appositi reparti delle intendenze stesse.

Per il trattamento economico provvede questo Ministero con i fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio.

Il lavoro straordinario viene autorizzato in relazione alle esigenze di servizio ed alle somme stanziare, con l'osservanza dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni.

I compensi speciali sono regolarmente erogati agli impiegati meritevoli, secondo le proposte degli intendenti di finanza e nella misura consentita dall'apposito capitolo.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
BELOTTI.

MARTINO EDOARDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere se ritengano necessario — dopo aver accertato l'entità dei danni, di cui la Camera non ha ancora compiuta nozione — predisporre un organico piano di interventi a favore delle zone di talune province della Valle padana (Alessandria, Asti, Cuneo, Milano, Ferrara, Cremona, Parma, Piacenza, Vicenza e Treviso) che sono state ieri 4 luglio 1965 flagellate da una eccezionale calamità atmosferica.

Per conoscere inoltre quali misure siano già state adottate e quali altre si intendano adottare e — in specie — quali disposizioni siano state impartite agli organi periferici (prefetture, ispettorati provinciali dell'agricoltura, intendenze di finanza e uffici tecnici erariali) delle zone colpite perché operino, con carattere di urgenza, gli interventi di competenza, ordinari e straordinari, al fine di mostrare che la solidarietà dello Stato non rimane sul piano sentimentale, ma si traduce in azione concreta e sollecita. (12161)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda i danni provocati dal nubifragio del 4 luglio 1965 nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Ferrara, Parma, Piacenza e i conseguenti provvedimenti di primo soccorso si richiamano le comunicazioni fatte al riguardo dal Governo nella seduta del 9 luglio 1965 in sede di discussione di analoghe interpellanze e interrogazioni a risposta orale.

Questo Ministero assegnò per la ripartizione tra gli E.C.A. dei comuni maggiormente colpiti ai fini dell'attuazione dell'assi-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

stenza ai sinistrati più bisognosi, i seguenti contributi:

Prefettura di Alessandria . . .	L. 22.000.000
» » Asti	» 8.000.000
» » Cuneo	» 8.000.000
» » Cremona	» 10.000.000
» » Milano	» 20.000.000
» » Ferrara	» 15.000.000
» » Parma	» 38.000.000
» » Piacenza	» 30.000.000
» » Treviso	» 60.250.000
» » Vicenza	» 59.000.000

Inoltre concesse a favore delle amministrazioni comunali per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate contributi così ripartiti per provincia:

Alessandria	L. 1.500.000
Asti	» 500.000
Cuneo	» 6.500.000
Ferrara	» 6.000.000
Parma	» 9.500.000
Piacenza	» 11.000.000
Treviso	» 22.000.000
Vicenza	» 10.500.000

Per quanto riguarda i danni nel settore agricolo la legge 26 luglio 1965, n. 969, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* il 17 agosto 1965, ha autorizzato — com'è noto — la spesa di lire 8 miliardi per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio nazionale dal 14 maggio 1965 alla data di entrata in vigore della legge stessa, ed ha esteso a dette aziende le agevolazioni creditizie previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1954, n. 38.

Lo stesso provvedimento legislativo reca l'autorizzazione alla spesa occorrente per gli interventi da parte del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 9 aprile 1955, n. 279, e per la costruzione, a totale carico dello Stato, di case a carattere economico per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto.

I provveditori alle opere pubbliche sono stati interessati per la sollecita applicazione di dette norme, ai fini della riparazione o ricostruzione di abitazioni, e per la compilazione del programma di esecuzione delle altre opere.

Detto dicastero, che aveva già disposto interventi di pronto soccorso in Piemonte, per complessive lire 42 milioni, di seguito alla

entrata in vigore della cennata legge n. 169, ha destinato alla stessa regione, a carico dello stanziamento autorizzato dalla legge stessa, lire 330 milioni, inoltre lire 60 milioni sono stati destinati alla Lombardia e lire 400 milioni all'Emilia.

Inoltre con decreti del ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 1° ottobre 1965, sono state delimitate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie delle province di Alessandria, Cremona, Ferrara, Parma, Piacenza, Treviso, Vicenza nelle quali possono essere concessi contributi in conto capitale a favore delle aziende agricole danneggiate.

Dal canto suo il Ministero delle finanze, in attesa della ultimazione dell'istruttoria in corso, da parte delle intendenze di finanza, per gli accertamenti sull'entità dei danni nelle varie province ai fini dell'eventuale adozione delle provvidenze di natura fiscale di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, ha disposto la sospensione della riscossione della decorsa rata di agosto per le imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali a favore dei comuni delle suindicate province maggiormente colpiti dal ripetuto nubifragio.

Nelle zone che a detti fini verranno delimitate saranno estesi, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, analoghi benefici in materia di contributi agricoli unificati.

Infine, nelle province per le quali verrà riconosciuto carattere di pubblica calamità ai danni provocati dal ripetuto nubifragio, il Ministero dell'industria e commercio potrà dare esecuzione alle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende industriali, commerciali ed artigiane.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
MAZZA.

MAULINI E BALDINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se intenda intervenire urgentemente affinché, anche alle popolazioni di Cusio (Novara) che pagano regolarmente il canone di abbonamento, sia data la possibilità di ricevere le trasmissioni televisive del secondo canale.

Ricordiamo che già da tempo, da parte dell'ente interessato, è stata promessa l'installazione di un apposito indispensabile ponte radio ripetitore, segnalano lo stato di agitazione dei teleabbonati locali che, durante alcune riunioni, già hanno deciso di disdire gli abbo-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

namenti radiotelevisivi, in segno di protesta verso la disparità di trattamento loro riservato, nei confronti degli altri cittadini italiani utenti dello stesso ente. (13307)

RISPOSTA. — Nel piano di costruzioni per la estensione della seconda rete televisiva, che è in corso di realizzazione e che dovrà essere attuato entro il 31 dicembre 1966, è prevista anche la sistemazione dell'impianto di Candoglia, che interesserà — tra l'altro — una zona del Cusio ed in particolare i comuni di Omegna, Pella, San Maurizio d'Oppaglio, Pogno e Madonna di Sasso.

Pur non potendo attualmente precisarsi la data di attivazione del detto impianto, si assicura che i lavori relativi procedono alacremente e che viene fatto il possibile per completarli nel più breve tempo.

Il Ministro: Russo.

MELIS. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se il ministro sia a conoscenza della situazione di molte zone della Sardegna, in cui è impossibile captare le trasmissioni radio-televisive per la mancata o inadeguata installazione di ripetitori televisivi utili sia per il primo sia per il secondo canale. Si rileva in proposito che i molti utenti, come ad esempio quelli dell'Ogliastra o del Mandrolisai ecc., zone come è noto isolate nell'isola, si sentono defraudati nelle loro esigenze e nel loro buon diritto di cittadini che spendono denari a beneficio della R.A.I.-TV., senza fruirne i servizi. (13333)

RISPOSTA. — La R.A.I., interessata in proposito, ha fatto presente che la zona dell'Ogliastra è già servita dal programma nazionale TV. Per il secondo programma, invece, il piano di costruzioni in corso di attuazione prevede la installazione di un apposito impianto, i cui lavori sono già a buon punto e procedono con la massima sollecitudine.

Per la zona del Mandrolisai è allo studio la possibilità di installazione di un ripetitore TV. per il programma nazionale; lo studio cartografico preliminare dovrà essere completato da opportuni sopralluoghi e misure di campo magnetico, che la R.A.I. effettuerà al più presto per identificare il punto più idoneo all'impianto del ripetitore.

La zona del Mandrolisai non è compresa nel piano di costruzioni per il secondo programma. Si assicura, comunque, che le esigenze di detta regione saranno tenute presenti.

Il Ministro: Russo.

MERENDA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia secondo cui l'attrezzatura occorrente per l'installazione di un ripetitore TV nei comuni di Pietrapertosa e Castelmezzano è già pronta presso la sede della R.A.I. di Potenza, mentre per la sua messa in opera si attende da tempo l'autorizzazione della sede centrale; per conoscere altresì se ritenga opportuno far disporre che sia dato subito inizio ai lavori, prima che si inoltri l'inverno, al fine di dare la possibilità a quelle popolazioni montane di fruire di un servizio cui hanno diritto come gli altri cittadini. (13271)

RISPOSTA. — Per l'estensione del programma nazionale televisivo alla zona segnalata, la R.A.I. ha effettivamente allo studio la possibilità di installazione di un ripetitore a Castelmezzano (Potenza).

È stato già effettuato uno studio cartografico preliminare, integrato da sopralluoghi e misure di campo magnetico, per la ricerca del punto più idoneo alla sistemazione dell'impianto in questione. Si sono, però, incontrate molte difficoltà per l'inserimento del nuovo ripetitore nell'esistente rete televisiva per cui saranno necessari ulteriori sopralluoghi e prove.

Si assicura comunque che i competenti servizi tecnici della R.A.I. stanno facendo il possibile per superare le dette difficoltà. Il progetto completo sarà, quindi, sottoposto all'approvazione ministeriale, ottenuta la quale si potrà passare alla fase di realizzazione dell'opera.

Il Ministro: Russo.

MONASTERIO E CALASSO. — *Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le cause e le responsabilità del tragico incidente al passaggio a livello di San Pancrazio Salentino (Brindisi) delle ferrovie del sud-est, verificatosi il 19 settembre 1965 e che è costato la vita a quattro persone ed il ferimento grave di altre due.

Per sapere se sia a conoscenza della grande impressione e commozione che ha destato il fatto e delle proteste sollevate contro la società ferroviaria che non avrebbe provveduto all'ammodernamento delle attrezzature, nonostante i cospicui contributi all'uopo incassati. Molti difatti fanno rilevare che nonostante gli impegni assunti col rinnovo della concessione, fra le altre inadempienze, circa 220 passaggi a livello risulterebbero ancora incustoditi, mentre — si dice — i congegni e

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

i materiali impiegati per gli altri, sarebbero di scarto o tecnicamente superati.

Per sapere infine se creda il ministro di dover promuovere una severa inchiesta sull'incidente di San Pancrazio, sullo stato generale delle ferrovie del sud-est, e proporre la revoca della concessione ed il loro ritorno alla gestione statale così come richiesto a suo tempo dall'amministrazione provinciale di Lecce ed auspicato dalle organizzazioni sindacali e dalle popolazioni interessate. (12898)

RISPOSTA. — A seguito dell'incidente verificatosi il 19 settembre 1965 al passaggio a livello di San Pancrazio Salentino, è stata aperta un'inchiesta dall'autorità giudiziaria che ha sigillato le sbarre del suddetto passaggio a livello e sottoposto a sequestro il locomotore coinvolto nell'incidente stesso; qualsiasi inchiesta amministrativa e qualsiasi provvedimento da parte dei competenti organi di vigilanza, sono pertanto subordinati all'esito della sopra menzionata inchiesta.

Per quanto concerne la situazione dei passaggi a livello incustoditi, si rileva che essa è da ritenersi regolare sia per quelli con visibilità sufficiente sia per gli altri, essendo prescritta la riduzione di velocità dei convogli fino al ristabilimento delle condizioni di sicurezza.

Il Ministro: JERVOLINO.

ORLANDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi della mancata applicazione da parte della Ragioneria generale dello Stato della legge 5 giugno 1951, n. 376, e poiché tali omissioni ha privato numerosi impiegati delle regionerie provinciali dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, quali provvedimenti intenda adottare per ovviare alla situazione di danni derivata ai dipendenti di cui sopra. (7074)

RISPOSTA. — La legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle amministrazioni dello Stato, è stata applicata, nei casi di sistemazione o di inquadramento, anche nei confronti del personale provinciale della Ragioneria generale dello Stato.

La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 13 della legge, concernente la promovibilità in soprannumero dei trentanovisti non di ruolo ai soppressi gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C nella medesima proporzione in cui potevano essere

promossi ai medesimi gradi gli impiegati dei ruoli organici del grado immediatamente inferiore, è stata, invece, applicata soltanto per il soppresso grado VIII di gruppo A dei servizi centrali della stessa Ragioneria generale, in quanto fra gli altri dipendenti non vi erano destinatari della norma.

È da aggiungere che, ove vi fossero stati impiegati danneggiati, l'ufficio controllo per gli atti di questo Ministero della Corte dei conti non avrebbe ammesso a registrazione il decreto relativo alle promozioni e gli interessati, nel caso, avrebbero manifestato doglianze attraverso gravami che, invece, non sono stati mai interposti.

Non sembra, pertanto, che siano da adottare provvedimenti nei confronti del richiamato personale dei ruoli provinciali.

Il Sottosegretario di Stato: BELOTTI.

PAGLIARANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non si è ancora provveduto ad autorizzare il trasferimento di valuta relativo al contraendo prestato estero da parte dell'amministrazione comunale di Rimini (Forlì).

Nello stesso tempo chiede se ravvisi l'esigenza di intervenire per accelerare l'iter della pratica, atteso che ogni ulteriore ritardo può compromettere la stessa effettuazione del prestito e quindi la realizzazione di tutta una serie di opere indispensabili e indifferibili — come è il caso degli impianti di depurazione delle acque nere che scaricano in mare — non tanto agli effetti di un potenziamento delle attività turistiche, quanto dello stesso mantenimento dell'attuale *standard* di sviluppo di una industria, che, fra l'altro, concorre in maniera rilevante all'entrata di valuta pregiata.

Fa presente inoltre che dette opere rappresenterebbero un sollievo notevole della grave disoccupazione esistente nel comune. (10788)

RISPOSTA. — Questo Ministero, dopo approfondito esame della questione, con provvedimento del 16 giugno 1965 ha autorizzato il comune di Rimini, a contrarre un prestito estero di cinque milioni di dollari.

Il Sottosegretario di Stato: BELOTTI.

PAGLIARANI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che l'ente fiera di Genova ha deciso di spostare la chiusura della fiera delle attrezzature turistico-alberghiere, dal 30 novembre al 5 dicembre, mettendo così gli espositori in condizione di

non avere il tempo necessario per spostarsi alla fiera di Rimini, la cui data di apertura, proprio per evitare la concomitanza delle due iniziative, era stata spostata dal 1° al 4 dicembre;

2) se ritenga di dover intervenire perché possa essere eliminato tale inconveniente che oltre a minacciare nella sua stessa possibilità di esistenza la fiera di Rimini, che ha già raggiunto con successo il sesto anno di vita, crea grave pregiudizio per gli interessi degli espositori e della riviera romagnola in genere. (13258)

RISPOSTA. — La data della manifestazione genovese è stata spostata d'ufficio per evitare la coincidenza con altra rassegna alberghiera che si svolge a Milano. In quella occasione, non fu possibile prevedere che dallo spostamento dalla data di svolgimento della fiera alberghiera di Genova sarebbero derivati inconvenienti per la fiera di Rimini, in quanto quest'ultima, avendo carattere provinciale, è autorizzata direttamente dalla camera di commercio di Forlì, con suo provvedimento autonomo.

Non essendo possibile, allo stato attuale, accogliere la richiesta dell'interrogante data la brevità del tempo intercorrente dalla data odierna a quella di svolgimento delle due manifestazioni, si assicura che si terrà conto degli inconvenienti segnalati in sede di formazione del calendario ufficiale fieristico per l'anno 1966.

Il Ministro: LAMI STARNUTI.

PICCIOTTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intenda intervenire perché siano immediatamente ripresi i lavori nel cantiere della forestale a Castrovillari (Cosenza), inspiegabilmente sospesi dal 5 agosto 1965. (12661)

RISPOSTA. — I cantieri di rimboschimento in corso nel territorio del comune di Castrovillari, consistenti in interventi culturali, analogamente a quelli di altri comuni, sono stati temporaneamente sospesi nel mese di agosto 1965, essendo finiti i lavori di natura agricola, quali diserbi, zappettature e rincalzature, che, come è noto, sono legati a determinati periodi stagionali.

Attualmente, tutti i cantieri, compresi quelli nel comune di Castrovillari, sono stati riaperti per lavori di risarcimento, che vengono eseguiti nella corrente stagione autunnale.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

PICCIOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i risultati degli studi archeologici condotti nella provincia di Cosenza, da alcuni anni a questa parte; per sapere in particolare se sia vero che sia stata ormai localizzata l'antica città di Sibari e che soltanto per mancata assegnazione di fondi non si possa procedere all'inizio dei lavori; per sapere ancora se sia vero che i lavori di scavo per la ricerca della tomba di Alarico sono stati sospesi per mancanza di fondi, proprio quando gli stessi avevano permesso di accertare nel sottosuolo l'esistenza di un grosso mausoleo; per sapere se ritenga avvilente e mortificante che, di fronte a risultati di estrema importanza storica e archeologica, e proprio quando il Parlamento ha sentito il bisogno di eleggere una commissione per la tutela e la volarizzazione del patrimonio artistico, si debba constatare che il Ministero lesina i fondi necessari per riportare alla luce monumenti antichi e addirittura città sepolte. (12662)

RISPOSTA. — Le ricerche esplorative per la identificazione del *sito* di Sibari nella piana del Crati, anche se ancora proseguono con sondaggi geofisici, affidati dal Ministero alla Fondazione Lerici (che ha operato in collaborazione con la *Pennsylvania University*) si sono virtualmente esaurite nel maggio 1962, cioè quando la soprintendenza alle antichità della Calabria, in seguito ad un saggio nell'area del Parco del Cavallo ha ottenuto, con i mezzi tradizionali, la conferma che l'ipotesi di Zanotti Bianco era fondata.

Da allora tutti gli sforzi effettuati hanno consentito di meglio delimitare la zona archeologica interessante la città arcaica e tali lavori non sono ancora terminati.

Sono state, per altro, concordate con la Cassa per il mezzogiorno opere di bonifica che consentano di mettere finalmente in luce alcuni dei resti dell'antica Sibari, e ciò in quanto essi giacciono a sette metri di profondità dall'attuale piano di campagna e a tre-quattro metri sotto il livello del mare. L'impegno di lavoro è notevolissimo e l'esito dell'impresa è legato all'entità dei fondi che potranno essere ad essa destinati.

Per quanto concerne gli scavi iniziati per la ricerca della tomba di Alarico, s'informa che i lavori sono stati sospesi in quanto il gruppo di ricercatori non era stato autorizzato ai sensi di quanto prescrive l'articolo 45 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

Si fa presente, infine, che i fondi destinati alle ricerche archeologiche non possono superare la disponibilità del bilancio.

Il Ministro: GUI.

PICCIOTTO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se ritenga increscioso quanto avviene ad Aprigliano (Cosenza) per colpa della direzione delle ferrovie calabro-lucane, che sulla linea Aprigliano-Cosenza via Donnici mantiene autobus con 16 posti, mentre i lavoratori, che sera e mattina usufruiscono di tale mezzo, sono 80, e tutti forniti dell'abbonamento settimanale, preventivamente pagato.

Per sapere se ravvisi nella condotta della suddetta direzione disprezzo di ogni norma di vita civile e soprattutto incuria per la vita di tanti lavoratori e violazione di ogni norma di sicurezza.

Per sapere se ritenga giusto che di fronte alle ripetute proteste dei lavoratori sia inviata, come viene inviata, la forza pubblica per intimidire gli stessi anziché diffidare la azienda. (12855)

RISPOSTA. — Sulla linea Aprigliano-Cosenza, avente caratteristiche nettamente suburbane fu autorizzato, fin dalla istituzione, l'impiego di autobus di tipo urbano aventi complessivamente 80 posti di cui 20 a sedere, e mai finora lamentate in proposito sono pervenute.

L'intervento della forza pubblica risulta che si è reso necessario quando alcune manifestazioni di protesta hanno impedito la partenza delle corse previste in orario.

A seguito di tale situazione, dalla seconda metà del mese di settembre 1965 la direzione delle ferrovie calabro-lucane ha provveduto a sostituire gli autobus già in servizio con altri del tipo extraurbano con 50 posti a sedere, risultati sufficienti a soddisfare le esigenze di quel traffico.

Il Ministro: JERVOLINO.

PIGNI, MENCHINELLI E ALINI. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere quali iniziative siano state prese o si intendano prendere per risolvere la situazione venutasi a creare presso la camera di commercio e agricoltura di Firenze a causa degli atteggiamenti vessatori assunti dalla giunta verso i propri dipendenti.

Gli interroganti chiedono inoltre se si ritenga opportuno sciogliere la giunta camerale

nata attraverso odiose discriminazioni politiche e rendere possibile l'elezione di una nuova giunta che sia veramente rappresentativa di tutte le forze sociali della città. (13049)

RISPOSTA. — Sono in corso provvedimenti, da parte della giunta della camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze, intesi a normalizzare la situazione determinatasi nei rapporti col dipendente personale.

Per quanto concerne l'attuale composizione dell'organo amministrativo dell'ente, di recente costituito, il Ministero non ravvisa l'opportunità di promuovere atti modificativi; né, allo stato della vigente legislazione sulle camere di commercio industria ed agricoltura, si rende possibile provvedere alla elezione delle cariche camerale.

Il Ministro: LAMI STARNUTI.

PIRASTU. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere quali difficoltà si oppongono all'intervento della Cassa per il mezzogiorno per la costruzione della rete idrica e fognante del comune di San Vito (Cagliari). (3094, già orale)

RISPOSTA. — Premesso che l'intervento della Cassa per il mezzogiorno con le maggiori agevolazioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 29 luglio 1957, n. 634 è complementare rispetto a quello dello Stato, si comunica che per procedere all'istruttoria della pratica inerente i cennati benefici, è necessario che il comune di San Vito trasmetta alla Cassa medesima copia del formale decreto di concessione di contributo statale trentacinquennale, nella misura del 5 per cento, che il provveditorato alle opere pubbliche andrà ad emettere, dopo l'approvazione del progetto esecutivo delle opere di che trattasi, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Si deve, per altro, far presente che l'intervento integrativo della Cassa è subordinato, oltre che all'invio del predetto documento, anche all'esito positivo delle condizioni tecniche dei lavori e alle possibilità finanziarie dello specifico settore, comparativamente con tutte le altre numerose istanze pervenute.

Il Ministro: PASTORE.

PIRASTU. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la camera di commercio di Nuoro da tre mesi ha vacante la carica del presidente.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

Per sapere se ritenga necessario intervenire con urgenza, per richiedere agli organi regionali preposti l'elenco dei candidati e per designare quale nuovo presidente il candidato più qualificato dal punto di vista della rappresentatività delle categorie interessate e della specifica capacità necessaria. (13007)

RISPOSTA. — Questo Ministero, a conoscenza delle dimissioni presentate dal ragioniere Giacomo Devoto dalla carica di presidente della camera di commercio, industria ed agricoltura di Nuoro, ha recentemente invitato il presidente della giunta della Regione sarda a proporre il nominativo del nuovo presidente.

A termini, infatti, dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, alla nomina dei presidenti delle camere di commercio, industria e agricoltura della Sardegna « provvede il ministro dell'industria e del commercio di concerto con quello dell'agricoltura su proposta del presidente della giunta regionale ».

Il Ministro: LAMI STARNUTI.

PIRASTU. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali ai carabinieri in servizio in provincia di Nuoro non viene corrisposta l'indennità di rischio di cui invece beneficiano, nella misura di lire 30 mila mensili, gli ufficiali dei carabinieri che compiono lo stesso servizio.

Per sapere se intendano intervenire presso il comando dell'arma per ottenere che anche ai carabinieri venga corrisposta la citata indennità di rischio. (13009)

RISPOSTA. — Gli ufficiali dell'arma dei carabinieri in servizio in provincia di Nuoro non percepiscono indennità di rischio. In proposito si precisa che il personale delle forze di polizia in servizio nella stessa provincia non gode di alcun trattamento economico aggiuntivo, all'infuori delle indennità accessorie di carattere generale, fisse e continuative attribuite a titolo di compenso per la speciale natura dei servizi di istituto.

Date le particolari condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica della provincia di Nuoro gli appartenenti ai corpi di polizia sono, per altro, chiamati più frequentemente ad operare fuori della ordinaria sede: allorché vengono a trovarsi in tale posizione di impiego, essi fruiscono di normale trattamento di missione, secondo le vigenti disposizioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
CECCHERINI.

PIRASTU. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi per i quali il commissario straordinario per la gestione del gruppo lavoratori portuali di Arbatax (Nuoro), maggiore Mario Antonacci, non sia stato rimosso dal suo incarico dopo la scadenza del mandato ricevuto dal Ministero.

Per sapere se, in considerazione del grave onere che la gestione commissariale comporta per i lavoratori portuali di Arbatax e della necessità di restituire la gestione del gruppo agli organi democraticamente eletti dai lavoratori, intenda disporre la immediata cessazione della gestione commissariale. (13452)

RISPOSTA. — La nomina del commissario straordinario del gruppo portuale di Arbatax, per il periodo di due mesi fu determinato dalla necessità di eliminare gravi irregolarità amministrativo-contabili accertate nella gestione del gruppo, nel corso di una ispezione eseguita da un funzionario di questo Ministero.

La gestione commissariale ha evidenziato irregolarità più numerose e gravi rispetto a quelle risultanti dalla detta ispezione, fra le quali la mancanza di un regolamento interno e dei libri sociali, la confusione di somme indisponibili, la irregolare erogazione di somme e l'errata imputazione di spese, la mancata nomina di un impiegato idoneo ad assicurare la corretta gestione sociale. Tutti questi elementi per la cui regolarizzazione necessita un più lungo periodo, hanno indotto questo Ministero a prorogare sino ad un anno il mandato commissariale.

Per quanto concerne poi l'onere che tale gestione importa, si fa presente che esso è assolutamente contenuto nei limiti previsti per la normale amministrazione e grava su di un apposito fondo (indisponibile per i lavoratori) costituito da una rivalsa applicata a carico degli operatori economici portuali.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

QUARANTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto l'amministrazione comunale di Teggiano (Salerno) ad iscrivere alla cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali il signor Cotignola Angelo, custode becchino del cimitero, con decorrenza 1° settembre 1942 (come da comunicazione del Ministero del tesoro, direzione generale degli istituti di previdenza del 23 luglio 1955, divisione V, protocollo numero 630290) invece che dall'11 dicembre 1925 data di assunzione dello stesso perfezionata successivamente con deliberazione podestarile del 15 ottobre 1934, n. 89, approvata dalla pre-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

fettura di Salerno in data 20 ottobre 1934, protocollo n. 51262. E per chiedere se il Ministero ritenga opportuno intervenire per sanare tale palese ingiustizia. (6629)

RISPOSTA. — In base ai chiarimenti forniti dal comune di Teggiano è stato accertato che il signor Angelo Cotignola, custode becchino di quel cimitero, è obbligato all'iscrizione alla Cassa dipendenti enti locali a decorrere dalla data di assunzione in servizio, e cioè dall'11 dicembre 1925, anziché dal 1° settembre 1942.

Pertanto, pur non procedendosi al recupero dei contributi per il beneficio dell'esonero concesso dall'articolo 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, la posizione previdenziale dell'interessato risulta sistemata, atteso che l'intero servizio prestato è valutabile ai fini pensionistici.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
BELOTTI.

QUARANTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni del ritardo alla emanazione del decreto interministeriale per la garanzia statale sul mutuo di lire 27 milioni richiesto dal comune di San Pietro al Tanagro (Salerno) per la costruzione della sede municipale. (9697)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha provveduto, il 21 gennaio 1965, alla emissione del provvedimento riguardante la concessione della garanzia statale sul mutuo di lire 27 milioni, in favore del comune di San Pietro al Tanagro per la costruzione della sede municipale. Lo stesso provvedimento è stato già trasmesso, appena registrato dalla Corte dei conti, agli enti interessati per il perfezionamento dell'operazione di mutuo.

Il Ministro: COLOMBO.

REALE GIUSEPPE E SPADOLA. — *Al Ministro del tesoro e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere se intendano intervenire presso l'I.M.I. o l'« Isveimer » perché esaminino con particolare interesse la domanda di secondo finanziamento industriale richiesta dalla S.O.C. I.B. di Reggio Calabria, intesa a completare uno stabilimento che dà lavoro continuativo ad oltre 300 operai in zona particolarmente depressa ed il cui sviluppo è legato anche all'accoglimento della richiesta di cui sopra. (10855)

RISPOSTA. — L'esame delle domande di finanziamento e l'eventuale concessione dei fi-

nanziamenti stessi, non rientrano nella competenza del Ministero del tesoro ma in quella esclusiva degli istituti di credito.

Infatti, ogni richiesta comporta valutazioni di merito — in relazione anche alle disponibilità di fondi ed al rischio connesso a ciascuna operazione — che soltanto gli istituti possono effettuare.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
BELOTTI.

REALE GIUSEPPE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere come siano stati distribuiti regionalmente, in ordine all'attività turistica, i 107 miliardi che la Cassa — come si afferma — ha destinato al Mezzogiorno; in particolare, se tale somma sia da considerare aggiuntiva agli stanziamenti ordinari e quale criterio abbia guidato la decisione dello stanziamento da giustificare e guidare l'eccezionalità dell'intervento. (13492)

RISPOSTA. — L'articolo 23 della legge 26 giugno 1965, n. 717, nel prevedere l'onere finanziario complessivo assunto dallo Stato per l'attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, disciplinati dalla legge medesima, non indica alcuna ripartizione, settoriale o territoriale, della spesa.

È altresì noto che il progetto di programma di sviluppo economico, annesso al disegno di legge n. 2457-C, prevede (pagina 104) la ripartizione settoriale dello stanziamento anzidetto, attribuendo allo sviluppo del settore turistico nel Mezzogiorno la somma complessiva di lire 100 miliardi, senza tuttavia indicare la ripartizione territoriale di detta spesa.

In effetti, la ripartizione concreta degli stanziamenti prevista dalla citata legge n. 717 tra i diversi settori e la loro suddivisione territoriale e per tipo di intervento, diretto ed indiretto, sarà determinata nel piano di coordinamento, di cui all'articolo 1 della citata legge, il quale sarà formulato da un apposito Comitato dei ministri ed approvato dal C.I.R.

Pertanto, in attesa della definizione di detto piano di coordinamento, risulta impossibile fornire le notizie richieste dall'interrogante. Si assicura, per altro, che questo Comitato sta operando per la sollecita formulazione del piano di che trattasi, per la cui elaborazione questo Comitato medesimo, nella seduta del 15 ottobre 1965, ha già approvato un complesso unitario di criteri e di priorità.

Il Ministro: PASTORE.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

ROBERTI, FRANCHI, CRUCIANI E CALABRÒ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia vero che la competente direzione generale del personale dello stesso Ministero ha impartito disposizioni affinché le assenze per malattia dei dipendenti vengano conteggiate sul congedo ordinario.

In caso affermativo, si richiedono precisazioni sulla norma di legge in base alla quale l'amministrazione abbia ritenuto legittimo adottare l'anzidetto comportamento, non sembrando che questo possa scaturire dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, il quale sancisce il diritto ad un congedo ordinario retribuito e non rinunciabile.

In conseguenza di ciò, gli interroganti chiedono se il ministro ritenga di disporre la revoca dei provvedimenti che fossero stati adottati per far gravare sul periodo di congedo ordinario spettante agli impiegati le assenze per malattia degli stessi. (12516)

RISPOSTA. — La direzione generale degli affari generali e del personale di questo Ministero non ha mai impartito disposizioni dirette a detrarre dal congedo ordinario i periodi di assenze per malattia compiuti dai dipendenti. Per altro, si può assicurare che — in stretta osservanza delle norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato — si provvede alla concessione del congedo straordinario ogni qualvolta questo spetti di diritto e, precisamente, nei casi di matrimonio, di partecipazione agli esami, di cure richieste dallo stato di invalidità per i dipendenti mutilati o invalidi.

Il diniego di concessione del congedo straordinario è stato invece disposto in singoli — e invero limitatissimi — casi, nell'esercizio doverosamente attento della facoltà prevista dall'articolo 37 del citato testo unico, allorché nel periodo estivo l'amministrazione si è trovata a dover esaminare alcune istanze di congedo straordinario, fondate su motivi di salute, nei quali non era dato ravvisare quel carattere di gravità che la legge pone come presupposto della concessione. Così nel caso di dipendenti che, pur non rivestendo la qualifica di mutilato o invalido, hanno chiesto di fruire del congedo straordinario per praticare cure termali.

Non potendo in tali casi farsi luogo alla concessione del congedo straordinario, questa amministrazione, ogni qualvolta ne sia stata fatta richiesta, non ha mancato di provvedere — previ gli accertamenti sanitari di rito —

al collocamento in aspettativa degli impiegati, assenti dal servizio per malattia.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

SANTAGATI. — *Ai Ministri degli affari esteri, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.* — Per sapere quali urgenti e concreti provvedimenti intendano adottare, in difesa della produzione agrumicola italiana, contro l'ingiusta campagna denigratoria condotta dalla stampa e dalla televisione di paesi terzi e aderenti allo stesso M.E.C. per evitare che una tale deteriore propaganda influisca negativamente sulla fissazione dei prezzi degli agrumi da parte dell'apposita Commissione della C.E.E. (13190)

RISPOSTA. — Da parte della rappresentanza permanente italiana a Bruxelles, ed anche in sede di riunione di esperti, si è manifestato il più vivo stupore per il fatto che documenti di lavoro a carattere confidenziale vadano in mano alla stampa e costituiscano il punto di partenza per campagne contro le arance italiane.

In pari tempo, per le vie diplomatiche, sono stati fatti passi presso i governi dei paesi membri, i quali, pur deplorando il tono e gli eccessi della stampa locale, hanno dichiarato di non poter direttamente intervenire nella questione, dato il carattere autonomo ed indipendente degli organi di stampa e delle organizzazioni economico-commerciali che hanno contribuito ad influenzare l'opinione pubblica dei paesi stessi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI-AGGRADI.

SANTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se le denunce dei redditi presentate negli ultimi anni dal dottor Mario Belloni — deceduto il mese di giugno 1965 — corrispondano all'entità del patrimonio stimato, secondo informazioni di stampa, a circa tre miliardi di lire e lasciate in eredità ad una istituzione milanese. (12509)

RISPOSTA. — Il dottor Mario Belloni risulta aver definito, agli effetti dell'imposta complessiva, i complessivi redditi di lire 65 milioni, 71 milioni e 73 milioni sulla base rispettivamente delle dichiarazioni prodotte negli anni 1961, 1962 e 1963. Tali redditi derivavano, in parti pressoché uguali, da beni immobili e da titoli azionari. Per l'anno 1963 il comune di Milano accertò nei confronti del contribuente, ai fini dell'imposta di famiglia, il reddito netto di lire 42 milioni.

Relativamente all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, il dottor Belloni, con atto sottoscritto il 21 marzo 1959, accettò il valore patrimoniale valutato dall'ufficio distrettuale di Milano in lire 346 milioni imponibili. Su detto reddito venne applicata la corrispondente imposta di lire 103.384.800, l'ammenda per omissione di titoli di lire 3.236.346 nonché la soprattassa di lire 6 milioni 472.692.

Il patrimonio era costituito da beni immobili per lire 107 milioni e da titoli per lire 183 milioni.

Le dichiarazioni 1964 e 1965 del contribuente devono essere ancora esaminate dall'ufficio competente.

Il Ministro: TREMELLONI.

SERONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della dichiarazione fatta dal ministro del bilancio nel corso della cerimonia inaugurale della mostra mercato dell'antiquariato a Firenze, relativamente ad un disegno di legge che il Governo starebbe approntando per la revisione e la liberalizzazione dell'esportazione di oggetti d'arte; e se ritenga che una valutazione circa l'opportunità e i modi di una tale revisione sia da lasciare alla commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico istituita con legge 26 aprile 1964, n. 310, e allo schema di rinnovamento delle leggi di tutela che essa è impegnata per legge a proporre al ministro della pubblica istruzione. (12914)

RISPOSTA. — È in corso di istruttoria uno schema di disegno di legge che prevede modifiche ad alcune norme sugli uffici di esportazione degli oggetti di antichità e arte. Tale schema, fra l'altro, contempla l'adeguamento della tassa all'esportazione rimasta immutata dal 1939.

Sul problema della revisione delle norme sull'esportazione degli oggetti d'arte antica — quale si configura in relazione al trattato della Comunità economica europea — il Ministero non ha mancato di porre un quesito alla Commissione parlamentare d'indagine sulla tutela del patrimonio artistico, al fine di conoscerne il parere di merito.

Il Ministro: GUI.

SERVELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali iniziative abbiano assunto le autorità competenti a proposito del grave scandalo scoperto all'ospedale psichiatrico provinciale di Voghera (Pavia). (13167)

RISPOSTA. — Durante una ispezione all'ospedale neuropsichiatrico di Voghera effettuata nel maggio 1965 da un funzionario della prefettura di Pavia, fu accertato che periodicamente venivano prelevati, per conto e su richiesta del direttore incaricato, quantitativi di generi alimentari. Lo stesso direttore interpellato al riguardo, ammise il fatto, precisando di aver disposto i prelievi ai fini del controllo dei generi stessi e che, comunque, era suo intendimento pagarne l'importo.

Di tali risultanze, la prefettura, con lettera del 6 agosto 1965, informò la procura della Repubblica perché esaminasse l'eventuale sussistenza di estremi di reato. All'ispezione del funzionario della prefettura, si è frattanto aggiunta una inchiesta, iniziata da una commissione nominata dalla giunta provinciale: le relative conclusioni sono state esaminate nella riunione dell'11 ottobre 1965, dal consiglio provinciale che ha deciso di far proseguire le indagini, da parte di altra commissione nominata dallo stesso organo.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

SERVELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga di disporre opportuni accertamenti a Voghera (Pavia) a proposito dei vincoli cui è stata sottoposta dalla sovrintendenza alle belle arti, la zona centralissima dell'ex caserma Zanardi, e ciò al fine di pervenire all'eventuale rimozione di tale vincolo rendendo così possibile la valorizzazione di un complesso immobiliare attualmente in stato di abbandono.

L'interrogante chiede, intanto, la sospensione del provvedimento ministeriale connesso all'anzidetta decisione della sovrintendenza.

(13168)

RISPOSTA. — La competente sovrintendenza ai monumenti di Milano, atteso l'interesse storico-artistico della caserma Zanardi Bonfiglio, sita in Voghera, il 24 settembre 1965 ha invitato il comune ad inserire la descrizione del complesso negli elenchi da compilarsi, a cura del comune medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Per altro, il Ministero ha provveduto a richiedere alla suddetta sovrintendenza una documentazione fotografica del complesso e si riserva di attuare opportuni accertamenti circa la situazione vincolistica dell'immobile.

Il Ministro: GUI.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

SGARLATA, DEL CASTILLO, URSO, LA-FORGIA, TANTALO, BOVA, MERENDA E BOSISIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri, dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere le misure che s'intendano adottare perché la campagna condotta ingiustamente contro i produttori italiani di agrumi da parte della stampa e della televisione dei paesi della C.E.E., stimulate da alcuni grossisti del nord Europa e dei paesi terzi, non venga a turbare l'obiettivo determinazione sui prezzi degli agrumi da parte della Commissione della C.E.E. (13123)

SGARLATA, DEL CASTILLO, URSO, LA-FORGIA, TANTALO, BOVA, MERENDA E BOSISIO. — *Ai Ministri degli affari esteri, dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere l'atteggiamento del Governo in ordine alle eccezioni sollevate in sede comunitaria sui « prezzi all'entrata » degli agrumi da parte dei paesi terzi.

Si chiede che la rappresentanza italiana presso la C.E.E. tenendo conto di quanto è stato opportunamente rilevato dai tecnici, dalle camere di commercio siciliane e dal quotidiano *La Sicilia*, sostenga la perfetta comparabilità delle migliori arance dei paesi terzi (navel e simili del primo gruppo) con le varietà italiane moro-tarocco, per consentire la elevazione dei prezzi e la tutela di tutte le arance italiane. (13125)

SGARLATA, DEL CASTILLO, URSO, LA-FORGIA, TANTALO, BOVA, MERENDA E BOSISIO. — *Ai Ministri degli affari esteri, dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere l'azione che il Governo intende svolgere per evitare che i produttori agrumari dei paesi terzi immettano — secondo le ultime deteriori esperienze — nei mercati della C.E.E., come seconda i loro prodotti di prima qualità, nel tentativo di svuotare di contenuto i regolamenti comunitari sui prezzi di riferimento degli agrumi, già approvati per l'energica azione di tutela condotta nel febbraio 1965 a Bruxelles dal Governo, sensibile alle istanze dei produttori italiani. (13126)

RISPOSTA. — Da parte della rappresentanza permanente italiana a Bruxelles, ed anche in sede di riunione di esperti, si è manifestato il più vivo stupore per il fatto che documenti di lavoro a carattere confidenziale vadano in mano alla stampa e costituiscono la base per

una campagna denigratoria contro le arance italiane.

In pari tempo, per le vie diplomatiche, sono stati fatti passi presso i governi dei paesi membri, i quali, però, pur deplorando il tono e gli eccessi della stampa locale, hanno dichiarato di non poter direttamente intervenire nella questione, dato il carattere autonomo ed indipendente degli organi di stampa e delle organizzazioni economico-commerciali che hanno contribuito ad influenzare l'opinione pubblica dei paesi stessi.

Quanto alla prossima determinazione dei prezzi di riferimento delle arance, si fa presente che il Governo italiano ha segnalato, secondo i termini del regolamento 99 del 1965, i prezzi alla produzione relativi alle varietà moro, tarocco, sanguinello e bionde comuni.

Si aggiunge che i rappresentanti di questo Ministero non tralasceranno nulla di intentato al fine di ottenere la determinazione dei prezzi di riferimento ad un livello che assicuri una giusta protezione alla produzione di arance italiane.

Il problema della comparabilità fra le arance importate dai paesi terzi e quelle italiane costituisce una questione a sé stante nel quadro del problema generale. Tuttavia, sarà fatto di tutto per assicurare una diretta comparazione tra le arance importate e le arance prodotte in Italia, senza l'applicazione di correttivi in aumento o in diminuzione; e ciò sia per evitare l'estensione di tale correttivo ad altri prodotti, sia per non far diminuire, in pratica, il livello di protezione C.E.E. alle nostre produzioni.

Circa, infine, la immissione, da parte di paesi terzi, di agrumi di prima qualità con la qualifica seconda, si precisa che le esperienze alle quali gli interroganti accennano non si riferiscono agli agrumi, bensì al pomodoro, per il quale anche negli anni scorsi si erano verificati casi di declassamento all'importazione. Il pomodoro è prodotto molto deperibile, che, anche a seguito di percorsi non lunghi, può deteriorarsi qualitativamente e venire declassato all'atto della verifica all'importazione nello Stato membro importatore.

Fatti analoghi non si sono, invece, verificati per le importazioni di limoni, per i quali vige il nuovo prezzo di riferimento a partire dal mese di luglio 1965, e questi precedenti danno motivo di ritenere che le pratiche di declassamento non si verificheranno in futuro per tutto il comparto agrumario.

Questo Ministero, tuttavia, vigilerà per impedire il verificarsi di fatti del genere, deciso

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

a denunciarli, qualora avvenissero, nella sede più adatta, e cioè, al comitato di gestione ortofrutticoli.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI-AGGRADI.

SINESIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per collegare degnamente la zona archeologica di Minoa Eraclea (Agrigento) alla strada statale n. 115.

Attualmente, i turisti e le molte persone che si recano in questa località, sono costretti a percorrere la dissestata mulattiera in condizioni assai difficili senza contare che i grossi mezzi non la possono attraversare e ciò, naturalmente, viene a creare un intralcio al turismo che non può ignorare, nei suoi itinerari, le rovine di Minoa.

L'interrogante chiede altresì di conoscere quali provvedimenti sono allo studio per la completa valorizzazione turistica della importantissima zona. (13066)

RISPOSTA. — La zona dell'antica Eraclea Minoa è servita da una strada di bonifica che si diparte dalla stradale n. 115 e si arresta a poche centinaia di metri dalla zona degli scavi. Detta strada è stata costruita a cura dell'assessorato regionale agricoltura e foreste. Dopo la sua costruzione non ha avuto manutenzione alcuna per cui oggi si presenta in condizioni di particolare usura.

La sovrintendenza alle antichità di Agrigento ha interessato più volte gli organi regionali competenti, sia per le opere necessarie di riparazione della strada sia per il suo completamento sino alla zona degli scavi. Risulta che l'assessorato regionale agricoltura e foreste ha disposto una perizia per un importo di lire 30 milioni per le opere di riparazione della strada in questione, e che l'amministrazione provinciale di Agrigento, al fine di assicurare alla strada una regolare manutenzione, ha in corso la pratica di provincializzazione della medesima e del suo completamento.

Si fa, infine, presente che la sovrintendenza alle antichità di Agrigento ha recentemente incluso le opere di riparazione e di completamento della strada che porta alla zona archeologica di Eraclea Minoa in un programma di interventi urgenti relativi alla viabilità turistica, presentato recentemente all'assessorato turismo della Regione siciliana.

Per quanto riguarda lo sviluppo della valorizzazione turistica della zona, la sovrintendenza stessa ha presente, in tutti i suoi

programmi, cospicui interventi di scavi e di restauro nella zona medesima.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

SPADOLA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere se intenda disporre con particolare urgenza l'approvazione del piano regolatore del nucleo di sviluppo industriale di Ragusa ed il relativo finanziamento delle opere; se nel contempo intenda porre allo studio l'allargamento del nucleo stesso ad alcuni territori dei comuni di Vittoria e Comiso i quali indubbiamente presentano le migliori indicazioni e precise condizioni per l'impianto di industrie alimentari e vinicole. (13650)

RISPOSTA. — Il piano regolatore preliminare del nucleo di industrializzazione di Ragusa è in corso di istruttoria.

Il 12 novembre 1965 la competente commissione per i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale ha effettuato un sopralluogo che permetterà di passare alla fase conclusiva della istruttoria, con la stesura, da parte della stessa commissione, del proprio motivato parere.

Per quanto concerne l'ampliamento, si fa presente che il comprensorio territoriale del nucleo di industrializzazione di che trattasi, costituito originariamente da una parte dei comuni di Ragusa, Modica e Sciacca, è stato ampliato, con delibera di questo comitato, adottata nella riunione del 15 ottobre 1965, sino a includere l'intero territorio dei comuni citati e di quello di Pozzallo.

Era stata, in effetti, avanzata anche la richiesta di inclusione dei comuni di Vittoria e Comiso, ma tale richiesta non è stata accolta, non essendosi riscontrata la sussistenza dei requisiti minimi necessari per tale inclusione. Qualora, comunque, nella struttura economica e industriale dei comuni citati intervenissero fatti nuovi, di importanza tale da giustificare il richiesto ulteriore ampliamento del comprensorio territoriale del nucleo, questo comitato non mancherebbe di provvedere in tal senso.

Il Ministro: PASTORE.

SPADOLA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se intenda, di concerto con il comune di Ragusa, promuovere lo studio di un piano preliminare per la elaborazione di un progetto per lo spostamento della stazione ferroviaria di quella città. (13652)

RISPOSTA. — Nessuna esigenza di carattere ferroviario in atto richiede o giustifica lo spostamento in altra sede dell'esistente stazione di Ragusa. Ove, pertanto, il provvedimento segnalato dall'interrogante fosse dettato da necessità urbanistiche o di altro genere, ogni iniziativa al riguardo andrebbe assunta dal comune di Ragusa, cui dovrebbe fare anche carico l'intera spesa relativa.

Il Ministro: JERVOLINO.

SPINELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza della dimostrazione popolare avvenuta in comune di Africo Nuovo (Reggio Calabria) dove numerosi studenti e cittadini si sono coricati sui binari della ferrovia per impedire che il treno proseguisse e ciò per attirare l'attenzione delle autorità e per protestare contro l'incredibile situazione in cui si trova quel paese che manca di una stazione ferroviaria degna di tal nome.

La stazione attuale è infatti costituita da un unico vano prefabbricato di pochissimi metri quadrati e perciò senza uffici ed annessi, piantato ai margini della strada ferrata nel 1951 ed ora cadente. La fermata in quella località fu istituita 14 anni fa, quando gli sfollati di Arico Vecchio, quasi inghiottiti dalle frane provocate dalle alluvioni ripetute del 1951 e 1953 che fecero anche vittime umane, si trasferirono nel nuovo centro costruito dallo Stato.

Si chiede al ministro se creda necessario e urgente di poter intervenire perché finalmente ad Africo Nuovo sia costruita una stazione in muratura degna di un paese civile.

(13532)

RISPOSTA. — La fermata impresenziata di Africo Nuovo fu istituita nel 1951 ed in quella occasione fu realizzato, col contributo del comune che ne aveva fatta richiesta, un locale per la sosta dei pochi viaggiatori che si servivano dei treni.

Successivamente, nel 1961 e 1962, il comune avanzò domanda per la costruzione di un fabbricato più idoneo, richiesta che non fu per altro accolta data la scarsa entità del traffico viaggiatori nella fermata in questione (circa 30 unità giornaliere distribuite su 8 treni).

Negli ultimi tempi un certo incremento di traffico, prevalentemente per i treni di cui si servono gli studenti e durante il periodo di apertura delle scuole, si è effettivamente registrato ad Africo Nuovo ma comunque esso non è tale da giustificare la costruzione del

richiesto fabbricato viaggiatori con precedenza su tutte le numerose ed analoghe esigenze che da lungo tempo risultano insodisfatte, per carenza di disponibilità finanziaria, in altri, anche più importanti, impianti della rete.

Pertanto, allo stato delle cose, non riesce possibile far luogo ai lavori richiesti: si assicura tuttavia che la questione verrà tenuta in evidenza, anche presso gli organi compartimentali delle ferrovie, per eventuali provvedimenti da adottare, in graduatoria di urgenza, allorché sarà possibile disporre di adeguati fondi da destinare a sistemazioni del genere.

Il Ministro: JERVOLINO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali siano le ragioni per le quali ancora non si provvede alla definizione della posizione giuridica della cittadina italiana Naim Clementina, residente in Libia, a Tripoli, già impiegata alle dipendenze del Governo centrale della Libia. L'interessata, assunta, a suo tempo, dal Governo della Cirenaica in qualità di impiegata giornaliera alle dipendenze delle opere pubbliche di Bengasi, successivamente promossa con la qualifica di commesso straordinario, ottenne infine l'inquadramento a contratto tipo.

Sospesa dall'impiego nel 1939 per l'attuazione, all'epoca, delle disposizioni razziali, ha inoltrato reiterate, documentate domande intese alla reintegrazione in servizio ma, sinora, lungi dal provvedere alla sua sistemazione quale ex impiegata a titolo continuativo — impiego sanzionato da regolare contratto tipo — si è valutata la sua posizione sulla base della semplice qualifica di commesso straordinario.

Poiché la documentazione esibita non sembra lasci dubbi sulle buone ragioni avanzate, quali provvedimenti intenda adottare per ripristinare il diritto leso dell'interessata.

(11768)

RISPOSTA. — Dagli atti del soppresso Ministero dell'Africa italiana risulta che la signora Naim Clementina venne assunta dal governo della Libia a decorrere dal 1° luglio 1937, in qualità di commesso straordinario a tempo indeterminato con equiparazione alla categoria quarta della classe terza del personale a contratto tipo, e destinata a prestare servizio presso la sezione opere pubbliche della prefettura di Bengasi, giusta decreto governatoriale 4 agosto 1937.

Nel settembre 1938, l'ex Ministero dell'Africa italiana accolse alcune modifiche proposte dal governo della Libia, con governatoriale del 6 settembre 1938, per l'inquadramento di taluni subalterni straordinari e, in particolare, per l'assunzione della signora Naim alla classe seconda, anziché alla terza della quarta categoria.

Non risulta, però, che sia stato emesso dal cessato Ministero dell'Africa italiana il decreto di inquadramento dell'interessata a contratto tipo, ai sensi del regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355 e del decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, anche perché nel dicembre 1938, con lettera inviata dalla prefettura di Bengasi alla locale sezione opere pubbliche e sottoscritta per presa visione dall'interessata, essa venne dispensata dal servizio, quale commessa straordinaria, in applicazione del decreto presidenziale 17 novembre 1938, n. 1728, relativo ai provvedimenti razziali, facendosi cessare col 4 marzo 1939 il suo rapporto d'impiego con il governo della Libia.

In seguito a domanda di riassunzione pervenuta all'ex Ministero dell'Africa italiana il 22 marzo 1948, lo stesso comunicò all'interessata che non poteva essere riammessa in servizio, in base alle disposizioni per la riassunzione degli impiegati statali allontanati dal cessato regime per motivi politici, in quanto la domanda medesima, essendo decorsi i termini fissati dalla legge, non poteva essere accolta.

Infatti, l'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880, disponeva che per gli impiegati straordinari la domanda di riassunzione dovesse essere proposta entro tre mesi a decorrere dal 27 febbraio 1946, data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo luogotenenziale n. 880, e cioè non oltre il 26 maggio 1946.

La stessa commissione interministeriale per il riesame della posizione di stato del personale straordinario e municipale del Ministero dell'Africa italiana istituita presso l'ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 luglio 1954 ebbe a pronunciarsi negativamente sulla richiesta « dato che tutti i termini di tempo previsti dalla legislazione vigente in materia risultano superati ».

In risposta a successive domande di riassunzione dell'interessata, l'ex Ministero dell'Africa italiana confermò le precedenti determinazioni ed anche questa amministrazione, subentrata per quanto concerne le que-

stioni di personale dei cessati governi coloniali, ebbe a far presente alla stessa, in data 3 marzo 1964, che non si potevano che confermare le precedenti comunicazioni del soppresso Ministero dell'Africa italiana.

Allo stato degli atti, questa amministrazione non può quindi adottare alcun provvedimento in favore dell'interessata.

Il Sottosegretario di Stato: BELOTTI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga opportuno e giusto concedere ai sottufficiali dell'aeronautica lo stesso trattamento riservato ai sottufficiali dell'esercito, estendendo loro, previa modifica da apportare all'articolo 28 della legge 10 giugno 1964, n. 447, le norme previste dalla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, e dall'articolo 16 della citata legge n. 447, specie considerando che nell'aeronautica il personale ha trascorso normalmente da cinque a sette anni nella posizione di militare di truppa.

In analogia a quanto disposto per i sottufficiali dell'esercito, e cioè che la promozione a maresciallo ordinario avvenga dopo undici anni di permanenza nei gradi di sergente e sergente maggiore — il che coinciderebbe con il compimento dei dodici anni e mezzo di servizio — si dovrebbero computare, per l'aeronautica, ai fini dell'avanzamento a maresciallo di terza classe, una pari anzianità di servizio, cioè dodici anni e mezzo, e per i successivi avanzamenti la permanenza nel grado per anni quattro.

Si tratta in sostanza, di procedere ad una giusta equiparazione con i sottufficiali dell'esercito, anche per non lamentare l'abbassamento numerico e qualitativo degli arruolamenti volontari, considerate le scarse prospettive di carriera che si offrono ai giovani.

Né la necessità di snellimento dei quadri dovrebbe opporsi, perché si potrebbe provvedere ugualmente:

a) con la istituzione della posizione ausiliaria per i sottufficiali aventi oggi cinquanta anni di età e fino al limite del loro collocamento in congedo; con trattamento economico che non preveda esclusioni di indennità e con il collocamento in congedo — raggiunti i limiti di età — computando loro, ai fini del trattamento di quiescenza, gli anni trascorsi in posizione di ausiliaria;

b) con la istituzione di una carriera puramente economica per i sottufficiali destinati a non più avanzare di grado, accanto alla normale carriera di grado ed economica riservata agli altri. (12925)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

RISPOSTA. — Quanto esposto dall'interrogante nei riguardi di talune sperequazioni nella progressione in carriera tra sottufficiali dell'esercito e sottufficiali dell'aeronautica, forma già oggetto di attento studio al fine di accertare le eventuali iniziative da promuovere.

Il Ministro: ANDREOTTI.

TAMBRONI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria e commercio.* — Per conoscere le ragioni che hanno ritardato sino ad oggi la nomina dei rappresentanti dei due ministeri in seno al comitato di gestione del fondo centrale di garanzia presso la Cassa di credito per le imprese artigiane.

Poiché la legge 14 ottobre 1964, n. 1068, istitutiva del fondo suddetto, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 6 novembre 1964 è tuttora inoperante, perché il comitato non può essere insediato per la mancanza appunto di detti rappresentanti, gli interroganti chiedono ai ministri se ritengano di provvedere con la migliore sollecitudine ai loro adempimenti, al fine di rendere funzionante la legge, che ha creato nella categoria una larga aspettativa ed un interesse legittimo, da oltre sei mesi ancora insoddisfatti. (11551)

RISPOSTA. — Ai fini della costituzione del comitato di gestione del fondo centrale di garanzia presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, previsto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, sia questo Ministero sia quello dell'industria e del commercio hanno già provveduto alla nomina dei rappresentanti in seno al comitato medesimo.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
BELOTTI.

VALORI, ALINI E PIGNI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se ritengano meritevole di accoglimento l'esigenza delle popolazioni interessate, di cui gli enti locali rispettivi si sono recentemente fatti autorevoli portavoce, affinché sia attuato al più presto il collegamento ferroviario tra Orte e Civitavecchia, la qual cosa rappresenta una delle condizioni essenziali per un serio e rapido sviluppo economico di una delle zone economicamente più depresse dell'Italia centrale, qual è appunto quella corrispondente all'Umbria meridionale e all'alto Lazio. (13465)

RISPOSTA. — La linea Civitavecchia-Orte, il cui esercizio è sospeso nel tratto Civitavecchia-Capranica dal gennaio 1961 in seguito

ad interruzione per frana, è stata sempre caratterizzata, anche quando era interamente in esercizio, da un traffico, sia viaggiatori sia merci, assai limitato e non ha mai svolto alcuna specifica funzione di collegamento, per quanto attiene al settore merci, né tra le zone servite ed il porto di Civitavecchia, stante la brevità del percorso che favorisce ovviamente l'autotrasporto, né tra il porto medesimo e le zone industriali del reatino e dell'Umbria.

Infatti i trasporti merci interessanti tale ultima relazione sono stati sempre normalmente istradati via Roma, a causa delle difficili caratteristiche plano-altimetriche della linea in parola, la quale presenta pendenze fino al 25 per cento che limitano notevolmente le prestazioni dei treni. Tra l'altro la distanza virtuale media della Civitavecchia-Orte, via Capranica, raggiunge i chilometri 160 (di fronte ad una distanza reale di chilometri 86) sostanzialmente corrispondente alla distanza media virtuale dell'istradamento via Roma.

Occorre, d'altro canto, aggiungere che il problema del ripristino del servizio ferroviario sul tratto interrotto è già stato oggetto di attento e ripetuto esame. Data, però, la particolare natura dei terreni attraversati, costituiti da masse argillose notevolmente plastiche, detto ripristino richiederebbe notevoli spese per l'esecuzione di importanti opere di sistemazione definitiva, cui dovrebbero inevitabilmente aggiungersi altre spese per l'indispensabile riclassamento dell'intera linea.

Tali ingenti spese non trovano oggi alcuna possibilità di finanziamento, essendo le risorse finanziarie dell'azienda ferroviaria talmente impegnate per interventi alle linee e agli impianti di prioritaria importanza, né avrebbero, del resto, altro risultato che quello di riattare una linea improduttiva e di scarsa utilità anche rispetto alle esigenze di sviluppo economico della zona servita.

A motivo di quanto sopra esposto, la ferrovia in argomento è stata inclusa nel complesso delle linee a scarso traffico per le quali sono in corso studi intesi a condurre ad un graduale ridimensionamento della rete ferroviaria, fortemente deficitaria, di cui viene da tempo riconosciuta l'esigenza.

Lo stesso articolo 7 della legge 29 novembre 1962, n. 1688, che sopprime a decorrere dal 1° luglio 1966, il rimborso all'azienda ferroviaria dei disavanzi di gestione delle linee fortemente passive, esprime il manifesto intendimento del legislatore di vedere sollecitamente risolto il problema di tale ridimensionamento. Per altro, nessuna conclusiva determina-

zione è finora intervenuta sulla sorte della linea Civitavecchia-Orte.

Si può, comunque, assicurare che qualsiasi decisione di soppressione definitiva dei servizi ferroviari sulla linea in questione sarà adottata soltanto previa attenta e responsabile valutazione dell'opportunità e convenienza del provvedimento sotto i molteplici aspetti tecnico, economico e sociale.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: JERVOLINO.

ZOBOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se gli consti che, malgrado varie assicurazioni date a parlamentari, in risposta ad interrogazione *ad hoc*, sia stata data l'autorizzazione, da parte degli organi competenti del dicastero, e successivamente e quasi fatalmente sia stata rilasciata la licenza edilizia da parte del sindaco, per una grossolana falsificazione della facciata del palazzo Gabrielli, già Gisberti, in via Montevecchio a Fano (Pesaro): falsificazione che, con l'abbassamento delle finestre e dei marcapiani della parte nuova, che ripete grossolanamente la parte vecchia, a scopo di speculazione edilizia, aveva già per presupposto la demolizione di questa parte vecchia e la infedele ricostruzione, e alla triste bisogna, sia pure con preordinati deplorabili pretesti, si sta ora attendendo, a scorno del ministero e della commissione di studio per la tutela del patrimonio urbanistico dei centri storici, della benemerita associazione « Italia nostra », degli studiosi della scienza del restauro e di tutti i fanesi, che sono interessati (anche per ragioni turistiche oltreché culturali) alla conservazione del profilo e del tessuto urbano del-

la loro nobile e antica città. Per conoscere, altresì, se, prima di consentire lo smontaggio della parte vecchia del palazzo, sia stato effettuato l'esatto rilievo di essa.

Per conoscere, infine, se ritenga necessario ordinare immediatamente che gli atti della pratica vengano rimessi alla procura della Repubblica di Pesaro, per l'accertamento delle responsabilità penali a qualsiasi livello.

(11830)

RISPOSTA. — I lavori di restauro concernenti il palazzo Gabrielli già Gisberti si stanno svolgendo in piena conformità del progetto a suo tempo approvato dalla sovrintendenza ai monumenti delle Marche ed autorizzato dal Ministero.

Nel corso dei lavori, a causa delle condizioni di precaria stabilità della facciata dell'antico palazzo, accertate dall'ufficio del genio civile di Pesaro, si è venuta a determinare la necessità di scomporre il muro parzialmente insistente sulla soletta di un'antica fogna e pertanto il Ministero ha autorizzato la scomposizione delle parti fatiscenti del muro di prospetto, non restaurabili sul posto, assicurandone la successiva ricomposizione in modo da soddisfare le esigenze statiche e mantenere, nel contempo, l'unità architettonica del muro stesso.

In esecuzione di quanto disposto, tutti gli elementi architettonici in pietra (riquadrature, finestre, fasce, bugnature) sono quindi regolarmente accantonati nello stesso cantiere, in vista della loro preordinata ricollocazione in sito.

Il Ministro: GUI.